MONTAGNA OGGI

Editrice Stigra, Corso San Maurizio 14,
10124 Torino - Anno XXXVII, Gennaio 1991

Mensile - Sped. in abb. post. gr. III/70 - Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

1



IL MONTANARO d'Italia

Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCEM.

Direttore responsabile: **Folco MAGGI**
Comitato di redazione:
dr Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM
ing. Giovanni Cavalli,
sig. Giovanni Maria Fancello,
prof. Pietro Aloisi,
sig. Antonio Camerlengo,
dr Giovanni Scacciavillani,
dr Michele Conti,
on. dr Ferdinand Willeit,
sig. Luigi Martin
dr Salvatore Orecchioni,
capi gruppo Consiglio naz. UNCEM;
dr Folco Maggi, Segretario generale.

Segreteria di redazione:
dr Franco Bertoglio
dr Massimo Bella

Ufficio Stampa UNCEM:
geom. Mario Chianale

Direzione e redazione:
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/44.41.381 - 44.41.382
Fax 06/44.41.621

Stampa: Litografia Geda - Torino

Editrice **STIGRA - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14**
Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

Amministrazione e abbonamenti: presso l'Editore

Abbonamento 1991 (11 numeri)
L. 35.000 - Estero L. 40.000
Un numero L. 3.500
(IVA compresa)

NORME PER I COLLABORATORI
Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

MONTAGNA OGGI



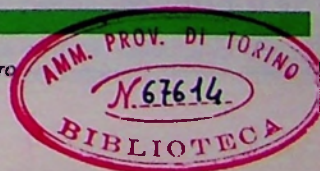
IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XXXVII - N. 1 GENNAIO 1991

SOMMARIO:

La foto di copertina è di Celestino Geninatti Chiolero



Comunità montane: collaborate ad una maggior diffusione della nostra rivista

Sottoscritti nel 1990 oltre 600 abbonamenti. Auspichiamo un ulteriore incremento per il 1991

Accogliendo l'invito dell'UNCEM, nel 1990 una sessantina di Comunità montane hanno sottoscritto abbonamenti aggiuntivi (oltre cioè alla copia che loro spetta di diritto in qualità di Enti associati) a *"Montagna Oggi"*. Alcune hanno abbonato alla rivista i loro membri di Giunta, altre i Consiglieri, altre ancora i loro singoli uffici o particolari realtà esistenti nella zona.

Interessante l'idea della Comunità delle Valli di Lanzo che, sinora unica in Italia, ha abbonato alla rivista dell'UNCEM le 8 scuole medie esistenti nel suo territorio.

In questi giorni abbiamo rivolto a tutte le Comunità montane un invito a voler incrementare questo tipo di intervento, che consente, da un lato, una maggiore e migliore informazione degli amministratori e degli operatori montani e, dall'altro, anche un sostegno concreto e tangibile all'attività che l'UNCEM svolge.

In questi anni abbiamo cercato di migliorare sempre di più la nostra rivista; continueremo a farlo, ma contiamo molto sull'aiuto principalmente delle Comunità montane: diffondendo maggiormente *"Montagna Oggi"*, la voce dell'UNCEM, la voce dei Comuni e delle Comunità montane, sarà anche più capita e più ascoltata.

Qui pubblichiamo l'elenco delle Comunità montane che hanno sottoscritto abbonamenti aggiuntivi nel 1990, augurandoci che vogliano confermarli anche per il 1991 e che molte altre seguano il loro esempio.

PIEMONTE		copie
C.M. ALTA VALLE TANARO - Ceva	CN	11
C.M. VALLI MONREGALESI - Vicoforte	CN	3
C.M. CUSIO MOTTARONE - Omegna	NO	12
C.M. VAL STRONA - Val Strona	NO	5
C.M. VALLI DI LANZO - Procaria di Ceres	TO	8
C.M. BASSA VALLE CERVO - Tollegno	VC	6
C.M. BASSA VALLE ELVO - Occhieppo Inferiore	VC	7
C.M. VALLE MOSSO - Vallemosso	VC	5
VALLE D'OSTA		
C.M. MARMORE - Chatillon	AO	7
LOMBARDIA		
C.M. VAL BREMBANA n. 13 - Piazza Brembana	BG	3
C.M. VAL CAMONICA - Breno	BS	4
C.M VALLI DEL LUINESE - Luino	VA	35
LIGURIA		
—		
VENETO		
C.M. BELLUNESE - Belluno	BL	5
C.M. CADORE - Longarone	BL	3
C.M. BRENTA - Carpanè	VI	8
C.M. AGNO CHIAMPO - Valdagno	VI	18
C.M. LEOGRA TIMONCHIO - Schio	VI	15
C.M. PREALPI TREVIGIANE - Vittorio Veneto	TV	24
C.M. DEL BALDO - Caprino Veronese	VR	10
TRENTINO		
COMPRENSORIO VAL DI NON - Cles	TN	2
COMPRENSORIO DI PRIMIERO - Tonadico	TN	8
COMPRENSORIO VALLE DI SOLE - Malè	TN	3
FRIULI VENEZIA GIULIA		
C.M. CANAL DEL FERRO VAL CANALE - Pontebba	UD	7
EMILIA ROMAGNA		
C.M. APPENNINO BOLOGNESE n. 2 - Pianoro	BO	6
C.M. APPENNINO CESENATE - S. Piero in Bagno	FO	11
C.M. APPENNINO FORLIVESE - Predappio	FO	3
C.M. PARMA EST - Langhirano	PR	2
TOSCANA		
C.M. MONTE AMIATA - Arcidosso	GR	5
C.M. DELLE APUANE - Massa	MS	10
C.M. DELLA LUNIGIANA - Fivizzano	MS	10
C.M. ALTOTEVERE - San Sepolcro	AR	2
C.M. APPENNINO PISTOIESE - S. Marcello	PT	14
UMBRIA		
C.M. ALTO CHIASCIO - Gubbio	PG	15
C.M. ALTO TEVERE UMBRO - Città di Castello	PG	3
C.M. MARTANI E SERANO - Spoleto	PG	3
C.M. TRASIMENO - Perugia	PG	10
MARCHE		
C.M. DEI SIBILLINI - Communanza	AP	11
C.M. SAN VICINO - Congoli	MC	5
C.M. FIASTRA, FIASTRONE, ZONA L, - S. Ginesio	MC	3
LAZIO		
C.M. MONTI LEPINI - Priverno	LT	18
C.M. DEL TURANO - Castel di Tora	RI	48
C.M. MONTI ERNICI - Veroli	FR	3
C.M. SABINI TIBURTINI ecc. - Tivoli	RM	15
C.M. MONTI DELLA TOLFA - Allumiere	RM	2
ABRUZZI		
—		
MOLISE		
C.M. ALTO MOLISE - Agnone	IS	39
CAMPANIA		
C.M. DELL'UFITA - Ariano Irpino	AV	2
C.M. DEL MATESE - Piedimonte	CE	53
PUGLIA		
C.M. MURGIA NORDOCCIDENTALE - Corato	BA	11
C.M. MURGIA SUDORIENTALE - Gioa del Colle	BA	3
C.M. DEL GARGANO - Monte Sant'Angelo	FG	39
BASILICATA		
C.M. DEL MELANDRO - Savoia di Lucania	PZ	5
C.M. CAMASTRA - Corleto Perticara	PZ	2
CALABRIA		
C.M. ALTO JONIO - Trebisacce	CS	2
C.M. TIRIOLO REVENTINO MANCUSO - Soveria Mannelli	CZ	9
C.M. DESTRA CRATI - Acri	CS	5
SICILIA		
—		
SARDEGNA		
C.M. MARGHINE PLANARGIA - Macomer	NU	9
C.M. ALTA MARMILIA - Ales	OR	9
C.M. MONTE ACUTO - Ozieri	SS	36

A queste sono da aggiungere una trentina di altre Comunità montane che nel 1990 hanno sottoscritto l'abbonamento ad una sola copia oltre a quella normalmente ricevuta.

Guido Gonzi

LATTE DI MONTAGNA E UNA... MONTAGNA DI LATTE



Tanto tuonò che piovve! È proprio il caso di utilizzare questa frase in rapporto alla triste storia delle quote latte. Da anni sono state istituite dalla CEE per risolvere un problema di eccedenze per il quale non si era potuto — o voluto — intraprendere la via di sbocchi commerciali diversificati.

L'Italia le ha accettate, benché non fosse nell'ambito europeo paese con sovrapproduzioni, in cambio di diverse concessioni in altri settori e con la manifesta convinzione di poterle applicare solo a parole. Su questa linea ha operato l'allora titolare del MAF Pandolfi, riuscendo per un certo numero di anni a schivare obblighi e sanzioni.

Nel frattempo, Governo, Parlamento e Organizzazioni del mondo agricolo hanno discusso della questione sviscerandola in ogni più piccolo dettaglio ma ben guardandosi dall'affrontarla. Così che, mentre gli allevatori italiani producevano altro latte, lo Stato italiano produceva relazioni per la CEE ed organizzazioni di varia natura (dall'UNALAT in poi) e di diversa coloritura politico-sindacale con il compito di far vedere a Bruxelles che ai produttori nostrani di latte si faceva « a faccia feroce » secondo l'imperituro insegnamento di Franceschiello.

E i nodi — come sempre, del resto — sono venuti al pettine. Complice forse l'esigenza, propria di quel momento, di ottenere in sede CEE vantaggi commerciali per alcune produzioni mediterranee più tipiche ed economicamente rilevanti.

Così che, mentre gli autori dell'imperante politica dello struzzo toglievano la testa di sotto la sabbia per iniziare a rinfacciarsi colpo vicendevoli, altri doveva fare i conti con gli effetti dell'improvviso adeguamento alla normativa CEE. Noi temiamo per la montagna. Sul tema quote latte gran parte del tessuto socio-economico, oltre che specificatamente agricolo, della montagna italiana è costretto ora a compiere pericolose evoluzioni senza rete.

Applicare la norma senza correttivi significa a breve un calo rilevante di produzione di latte, con riflesso immediato sulla tenuta degli impianti di trasformazione, e da qui, a continua ricaduta, sull'esistenza delle aziende e sul reticolo di presenza umana complessiva in montagna. L'eventuale applicazione in zone montane di provvedimenti di incentivo indiretto alla limitazione della produzione, quali i piani di abbattimento, provocherebbero in questo periodo di basso tono del comparto lattiero-caseario ferite gravissime, in molte zone difficilmente rimarginabili.

L'ottimo assessore trentino all'agricoltura, Gianni Bazzanella, da tempo è promotore di un'azione montana nell'area alpina per esentare la montagna dalle quote. La proposta, a prima vista condivisibile, pare però di pressoché impossibile attuazione se si pensa che la montagna italiana rappresenta oltre la metà del territorio nazionale e che la CEE non ha ben chiara la nozione giuridica di montagna che nei suoi documenti è utilizzata solo per la valenza geografica, essendo pochissimi gli Stati che hanno individuato al loro interno una « montagna legale ».

Val la pena di avanzare proposte gestibili il più possibile a livello di normativa nazionale; queste ci paiono adeguate:

1) le quote in montagna non vanno legate al fondo agricolo, anche perché in tal modo finiscono per configurarsi come perturbatrici del mercato fondiario. Vanno legate ad ambiti territoriali più ampi all'interno dei quali un organismo abbia autorità per prendere atto delle cessazioni totali o parziali dell'allevamento di bovine da latte e per trasferire le quote ad altre aziende che necessitano di ampliamento o ristrutturazione.

In linea di massima l'ambito territoriale idoneo è quello della Comunità montana; la gestione può essere affidata alla stessa Comunità, salvo una ristrutturazione dell' UNALAT e similari che operino per territori comunitari, se si vuole mantenere l'autogestione da parte dei produttori.

2) Le finalità del trasferimento delle quote resesi libere dovrebbero privilegiare iniziative tendenti al sostegno di caseifici, sociali o privati, avviati per scarsità di prodotto lavorato verso diseconomie certe. Il rapporto tra quote latte e programmazione agricola (oltre alla diaspora delle organizzazioni che a vario titolo interferiscono) ci induce a proporre la Comunità montana per la gestione.

In zone carenti di caseificio, la priorità dovrebbe riguardare ogni attività che garantisce la distribuzione tra i produttori di redditi aggiunti da lavorazione e/o da commercializzazione.

3) La montagna va esentata da ogni possibile piano di abbattimento delle bovine.

4) Occorrono norme legislative per favorire, anche oltre i marchi esistenti di prodotto, la rivalutazione commerciale del latte di montagna e dei prodotti che ne derivano. Contestualmente, necessitano finanziamenti per invogliare gli allevatori a fare meglio: a mettere sul mercato latte dal quale si possano trarre prodotti di alta qualità.

Si tratta di proposte alle quali — come sempre — si possono avanzare obiezioni e controproposte. Non ritenendo al presente possibile l'esenzione dal sistema delle quote dell'intera montagna italiana, chiediamo che le proposte siano discusse e verificate.

□ Invitate dal Presidente del CNEL, De Rita, **le Associazioni delle autonomie ANCI, UPI ed UNCEM si sono incontrate il 12 dicembre presso la sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro**, insieme ai rappresentanti della Ragioneria dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, della Corte dei Conti e della CISPEL.

Si è trattato di un incontro particolarmente utile, volto ad evidenziare le problematiche relative al complesso dei servizi pubblici erogati dagli Enti locali, segnatamente al fine di valutare la capacità e l'incidenza della spesa dei diversi Enti erogatori di servizi nel settore pubblico. Tra gli intenti manifestati dal Presidente De Rita vi è infatti quello di formare una sorta di osservatorio di tutte le componenti interessate al tema servizi e che contribuiscono a determinare la spesa pubblica, anche con lo scopo di verificarne l'incidenza sociale.

Per l'UNCEM ha partecipato il capoufficio stampa Mario Chianale, il quale ha sottolineato le peculiarità presenti nei territori montani, ad integrazione delle valutazioni rese in una precedente occasione dal Segretariato Generale dell'UNCEM Folco Maggi.

Raccogliendo l'invito del Presidente del CNEL De Rita, Chianale ha altresì condiviso la necessità di uno stabile raccordo tra le Associazioni, insieme alle altre componenti interessate, in una sede autorevole quale quella del Consiglio dell'economia e del lavoro, alla luce peraltro del nuovo punto di riferimento per il comparto autonomistico costituito dalla legge n. 142/90.

Tra gli obiettivi prioritari emersi nell'incontro figurano: una proposta per gli statuti delle aree metropolitane, una scheda sui servizi pubblici, una iniziativa progettuale per un osservatorio sulla spesa pubblica. ■

□ Gli indiscriminanti ed immotivati tagli operati dalla legge finanziaria 1991 nei confronti del fondo per investimenti delle Comunità montane, intaccano gravemente la capacità di spesa di tali Enti, riflettendosi negativamente anche sul principio di autonomia statutaria riconosciuta per esse dalla legge n. 142/90 e che è stato uno dei motivi maggiormente apprezzati dagli amministratori dei comuni montani, in quanto capace di consentire in ciascuna realtà locale il riconoscimento delle proprie specificità e la valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale.

Questo è quanto emerso dalla **Conferenza stampa organizzata a Roma il 19 dicembre da UNCEM**, ANARF (Associazione nazionale delle aziende regionali delle foreste) e Federazione nazionale dei consorzi forestali, le quali hanno definito un accordo di programma in vista dell'aggiornamento del Piano forestale nazionale, giunto oramai alla propria scadenza applicativa.

« *È unanime* — ha affermato il Presidente dell'UNCEM Edoardo Martinengo — *la rivendicazione di un adeguamento delle risorse finanziarie destinate al comparto forestale, ora tanto esigue da rendere inefficaci le azioni programmate, per la cui attuazione il prossimo Piano forestale dovrebbe prevedere la validità temporale di un decennio* ».

Il nodo centrale della questione è riferito alla « *risorsa bosco* », i cui effetti diretti e indiretti hanno una ricaduta positiva sull'economia dei territori montani con evidenti riflessi sul piano dell'occupazione giovanile e di un più armonico sviluppo delle imprenditorialità esistenti anche nelle zone montane del Paese.

Tra gli obiettivi primari da raggiungere vanno annoverati, secondo quanto emerso dalla conferenza stampa, la necessità di un servizio efficiente e continuo di gestione e manutenzione del patrimonio forestale ed interventi che tengano conto delle caratteristiche dei terreni, in modo da garantire una integrazione corretta tra il tessuto economico e produttivo dell'area montana con quella di pianura o di fondovalle. ■

□ **Il 19 dicembre l'UNCEM si è incontrata con la Direzione generale del Ministero del Lavoro** al fine di concludere l'esame delle problematiche relative alla formazione del tavolo contrattuale per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali, scaduto il 31 dicembre 1989.

Il Ministero ha concordato sulla opportunità di affidare all'UNCEM la funzione di capofila della parte datoriale, consentendo così il superamento degli ostacoli preliminari che hanno sinora condizionato l'effettivo avvio della trattativa con le Organizzazioni sindacali di categoria.

Il primo incontro delle parti è stato fissato per la prima decade di gennaio 1991, allo scopo di discutere gli aspetti metodologici propedeutici all'avvio del negoziato nonché di fissare un serrato calendario di incontri sulla piattaforma rivendicativa di comparto.

□ Una fitta serie di inziative, sotto forma di convegni o incontri operativi, si è sviluppata negli ultimi mesi, tutte incentrate sul tema dominante dell'attuazione della **riforma delle Autonomie locali**. Naturalmente protagoniste di tali iniziative, tutte per la verità interessanti e proficue, sono state le diverse Delegazioni UNCEM che si sono poste da subito al lavoro per assumere il necessario ruolo affinché il processo di attuazione della legge 142/90 non si avvii e tanto meno si compia, a livello regionale, senza la partecipazione attiva e propositiva degli amministratori della montagna.

Stiamo pertanto assistendo nelle diverse realtà regionali alla nascita e costituzione di gruppi di studio per iniziativa delle Delegazioni UNCEM con il compito di formulare proposte operative di riordino sia territoriale che funzionale delle Comunità montane in modo da poterle utilmente confrontare con quelle di provenienza regionale.

Certamente il riordino territoriale, ma soprattutto quello funzionale, delle Comunità montane non può non essere inquadrato nella visione più ampia del riassetto generale dei poteri locali che la Regione dovrà attuare in applicazione dell'art. 3 della legge 142/90. Dalla volontà e dalla capacità del legislatore regionale di dare corpo alle precise indicazioni provenienti da quello statale con la normativa sopra richiamata, discende e dipende il ruolo che concretamente le Comunità montane andranno a svolgere nel contesto regionale e nell'ambito del sistema dei poteri locali.

Non vi è dubbio che nel processo di attuazione della riforma un ruolo centrale è giocato dalle Regioni, specialmente per quanto riguarda le Comunità montane. Di qui la necessità di attrezzarsi come Delegazioni UNCEM per poter dialogare in modo concreto e propositivo con le Regioni affinché il processo di attuazione non vanifichi o attenui la portata e le prospettive della normativa contenuta negli artt. 28 e 29 della legge 142/90.

È quindi ipotizzabile anche una diversa connotazione delle Comunità montane in conseguenza delle diverse legislazioni regionali che andranno a formarsi, sempreché non prevalga — come è auspicabile — un indirizzo comportamentale, a livello regionale, che sia coerente e uniforme con lo spirito della 142/90, pur nel doveroso rispetto delle differenze territoriale e socio-economiche.

Anche sul fronte dei Comuni, le Delegazioni UNCEM si stanno muovendo per fornire il contributo necessario alla stesura degli statuti comunali che debbono raccordarsi con quelli delle Comunità montane.

Una relazione funzionale tra statuto comunale e statuto della Comunità montana che non può non tornare a vantaggio reciproco di tali Enti locali, proprio per rispondere alle finalità volute ed indicate dal legislatore.

Proprio sui problemi di attuazione della riforma, oltre che sulle questioni della finanza locale si è ampiamente soffermato il Consiglio nazionale dell'UNCEM riunitosi il **19 dicembre a Roma**, dopo l'introduzione del Presidente Martinengo e la dotta e puntuale relazione tenuta dal Prof. Gian Candido De Martin alla quale è seguito un proficuo dibattito. ■

Alberto Cipellini

PREVENIRE, USANDO ANCHE LA FANTASIA

Non posso dire « Crepi l'astrologo », perché in questo caso si tratta di un giovane, caro e bravo sindaco di un comune della Valle Maira, il quale — a differenza di molti suoi antenati che si sono dedicati con successo alla vendita ambulante o stabile di acciughe in salamoia, tonno, aringhe nei mercati della fumosa pianura della Lombardia e del Piemonte — ha scelto la professione di ingegnere e l'impegno di dedicare il tempo libero alle sue montagne esaltandone la storia, la cultura, le tradizioni, difendendo con caparbia le pecuriarità ancora vive e presenti, nonostante l'abbandono ed il degrado, con responsabilità dirette e quindi con sacrifici non indifferenti.

Ebbene, conversando e ricordando com'era la Valle Maira qualche decina di anni fa (anch'io avevo qualcosa da dire e da ricordare, degli anni 1944-45 colà vissuti) tra le molte difficoltà esistenti e drammatiche provocate dall'uomo, dal cosidetto progresso, dalle condizioni precarie dei montanari, dallo spopolamento imposto dalle guerre e dall'isolamento, vere e proprie catastrofi di grandissime dimensioni, il discorso non potè trascurare il contributo al peggio che purtroppo la natura distribuisce qua e là con interventi sconvolgenti e drammatici. Ultimo, in ordine di tempo la siccità che da almeno tre anni colpisce il tessuto vegetativo e lo strato di umore della montagna.

Il mio amico, in occasione di un convegno o di un incontro transalpino, interessante le regioni meridionali della Francia e buona parte di quelle spagnole, ebbe modo di apprendere alcune importanti nozioni ed iniziative che quei paesi stanno assumendo per contrastare la siccità ed una delle sue più dirompenti conseguenze: il fuoco. Per intanto ha constatato come francesi e spagnoli hanno da tempo abbandonato la politica del giorno per giorno, per scegliere scientificamente, le strade migliori per prevenire e quindi intervenire in caso di necessità o di calamità. Paesi di lunga tradizione e cultura coloniale, hanno potuto studiare e quindi sperimentare i fenomeni collegati con la cronica siccità dell'Africa centrale e del nord raccogliendo, per decine di anni e giorno dopo giorno, dati statistici sulle correnti, le temperature, le pressioni, alla ricerca di scoprirne le cause e conseguentemente trovarne i rimedi.



Alberto Cipellini, Vice Presidente dell'UNCEM

Questi scienziati, o eccellenti studiosi, sono — per nostra fortuna — piuttosto scettici sull'effetto serra partendo dal presupposto che il nostro pianeta, per le dimensioni, il moto, la partecipazione quale granello di sabbia o poco più alla sconfinata famiglia degli appartenenti alla galassia, di cui subisce e forma il movimento ed il divenire, ancora non può sottomettersi al volere ed al comportamento di quel bel tipo, che è l'*« uomo »*. Ovvero, chi decide è lui anche se condizionato, per certi aspetti dal comportamento di quell'*« uomo »* che il pianeta ospita da qualche milione di anni. Decide le stagioni, regolari o non, il freddo o il caldo a seconda di incomprensibili capricci: insomma, se c'è qualcosa che ancora non possiamo condizionare ai nostri comportamenti, agli egoismi che ci portano a vivere in continua tensione, a guardare l'erba del vicino sempre più verde della nostra, è il tempo, le stagioni, e quindi le conseguenze che essi comportano.

Tutto ciò potrebbe anche essere consolante, facendo guardare con ottimismo il domani all'insegna del *« magari cambierà »*. Già, ma se non cambia o se tarderà a cambiare bisognerà pure fare qualcosa che non sia soltanto l'intervento dell'elicottero a spegnere il fuoco del bosco, della macchia, della pineta, a distribuire con le cisterne l'acqua a paesi dalle falde inquinate, a razionare l'uso dello spazzolino da denti e così via. Bisognerà come in Francia ed in Spagna studiare ed applicare metodi di prevenzione delle calamità.

È già molto che la coscienza politica del paese abbia inventato il Ministero della Protezione Civile, quando negli Stati Uniti d'America la Guardia Nazionale da almeno settant'anni vigila ed interviene con immediatezza ogni qualvolta si profili il pericolo della calamità naturale. Arrivare in ritardo è sempre colpevole e indice di superficialità e di pressapochismo; però, poiché alla protezione civile siamo finalmente arrivati, vediamo come nel caso nostro si potrebbe o si dovrebbe fare accelerando i tempi ed i comportamenti e metterci al passo con i paesi più evoluti ed organizzati.

Molti sarebbero i problemi da affrontare: ma fermiamoci, per il momento, alla siccità ed al suo figlio degenere: il fuoco. Quel *« crepi l'astrologo »* è impropriamente destinato al mio amico, in quanto non ha fatto altro che riprendere e ripetere quanto affermano gli specialisti francesi e spagnoli: e cioè che, confrontando comportamenti e situazioni nel tem-

po verificatesi il periodo di siccità pure attenuato da piovaschi o bufere passeggere — potrebbe durare una decina di anni.

Il discorso si sposta perciò sulla necessità di prevenire e di preparare il sito, la gente i mezzi per affrontare con una certa probabilità di riuscita, l'evento sgradevole e pericoloso. La preparazione consiste nella dotazione di strumenti, punti di appoggio; insomma di una strategia che deve andare ben oltre alla lodevole improvvisazione.

Occorre per fare alcuni esempi apparentemente banali, costruire strade forestali che tagliano il bosco e la macchia; servono a ridurre l'impatto devastante del fuoco e all'uomo che lo combatte di affrontare, senza rischiare troppo, l'azione di contenimento e di spegnimento. Si tratta — ecco quanto suggerisce il mio amico sindaco —, di captare sorgenti ed acque piovane in bacini scavati nel luogo giusto al punto di formare autentici laghetti alpini e collinari. Se l'elicottero sa dove prendere l'acqua a poche miglia dalla montagna che brucia, si riduce notevolmente il danno ed il costo dell'operazione; si evita l'impiego di grandi aerei che vanno a rifornirsi in mare mentre nell'ora di viaggio tra avanti e indietro il vantaggio dell'intervento precedente si riduce praticamente a nulla. Ciò vale naturalmente per le lunghe distanze, quando la montagna che brucia dista dal mare centinaia di chilometri in linea d'aria.

Con un tipo di organizzazione così pianificata il rischio del fuoco si ridurrebbe di molto: ci sarà ancora il giovanotto che butta la cicca, il camperista che lascia il fuoco acceso al ritorno da una giornata di spensierata conquista di ossigeno e di libertà, lo sbadato o l'incosciente. Categorie assai numerose; ma soprattutto, la montagna, le foreste, le macchie bruciano perché c'è chi ha motivo ed interesse a provocare il fuoco. Motivo ed interesse che potrebbero venire meno se qualcuno e qualcosa vanificasse sul nascere il disegno.

La prevenzione è anche bagaglio sociale e culturale; con il paese che ci troviamo chissà che non tocchi ancora alla montagna — così come nel passato remoto e recente — alla dorsale che percorre il paese sin laggiù, di insegnare come si deve vivere, costruire un seme dopo l'altro il modo di comportamento che deve privilegiare, prima di tutto l'interesse comune o quello di chi sta al nostro fianco.

La riforma delle autonomie, pure con grossi limiti seguiti dai numerosi e dolorosi tagli inferti dalla legge



Da Celle Macra, una veduta dei monti che separano la Valle Maira dalla Val Varaita

finanziaria, ha dato la carta di identità legislativa alle Comunità montane: specificandone in alcuni casi i ruoli — per noi non sempre in modo soddisfacente — ma comunque indicandole con la loro specificità che da tempo la nostra associazione reclamava. È stato il risultato di una lunga battaglia, sofferta e combattuta sovente con ambigui compagni di viaggio, tesi a privilegiare le aree urbane, i grandi comuni, anteponendo la densità e non la qualità del vivere. I risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti: colpevoli silenzi ed abbandoni, accompagnati da una distratta solidarietà, di antico stampo assistenziale.

La riforma ha soprattutto questo scopo: privilegiare l'intervento, il coraggio, l'azione in luogo dell'assistenza che comporta in molti casi comode o colpevoli complicità. Alle Comunità montane tocca perciò il grande compito riformatore su un tessuto sfilacciato, al limite della sopravvivenza, calpestato o ignorato, quando va bene. Alle Comunità montane tocca il grande privilegio della difesa di un mondo attraversato dai celti, latini, ispani, arabi, longobardi, tartari, che sempre rinacque ed affermò il suo primato di civiltà e cultura.

È vero che quei tempi appartengono alla storia e più ancora alla leggenda: ma i pronipoti dei pronipoti e così via sono ancora in montagna, sindaci di comuni carichi di storia e poveri di gente e di denaro per fare fronte ai problemi più elementari. Disposti ai sacrifici più grandi: ma quando incombe la sete e tutt'intorno al paese brucia la montagna, un tempo fertile, verde, piena di gente e di animali e quindi lontana da simili disastri, ebbene qualcosa occorre pure fare: opera di prevenzione, di risanamento poi. Fermiamoci al momento alla prevenzione: se alle Comunità montane viene affidato il compito della individuazione del sito ove creare l'invaso per la presa di acqua in caso di incendio, attorno a quella iniziativa altre ne possono sorgere: convogliare, guidare torrentelli disordinati e dispersivi che si caricano e si scaricano nel breve volgere di un temporale; utilizzare acque sorgive per rinforzare acquedotti, cisterne od altro utili all'uomo. Creare insomma una infrastruttura di importanza basilare sempre, con il bello o cattivo tempo, all'insegna della prevenzione e della stabilità.

Le strade forestali toccano al corpo delle foreste; ma il loro taglio, accompagnato da un esame dell'intero territorio anche non forestale, in accordo con le strutture tecniche delle Comunità, potrebbero aumentare di importanza e di valore.

Siamo in ritardo ma siamo ancora in tempo. Ora è stato deciso che le Comunità montane sono legislativamente indispensabili a formare il tessuto periferico e più disagevole del Paese. Il Ministero della Protezione Civile è lì per proteggere, e questo sarà possibile solo coinvolgendo a tutti i livelli le Comunità montane che sono pronte a svolgere anche i compiti più difficili e più delicati. Sono o no costruite sul tessuto più sano del paese: la montagna e l'Appennino? ■

I GHIACCIAI ITALIANI: UNA RICCHEZZA TRASCURATA

Sulle Alpi esistono circa 4.200 ghiacciai che occupano una superficie di quasi 3000 km². Oltre 1.000 unità, appartengono **all'Italia, compreso il Ghiacciaio del Calderone, l'unico degli Appen**nini; la loro superficie totale ammonta a circa 500 km², pari ad un seicentesimo del territorio nazionale (a titolo di confronto, si pensi che il Lago Maggiore ha un'area di 216 km²).

Apparentemente questa piccola parte di suolo italiano occupato dai ghiacci sembra ricoprire un ruolo del tutto marginale nei confronti delle attività umane, ma non è così.

I ghiacciai delle Alpi Italiane costituiscono infatti un enorme potenziale di acqua dolce, valuabile in circa 15 miliardi di m³, di importanza fondamentale per quanto riguarda la produzione di energia idroelettrica, l'approvvigionamento idrico per usi potabili e l'equilibrio idrologico dell'intera Pianura Padana. Questa considerazione riveste oggi un interessante particolare in relazione all'accrescersi dell'inquinamento delle fonti idriche tradizionali.

Anche il problema del cambiamento del clima a livello planetario è di estrema attualità. Tuttavia le ricerche relative alla quantificazione dell'effetto serra necessitano di ulteriori approfondimenti. I ghiacciai sono degli attendibilissimi indicatori climatici in quanto la loro dimensione è correlata alla variazione della temperatura e delle precipitazioni. La documentazione storica e l'analisi geomorfologica permettono di ricostruire l'evoluzione del clima terrestre per periodi nell'ordine delle migliaia di anni.

Non meno importante è il significato delle aree glaciali dal punto di vista dell'economia turistica ed ambientale. Si pensi all'enorme espansione dell'alpinismo e dell'escursionismo ed alla pratica dello sci estivo.

Ma esiste in italia un ente preposto allo studio ed al controllo degli apparati glaciali?



La Vedretta Pendente, nei ghiacciai delle Breonie, (Bacino Isarco-Adige). La foto, scattata da G. Franchi a quota 2801 il 1° settembre 1987, è tratta da « Geografia fisica e dinamica quaternaria » n. 11 (2) 1988, edita dal Comitato Glaciologico Italiano

Nel 1895, nasceva a Torino, in seno al Club Alpino Italiano, la Commissione Glaciologica, organo che aveva il compito di intraprendere sistematici studi sui ghiacciai Italiani.

Successivamente, nei primi anni del XX Secolo, tale istituzione veniva consolidata con la fondazione del Comitato Glaciologico Italiano, sodalizio senza fini di lucro, che concentrò le esperienze degli studiosi di glaciologia, geomorfologia e climatologia, coordinandone l'attività scientifica.

Il Comitato Giaciologico Italiano assunse il compito di organizzare regolari campagne glaciologiche per controllare le condizioni del 1006 ghiacciai italiani e provvedere alla loro catalogazione, promuovere ricerche finalizzate soprattutto allo sfruttamento delle risorse idroelettriche, nonché alla geofisica, geomorfologia, meteorologia, climatologia ed idrologia, e mantenere i contatti con le organizzazioni che in tutto il mondo si occupano di glaciologia e scienze affini.

Tale attività è stata riconosciuta a livello internazionale, in quanto l'Ente rappresneta il solo organismo ufficiale italiano preposto a tali ricerche.

Si cita in particolare la compilazione del Catasto dei Ghiacciai Italiani (1959), ed il successivo aggiornamento del 1987 nell'ambito della stesura del World Glacier Inventory, frutto della cooperazione IASH-UNESCO. I risultati dei rilevamenti annuali vengono inseriti nei volumi Fluctuations of Glaciers del PSFG (Permanent service on Fluctuations, of Glaciers), oltre che regolarmente pubblicati sulla rivista *« Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria »*.

L'archivio fotografico conserva migliaia di immagini che documentano

circa 2 secoli di evoluzione dei ghiacciai. La biblioteca comprende le pubblicazioni di tutti i principali istituti internazionali di ricerca glaciologica, compresi quelli sovietici e delle regioni polari.

Purtroppo, oggi, la prestigiosa istituzione corre il rischio di soccombere. Il graduale accrescersi delle spese di gestione e la mancanza di finanziamenti da parte dello Stato e degli Enti membri, limita fortemente il mantenimento dell'attività di ricerca. L'antica sede di Torino, ospitata a Palazzo Carignano è inagibile da oltre un anno. Le esigue risorse riescono a stento a permettere la pubblicazione dei risultati degli studi, mentre le indispensabili misurazioni condotte annualmente sui ghiacciai più importanti sono effettuate solo grazie al contributo volontario.

L'eventuale sospensione dei rilevamenti glaciologici interromperebbe una serie storica di enorme valore, oltre ad impedire l'invio dei dati alle organizzazioni internazionali.

All'appuntamento del 1992, saremo in grado di dimostrare all'Europa che prima di voler conquistare il ghiaccio antartico, abbiamo almeno conquistato quello di casa nostra? ■



Il ghiacciaio dei Forni, nel Gruppo dell'Ortles-Cevedale, al momento delle ultime rilevazioni non ha mostrato arretramenti significativi.
La foto è stata scattata da C. Smiraglia il 19 settembre 1987 dall'elicottero.
Si distinguono perfettamente la zona di confluenza delle tre colate, l'Isola Persa e le morene mediane.
Anche questa illustrazione è tratta dalla Rivista prima citata, edita dal Comitato Glaciologico Italiano con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Il Comitato ha sede presso il Diipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino

DIFESA VALANGHE: ESPERIENZE INTERNAZIONALI A CONFRONTO IN VENETO

Cartografia dinamica delle valanghe, sintesi di difesa delle zone « *a rischio* », normativa e pianificazione territoriale. Sono questi gli argomenti centrali sui quali si sono confrontati ad Arabba (Belluno) tecnici ed esperti di Italia, Svizzera, Austria, Norvegia, Unione Sovietica e Nuova Zelanda che hanno partecipato al convegno dal titolo « *Valanghe e pianificazione del territorio montano* », organizzato dalla Regione del Veneto.

Si è trattato di un'iniziativa pressoché unica in Italia, con la quale sono state messe per la prima volta organicamente a confronto le diverse esperienze nel settore, con l'obiettivo di costituire una base di proposte per modificare ed attualizzare un quadro normativo, che da questo punto di vista, è giudicato in certe parti lacunoso e comunque privo del necessario coordinamento.

Su questa necessità si è incentrato anche l'intervento dell'assessore regionale all'agricoltura ed economia montana Bissoli, che ha aperto i lavori. « *In montagna* — ha sottolineato — *i concetti di tutela e valorizzazione del territorio vanno considerati in stretto collegamento con la presenza dell'uomo, cui bisogna garantire condizioni di vista e occasioni di sviluppo economico sempre migliori. In quest'ambito, la sicurezza riveste un ruolo primario e per sicurezza s'intende soprattutto buoni sistemi di difesa da questi eventi catastrofici* ».

Ricordando la preziosa opera del centro regionale antivalanghe che ha sede proprio ad Arabba, Bissoli ha sostenuto l'esigenza che le attività delle varie strutture operanti nel settore non solo in Veneto trovino una rispondenza legislativa puntuale a livello nazionale.

« *Tale risposta* — ha detto *non può che essere una legge quadro, alla quale si può arrivare attraverso tre fasi principali: la realizzazione di cartografie tematiche sulle valanghe ed il conseguente intervento di pianificazione, il potenziamento delle conoscenze sui sistemi di difesa basato sulle esperienze di gestione attiva; la codificazione chiara e funzionale degli aspetti preventivi e delle tecniche di intervento operativo all'interno di una normativa organica* ». Bissoli si è detto certo che il bagaglio di reciproche conoscenze messe a disposizione da questo convegno potrà costituire un validissimo spunto di elevato contenuto per il legislatore.

Rivolgendosi alla gente della montagna veneta, l'Assessore ha infine assicurato l'impegno della Regione ad operare per la difesa ambientale di questo prezioso territorio e nel contempo per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività produttive, con particolare riferimento al turismo, agricoltura ed artigianato, i tre elementi cardine di tutto il sistema economico montano.

Mario Chianale

TERRITORIO E GEOLOGO: UNA SITUAZIONE E UNA FUNZIONE

A colloquio col Presidente dell'ordine dei geologi dr Luciano Broili

Il Congresso dei geologi d'Italia si è tenuto a Roma dal 25 al 27 ottobre. L'esame conseguente sullo stato del suolo è stato puntuale nel voler rendere ancora più incisiva l'azione fin qui condotta « *per contrastare i tentativi di aggirare i geologi quando, invece, la loro opera è determinante per scongiurare il pericolo, trascurato per cupidigia, di edificare grandi opere pubbliche là dove esse non debbono essere ubicate per proibitive condizioni del sottosuolo* » o per la particolare orografia dei luoghi. Sulla figura del professionista si è ribadito che il geologo deve rimanere al di sopra di ogni interesse di parte e sollecitare ogni azione politica per la difesa del territorio.

Questi ed altri argomenti abbiamo voluto valutare col Presidente dell'ordine dr Luciano Broili.

— Il titolo del vostro recente Congresso aveva un tema impegnativo: nuove frontiere, professionalità, una diversa dimensione; cosa è emerso dal dibattito?

« Molti sono i campi nuovi o già noti ma da affrontarsi in modo e prospettive nuove, focalizzati dagli appunti congressuali. Riteniamo comunque che dominanti siano le prospettive nelle problematiche ambientali riguardanti l'uso, la tutela ed il recupero dell'ambiente. La valutazione dell'impatto ambientale, gli apporti del geologo nella pianificazione urbanistica e territoriale e nella tutela e recupero dei beni culturali. Particolare importanza in prospettiva potrà avere l'intervento del geologo nell'utilizzo sempre più diffuso del sottosuolo specie urbano quale sede di strutture e infrastrutture.

Il Congresso ha infine riconfermato il ruolo decisivo del geologo nei problemi geoidrologici riguardanti la ricerca idrica e lo studio dei corpi idrici, lo sfruttamento delle risorse idriche e la loro tutela, ed in generale l'intervento del geologo con le nuove problematiche connesse con una urgentissima, nuova politica (geologica) delle acque, politica non più procrastinabile visti i gravissimi problemi che incombono sul Paese.

Il Congresso ha inoltre sottolineato l'esigenza di un approccio ai problemi tecnici sempre più inter e multi disciplinari, connessi con l'esigenza di una adeguata crescita culturale a carico di tutte le professionalità concorrenti e ciò anche in vista delle prossime scadenze europee ».

— La recente legge sul suolo ha avuto una genesi controversa e sembra, secondo alcuni, di difficoltosa applicazione: qual è il giudizio dei geologi?

« La legge 183/89 è sicuramente complessa anche perché riflette la tendenza ad esasperare sempre più l'articolazione degli aspetti burocratici e politici.

Riteniamo tuttavia che essa sia uno strumento potenzialmente decisivo per una nuova politica mirata alla tutela del territorio ed alla salvaguardia dal rischio geologico. Questa legge (da noi sollecitata da oltre 20 anni!) va ad aggiungersi ad altri strumenti legislativi nazionali già operanti in campo geologico-tecnico e di grande importanza per una corretta gestione dei problemi del territorio e ad una vasta legislazione e normativa regionale di non minore significato. Le leggi dunque ci sono: indispensabile è che vengano rispettate ed applicate, circostanza questa che richiede anche una crescita di sensibilità e di matura responsabilità nei cittadini e nei pubblici amministratori.

Per la legge 183 bisogna attivarsi per iniziarne l'applicazione (piani di bacino) evitando che certe sue complessità divengano una buona scusa per relegarla nei cassetti ».

— Il Ministro per l'Ambiente, Ruffolo, è venuto al vostro Congresso e vi ha detto, fra l'altro, che per la prevenzione la somma stanziata è di 50 miliardi a fronte di 7.000 per il ripristino idro-geologico; come imposterebbe una azione di prevenzione che non abbia come risultato frane e disastri ricorrenti; in altre parole come suggerirebbe una politica del territorio?

« Politica di prevenzione:

— Deve innanzitutto, come premessa, basarsi su una onesta convinzione (filosofia e volontà) di operare in questa direzione. Il monito va ai politici-amministratori.

— deve inoltre formarsi una mentalità tecnico-amministrativa per un intervento metodico (di cultura) per il quale spesso non servono i sussidi (sempre miseri) del Governo. (Prevenzione idrogeologica ma anche evitare di gettare rifiuti nei tombini di scarico delle acque piovane!).

Indirizzi importanti nella politica di prevenzione sono:

— una progettazione urbanistica e territoriale con forte e preventivo intervento geologico (oggi ancora marginale e subordinato). Ciò non per una politica vincolistica ma per un costruttivo e corretto uso dei suoli e delle risorse (idriche, ambientali, paesistiche, economiche, etc.).

— una nuova aggiornata conoscenza dello stato del dissesto in atto e potenziale con impegno suddiviso per gerarchie di competenza. (Stato, Regioni, Province, Comunità, etc.). Esiste già una grandissima documentazione scoordinata e disomogenea. Si deve puntare su una banca dati e classificazione della pericolosità e rischio per una individuazione della scala delle priorità di intervento in relazione alle difficoltà e ai finanziamenti. I geologi possono dare un fondamentale contributo sia a livello di professionalità pubbliche che di liberi professionisti per conseguire gli

scopi in tempi ragionevoli in coordinamento con il servizio geologico dello Stato ed i servizi regionali.

Un salto di qualità fondamentale nella politica di prevenzione si può ottenere sostenendo la completa, capillare applicazione del D.M. 11/3/88 in tutto il territorio italiano nel cui ambito va valorizzata appieno la geologia e la professionalità del geologo come del resto previsto dalla legge e scongiurando il pericolo che il decreto subisca interpretazioni riduttive in contenuti e competenze come si è tentato recentemente di fare (Parere Cons. Sup. LL.PP.) »

— Se il geologo deve essere un protagonista nell'immediato futuro, quale funzione dovrebbe svolgere sia come professionista che funzionario di ente pubblico?

« Funzione del geologo.
Tra le sue molte competenze che si sono già delineate, il geologo deve saper proporre il modello geologico di riferimento in campo tecnico, modello dal quale deve partire l'approccio multi ed inter disciplinare alle problematiche geonaturali. Il modello geologico corrisponde alla focalizzazione della complessa realtà geologica (inaccessibile ai non geologi) entro una proposizione semplificata ma rigorosa, essenziale ma completa e comprensibile a tutti i livelli tecnici, pianificatori, economici e ad uso dell'intera società.

L'elaborazione del modello geologico è, e non può che essere, ruolo e competenza esclusiva del geologo e rappresenta la sua funzione tecnico-sociale e professionale più qualificante.

Dalla completezza ed esattezza del modello geologico proposto dipende la risposta immediata e futura dell'ambiente alle sollecitazioni naturali ed antropiche. Da esso in definitiva dipendono le speranze per un più armonico e compatibile rapporto uomo ambiente e la sicurezza stessa della vita umana ».

— Con l'approvazione della legge 142 sulle autonomie locali la Comunità montana viene ad assumere una definizione anche nei compiti: quale potrebbe essere il ruolo del geologo alla luce del dibattito del congresso, atteso che già alcune Comunità sono dotate di questa figura professionale?

« Nelle Comunità montane il geologo deve:
essere investito di reale autonomia e responsabile priorità in tutto il campo dei problemi pregressi, in atto ed in prospettiva per quelli che riguardano l'equilibrio geologico del comprensorio di competenza. Quindi deve svolgere attività:
— nel riconoscimento e classificazione dei processi geologici e geoidrologici
— nella previsione di piani di monitoraggio
— nella previsione di progetti di recupero e di tutela

Inoltre deve operare per:
— la valutazione generale e classificazione delle condizioni di pericolosità insite nel territorio
— la vigilanza sulla applicazione di leggi e normative in un contesto multidisciplinare
— l'attivazione di interventi specialistici qualificati e per il coordinamento e l'utilizzo degli stessi.

Va ribadita la necessità che si stabilisca uno stretto coordinamento e collaborazione anche in campo normativo tra funzionari pubblici e liberi professionisti ».

INDENNITA' DI FUNZIONE AL PERSONALE DIRIGENZIALE

Le indicazioni dell'UNCEM

Il nuovo contratto di lavoro per il comparto Enti Locali, approvato con D.P.R. n. 333, in data 3.8.1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270, dd. 19.11.1990, suppl. n. 72, con una validità triennale 1.1.1988-31.12.1990, disciplina al Capo VIII, artt. 38-40, gli istituti riguardanti la Dirigenza.

In particolare l'art. 38 del D.P.R. definisce la corresponsione ai dirigenti di una idennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali.

Si tratta di un nuovo criterio retributivo che, entrando in vigore dal 1.10.1990, assorbe le precedenti indennità di presenza e coordinamento rispettivamente previste dal 1° comma, lettere *d)* ed *e)*, dell'art. 34 del D.P.R. n. 268/87.

L'inquadramento economico dei Dirigenti presenti nelle Comunità montane di tipo 2, Segretari e Dirigenti dell'Ufficio di Piano e dei Servizi Tecnici, avviene dunque in base al combinato disposto degli artt. 38, 43 e 44 del nuovo contratto di lavoro.

Le previsioni degli artt. 43 e 44 esprimono analiticamente per la prima qualifica dirigenziale le retribuzioni stipendiali ed individuali di anzianità, mentre diversamente si propone l'applicazione dell'art. 38.

L'art. 43 infatti stabilisce in L. 25.211.000 il valore stipendiale annuo lordo per la prima qualifica dirigenziale, conglobante: la quota di indennità integrativa speciale di L. 1.081.000 annue lorde, l'importo di L. 2.100.000 annue integrativo del trattamento tabellare ex art. 33, 3° comma del D.P.R. n. 268/87 e l'importo di L. 3.000.000 per 12 mesi quale indennità di direzione di struttura ex art. 34, 1° comma, lettera *c)* del citato 268.

L'art. 44 incrementa la retribuzione individuale di anzianità, a far data dal 1.1.1989, di un importo annuo lordo di L. 672.000 a seconda i casi ivi previsti.

Dal 1.10.1990, come si ricordava poc'anzi, il nuovo stipendio annuo lordo sarà costituito dall'importo tabellare di L. 25.211.000 cui si aggiungerà l'indennità di funzione ex art. 38 ed il maturato economico individuale di anzianità.

La misura dell'indennità di funzione viene determinata in base a parametri di riferimento ed a criteri individuativi dei coefficienti percentuali riferiti alle diverse funzioni svolte dagli interessati, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

a) coordinamento delle attività di direzione;
b) direzione di struttura;
c) direzione di progetto;
d) attività di studio, di consulenza propositiva, di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi istituzionali;
e) carico di lavoro relativo all'incarico conferito.

L'indennità è dunque connessa all'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione ai parametri di riferimento previsti dal 1° e 4° comma dell'art. 38.

La scala graduale dei coefficienti varia da 0,1 ad 1 ed è commisurata sullo stipendio iniziale della 1ª qualifica dirigenziale pari a L. 25.211.000 annue.

La particolare natura dell'indennità riferisce ora la propria « *ratio* » alle previsioni riservate al Segretario ed ai Dirigenti dell'ente locale dagli artt. 51 e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e fondati sui seguenti assunti:

— l'organizzazione del lavoro, riprendendo gli ultimi orientamenti in materia di P.I., si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, ispirandosi ai principi della professionalità e della responsabilità;
— la distinzione tra responsabilità politico-amministrativa spettante agli organi elettivi, esplicitantesi nelle attività di indirizzo, direzione e controllo e quella gestionale-amministrativa attribuita ai Dirigenti, individuati quali organi burocratici, che rispondono direttamente dell'attuazione degli obiettivi nonché dell'efficienza e della correttezza dell'azione amministrativa.

L'autonomia operativa dei Dirigenti coilegata al principio di responsabilità funzionale, verificata sui risultati, costituisce il meccanismo auto-

COPERTURA ONERI CONTRATTUALI COMPARTO SANITÀ

La G.U. n. 266 del 14 novembre ha pubblicato il D.L. 13/11/90, n. 326, relativo alle disposizioni per garantire l'attuazione dei rinnovi contrattuali 1988-90, con particolare riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, delle Regioni a statuto ordinario e del comparto della ricerca e sperimentazione.

Per quanto attiene alla Sanità, i trasferimenti statali per il concorso al finanziamento degli oneri contrattuali del triennio 1988-90 ammontano a L. 906 miliardi per l'anno 1990 e L. 5.959 miliardi a far data dal 1991, a favore degli Enti interessati, da attribuirsi con le medesime modalità del Fondo sanitario nazionale.

Gli importi indicati sono al netto dei trasferimenti già autorizzati con il decreto-legge n. 264/90, concernente la corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale sopra considerato.

M.B.

matico per la traduzione in termini operativi degli obiettivi dell'Ente e si estrinseca in una attribuzione piena ed esclusiva di capacità organizzativa e decisionale sui temi demandati alla loro competenza.

La portata dei compiti attribuibili ai Dirigenti, quali organi atipici coerentemente con la separazione tra responsabilità politica e gestionale, può rappresentarsi come segue, avuto riguardo alle dimensioni istituzionali delle Comunità montane e distinguendo comunque tra la figura del Segretario dell'Ente e quella dei Dirigenti tecnici:

a) **Segretario**
Svolge compiti di alta direzione e di coordinamento, sovrintendendo allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei responsabili di servizio, mediante attribuzioni esplicantesi in attività di gestione amministrativa, di consulenza, di verifica e vigilanza, di legalità e garanzia, nonché di diretto supporto dell'azione degli organi elettivi.

b) **Dirigente tecnico**
Ha la direzione degli uffici e dei servizi di competenza, con tutti i compiti connessi e relativi che comprendono anche l'adozione di atti impegnativi verso l'esterno per l'amministrazione, purché non riservati agli organi elettivi o al Segretario.

In particolare gli spetta la presidenza delle Commissioni di gara e di Concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, nonché la stipulazione dei contratti.

L'applicazione del nuovo istituto retributivo deve dunque misurarsi con il quadro succintamente descritto, considerando che l'indennità di funzione è strettamente correlata:

— al rapporto diretto tra la singola amministrazione ed i propri dirigenti, aprendo tra le parti una relazione fondata fisiologicamente sull'importanza delle funzioni svolte dal Dirigente per l'attività istituzionale dell'Ente;
— alla determinazione di un apposito provvedimento, da parte dell'organo collegiale competente, che definisca in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi;
— al diretto confronto tra l'Amministrazione ed i Dirigenti, risultando la materia sottratta alla concertazione sindacale di livello aziendale e residuando esclusivamente l'obbligo di informare le OO.SS., circa le determinazioni in merito.

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: *Determinazione dei criteri disciplinanti l'attribuzione dell'indennità di funzione ai Dirigenti.*

RICHIAMATO l'art. 38 dell'Accordo di lavoro triennale 1.1.1988-31.12.1990, per i dipendenti degli Enti Locali, così come ripreso dal D.P.R. 30.08.1990, n. 333, determinante l'indennità di funzione da corrispondere al personale dirigente con decorrenza inderogabile dal 1.10.1990;

VISTA la relazione in materia, allegata al presente atto deliberativo, che individua l'ambito positivo di applicazione della predetta indennità di funzione, precisando criteri e modalità cui le Amministrazioni interessate debbono attenersi per la determinazione dei criteri parametrici disciplinanti la definizione e l'attribuzione della citata indennità;

CONSIDERATO che la Comunità montana ...... appartenente alla tipologia 2, annovera nel proprio organico, approvato con la deliberazione ...... la presenza di n. ...... figure dirigenziali, già inquadrate nella 1ª qualifica dirigenziale con deliberazione ......, ai sensi del D.P.R. n. 347/83 o 268/87;

CONSIDERATA altresì l'opportunità di procedere all'attribuzione dell'indennità di funzione per le figure dirigenziali summenzionate secondo i criteri sottoindicati:

— l'indennità, commisurata sullo stipendio iniziale di L. 25.211.000, verrà corrisposta in base al possesso da parte degli interessati dei requisiti indicati rispettivamente nella scala parametrica dei coefficienti, variante da 0,1 ad 1, di cui all'art. 38, 1° e 4° comma, del D.P.R. n. 333/90;
— i coefficienti per la determinazione delle indennità di funzione vengono distinti in tre gruppi parametrici con l'indicazione del valore percentuale attribuito a ciascuno di essi:
  a) coordinamento delle attività di direzione ed importanza della direzione delle strutture o dei progetti 0,4;
  b) rilevanza delle attività di studio, consulenza propositiva e ricerca, vigilanza e ispezione, assistenza agli Organi istituzionali ... 0,3;
  c) disponibilità richiesta in relazione all'incarico definito in base al carico di lavoro relativo al medesimo 0,3;
— Il possesso dei requisiti indicati nei tre gruppi parametrici deve essere obiettivamente rilevato, per ciascuna figura dirigenziale, secondo le seguenti, rispettive risultanze:

GRUPPO A
Il coordinamento delle attività di direzione e l'importanza della direzione delle strutture devono riferire alla responsabilità operativa di almeno due settori dell'Ente. L'importanza dei progetti affidati alla responsabilità dei dirigenti verrà valutata in relazione alla mole degli investimenti ed alla complessità e delicatezza delle procedure che riguardano i progetti medesimi.

GRUPPO B
La rilevanza delle attività di studio, la consulenza propositiva, la ricerca, la vigilanza ed ispezione e l'assistenza agli Organi potranno essere provate dalla documentazione scritta inerente l'attività degli Uffici e degli Organi, nonché da eventuali pubblicazioni nelle materie professionali e dagli atti ufficiali dell'Amministrazione, ivi comprese le manifestazioni collegiali di volontà.

GRUPPO C
La disponibilità richiesta in relazione all'incarico potrà essere rilevata sia dalle condizioni soggettive che oggettive imposte dall'esercizio del medesimo;

CON VOTI ......

DELIBERA

— di approvare i criteri disciplinari per l'attribuzione dell'indennità di funzione ai dirigenti ex art. 38 del D.P.R. n. 333/90, secondo i modi e le forme illustrati in premessa.

Si ritiene utile allo scopo, conseguendo comunque all'esigenza di rispettare i principi di omogeneità, trasparenza, obiettività e valorizzazione dei profili professionali stabiliti dalla Legge quadro sul pubblico impiego, indicare alle delegazioni regionali ed agli Organi regionali di controllo il quadro di riferimento per la determinazione della indennità di funzione.

L'ambito oggettivo di applicazione appare caratterizzato da tre aspetti interagenti tra loro:

a) l'organizzazione del lavoro ex art. 14 D.P.R. 347/83 ed art. 10 D.P.R. n. 267/87, così come recepita nei rispettivi R.O. e P.O. degli enti;
b) i parametri funzionali distinti nei gruppi indicati al 1° e 4° comma dell'art. 38 del nuovo accordo di lavoro;
c) i valori percentuali da assegnare a ciascun gruppo parametrico nella scala da 0,1 a 1.

L'aspetto sub *a)* esprime oggettivamente la complessità dell'apparato burocratico dell'Ente, articolato secondo aree omogenee di attività in: settori, servizi, unità operative ed uffici.

Tale assetto fornisce: 1) l'elemento obiettivo sul quale misurare l'effettiva esigenza del coordinamento del personale e delle strutture, nonché delle iniziative e dei programmi di particolare rilievo; 2) il tessuto base al quale riferire l'attuazione degli obiettivi mediante la costituzione di appositi organismi di staff secondo i criteri valorizzativi della professionalità e della produttività dell'azione amministrativa.

L'impianto organico dell'Ente, accompagnato dalle risultanze degli esercizi finanziari, appare dunque l'immagine speculare sulla quale misurare l'obiettiva esigenza di attribuire ai Dirigenti il coordinamento delle attività in relazione all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli progetti.

L'aspetto sub *b)* consente di rilevare quali parametri siano riferibili ai Dirigenti, avuto riguardo alle responsabilità di esercizio che vengono loro attribuite sia nel rapporto con gli Uffici sia in quello con gli Organi.

L'aspetto sub *c)* rappresenta il valore percentuale da correlare ai gruppi parametrici per poter determinare, in base a quelli attribuibili a ciascun Dirigente, l'importo annuale dell'indennità di funzione spettantegli.

Sul piano operativo dunque la determinazione e l'attribuzione dell'indennità di funzione ai dirigenti delle Comunità montane, potrà seguire la prassi sottoindicata:

— adozione di deliberazione disciplinante la materia e fondata sui principi e sui criteri precedentemente illustrati;
— determinazione ed attribuzione dell'indennità di funzione ai dirigenti, sulla base del quadro parametrico disciplinare, avuto riguardo alle responsabilità di esercizio affidategli, al profilo professionale ed alla disponibilità richiesta.

Si ritiene opportuno fornire sin d'ora lo schema deliberativo disciplinare per l'applicazione dell'indennità di funzione alle figure dirigenziali nell'intento di uniformare in maniera oggettiva le determinazioni in merito delle Amministrazioni e consentire per quanto possibile una applicazione omogenea dell'accordo di lavoro sul territorio nazionale. ■

FIERAGRICOLA DI VERONA:

Impareggiabile occasione di progresso

La Fiera Internazionale dell'agricoltura e della zootecnia di Verona rappresenta la punta di diamante dell'economia agricola nazionale, il momento nel quale confluiscono i problemi e le aspirazioni del settore, la vetrina che raccoglie il meglio della tecnologia e le soluzioni innovative più in linea con le richieste della società e del mercato. Per questo, da quasi un secolo, è considerato l'appuntamento per eccellenza del primario italiano; qui si misurano le potenzialità del settore, in un confronto diretto con le altre realtà agricole mondiali.

Per la 93ª edizione — in programma alla Fiera di Verona dal 10 al 17 marzo 1991 — la manifestazione si annuncia ancora più completa sotto il profilo espositivo, migliorata nella struttura organizzativa, ancor più ricca di iniziative convegnistiche rispetto al già vasto panorama di incontri che ha caratterizzato gli ultimi anni. Del resto l'evoluzione economica generale, l'aprirsi di nuovi orizzonti nei mercati internazionali, l'ormai imminente attuazione della libera circolazione all'interno della Comunità, l'avvento delle biotecnologie e la nuova sensibilità ecologica impongono un'attenzione specifica per reggere l'impatto con il futuro. È il momento di operare scelte importanti in modo da salvaguardare la produttività, intesa in termini quantitativi e qualitativi ma anche di remuneratività per gli imprenditori.

Di queste trasformazioni Fieragricola è l'interprete puntuale grazie ad un panorama espositivo che non conosce confini. Nel 1990 gli espositori furono 2.212, di cui 325 esteri in rappresentanza di 27 Paesi, su una superficie di 300 mila mq. Per il 1991 c'è già la conferma dei Paesi dell'area occidentale, cui si è aggiunta quella di altre Nazioni, Unione Sovietica e R.P. di Cina in prima fila, tutte protese a ricercare spunti da trasferire poi nelle singole realtà.

Le tematiche della rassegna infatti spaziano liberamente dalla situazione interna ai rapporti internazionali, ai collegamenti Nord-Sud e Est-Ovest. Verona ha sottolineato con particolare incisività la necessità di sostenere le economie in via di sviluppo e quelle che si affacciano con grandi speranze nell'economia di mercato. Di grande rilievo in tale contesto il convegno internazionale che vedrà la partecipazione di tutti i Paesi dell'Est, accanto ai massimi rappresentanti della Comunità Europea. L'obiettivo è quello di definire i termini di collaborazione e di interscambio per favorire uno sviluppo il più possibile equilibrato. Tutto questo senza dimenticare l'agricoltura latino-americana e quella africana.

Tra le novità della rassegna, che propone il 44° Salone della macchina agricola, il 23° Salone delle tecniche nuove, il 4° Salone dell'informatica in agricoltura e il 3° Salone dell'agricoltura biologica, va ricordato il primo Salone delle novità tecnologiche (occasione per ribadire l'importanza decisiva delle innovazioni in agricoltura), le manifestazioni zootecniche per celebrare il trentennale delle razze bianche in collaborazione con l'Anabic, la convegnistica. Da sottolineare la disponibilità del nuovo megapadiglione di 37 mila mq. che consentirà una migliore dislocazione, una maggiore funzionalità e servizi sempre più efficienti.

MECCANIZZAZIONE IN AGRICOLTURA

Il Decreto ministeriale per l'innovazione e lo sviluppo

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Decreto 28 maggio 1990, n. 351

Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29/11/90 è apparso il decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 28/5/90 n. 351, riguardante il Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola, che qui pubblichiamo.

Il provvedimento è particolarmente importante, in quanto consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, nonché alle imprese che lavorano per conto terzi, di beneficiare di contributi finanziari, a valere sulla legge n. 752/86, per l'adeguamento tecnologico del macchinario agricolo.

Sottolineiamo altresì che l'ultimo comma dell'art. 2 del Regolamento in esame stabilisce che in ogni caso tali contributi debbono essere messi prioritariamente a disposizione a favore degli imprenditori agricoli dei territori di collina e di montagna.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il programma quadro del piano agricolo nazionale, approvato dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA) il 1° agosto 1985;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *c)*, che ammette, tra l'altro, al finanziamento azioni dirette all'innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 3 marzo 1987, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 1987, con il quale sono state disciplinate le iniziative da intraprendere per incentivare l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola ed è stata ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 102 miliardi relativa al 1986;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 20 novembre 1987, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 1987, che introduce alcune modifiche alla normativa recata dal citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 3 marzo 1987, al fine di rendere l'articolazione delle misure ivi contenute più idonea alle esigenze di intervento e ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 1000 miliardi relativa al 1987;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 14 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 10 novembre 1988, con il quale è stata ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 36 miliardi relativa all'anno 1988.

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 2 maggio 1989 ed in particolare l'allegato C/1, lettera *c)*, che destina, per lo stesso anno 1989, lo stanziamento complessivo di lire 60 miliardi per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

Considerato che in armonia con le linee del suddetto programma quadro del piano agricolo nazionale è opportuno procedere ulteriormente all'adeguamento tecnologico del macchinario agricolo ed alla riduzione dei costi di produzione dell'agricoltura perseguendo l'obiettivo del risparmio energetico, della polivalenza di impiego, della eliminazione dei mezzi insicuri, della diminuzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, nonché del miglioramento del comfort e dell'ergonomia;

Considerato che l'art. 8 del citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 3 marzo 1987 ha previsto la costituzione di una commissione consultiva permanente per la meccanizzazione agricola che deve identificare le macchine, le attrezzature e l'impiantistica costituenti novità tecnica o di nuova introduzione a livello di territorio, con il compito di fornire periodicamente l'elenco all'amministrazione;

Considerata la circolare ministeriale del 7 ottobre 1987 che reca una prima dettagliata elencazione delle varie categorie di macchine, attrezzature ed impiantistica riconosciute innovative;

Considerata la circolare ministeriale del 6 febbraio 1989, che modifica ed aggiorna tale elencazione;

Considerato che, sulla base anche del contributo propositivo recato dalla citata commissione consultiva, occorre procedere ad una parziale modifica della normativa recata dai citati decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 3 marzo 1987, del 20 novembre 1987 e del 14 otto-

bre 1988;

Ritenuto di procedere alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 58 miliardi, stanziata ai sensi della delibera CIPE del 2 maggio 1989, destinata all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione agricola ed alla sostituzione delle macchine;

Udito il parere dal Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 19 aprile 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 11435 del 18 maggio 1990;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al fine di realizzare le azioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, della legge 8 novembre 1986, n. 752, lo stanziamento di lire 58 miliardi destinato, ai sensi della delibera CIPE del 2 maggio 1989, all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione agricola ed alla sostituzione delle macchine, è ripartito fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con separato provvedimento definito d'intesa con le regioni.

Art. 2

1. Per realizzare le finalità di cui al precedente articolo le regioni e le province autonome erogano contributi finanziari agli imprenditori agricoli, singoli o associati ed alle imprese che lavorano per conto terzi.

2. Detti contributi, rapportati al prezzo di acquisto al netto di IVA, possono essere concessi:
in conto capitale, in caso di acquisto;
in conto canoni, in caso di locazione finanziaria.

3. I contributi sono erogabili nel limite massimo dell'entità percentuale prevista dalla normativa comunitaria.

4. Nell'ambito della ripartizione di cui al precedente articolo, ciascuna regione e provincia autonoma, nella redazione dei programmi di intervento, può stabilire priorità in rapporto alle esigenze di sviluppo della meccanizzazione e può differenziare l'entità dei contributi da erogare per tener conto di particolari situazioni economico-agrarie e di struttura del proprio territorio.

5. **Devono essere in ogni caso privilegiati gli imprenditori agricoli di collina e di montagna** e le operazioni di sostituzione delle macchine più vecchie.

PREMI «STAMPA AGRICOLA» NEL SEGNO DELL'EUROPA

« Nel segno dell'Europa » sono stati consegnati, nella IX edizione, i riconoscimenti del PREMIO INTERNAZIONALE DELLA STAMPA AGRICOLA in un simpatico incontro svoltosi a Roma il 15 novembre scorso.

Il Premio, istituito nel 1969, vuole essere un riconoscimento dei giornalisti agricoli italiani a coloro che, operando nel campo della scienza, della politica, della economia e della comunicazione, hanno validamente contribuito allo sviluppo dell'agricoltura, alla soluzione dei complessi problemi dell'alimentazione, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

L'attenzione della UNAGA, espressa in una apposita Commissione composta da membri della sua Giunta Esecutiva e presieduta da Flavio Siddi, si è soffermata con particolare attenzione su quanti hanno concorso in misura significativa alla valorizzazione delle istituzioni comunitarie ed all'affermazione tra tutti i popoli dell'ideale europeo. Sponzorizzato dal Monte dei Paschi di Siena il Premio è consistito nella consegna di un artistico *'albero coppa'*, opera dello scultore Aldo Caron, da parte del Ministro dell'Agricoltura prof. Vito Saccomandi.

I premiati:

Frans Andriessen
Vicepresidente della Commissione CEE, responsabile dei rapporti esterni

Marie Claude Vayssade
Presidente dell'Intergruppo Economia Sociale del Parlamento Europeo

Alban Van Lancker
Segretario gen. del Com. Scientifico della conferenza Europea per l'Agricoltura, l'Ambiente e la Zootecnia

Giuseppe Gioia
Presidente della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana

Gianni Pasquarelli
Direttore Generale della RAI - Radiotelevisione Italiana

Francesca Colombini Cinelli
titolare della Fattoria dei Barbi e del Casato, Montalcino

Calogero Mannino
Deputato al Parlamento, già ministro dell'Agricoltura e Foreste, Presidente di turno del Consiglio Agricolo della CEE.

Art. 3

1. Il contributo di cui al precedente art. 2, è concedibile per la realizzazione di operazioni dirette:

a) all'acquisto o locazione finanziaria delle macchine, attrezzature ed impiantistica agricola riconosciute innovative;

b) all'acquisto o locazione finanziaria di trattrici, contro rottamazione amministrativa di trattici vecchie e/o obsolete: in tal caso, la spesa massima da ammettere a contributo per beneficiario non può superare, nel periodo di operatività della legge n. 752/86, i 200 milioni di lire per imprenditore singolo ed i 500 milioni di lire per imprenditori associati ed imprese che lavorano per conto terzi;

c) all'acquisto o locazione finanziaria di mietitrebbiatrici e di altre macchine semoventi per la raccolta dei prodotti agricoli: in tal caso, la spesa massima da ammettere a contributo per beneficiario non può superare, nel periodo di operatività della citata legge n. 752/86, i 300 milioni di lire per imprenditore singolo ed i 600 milioni di lire per imprenditori associati ed imprese che lavorano per conto terzi;

d) all'acquisto o locazione finanziaria di motocoltivatori, motoagricole e motozappatrici.

Art. 4

1. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *b)*, del precedente articolo, si indicano le percentuali di contributo che possono essere concesse:

a) in caso di acquisto di una trattrice di tipo tradizionale, a seguito della rottamazione di una macchina dello stesso tipo vecchia e/o obsoleta, si eroga il contributo del 20%;

b) in caso di acquisto di una trattrice di tipo innovativo, a seguito della rottamazione di una trattrice vecchia e/o obsoleta, si eroga il contributo del 40%.

2. Per essere considerata innovativa una trattrice deve possedere al-

meno quattro dei seguenti requisiti:

1) cabina ad aria filtrata, insonorizzata a norma CEE;

2) frenatura integrale o frenatura mista-automatica del treno;

3) dispositivi elettronici multifunzionali di controllo attivo e/o dispositivi ausiliari di comando a distanza;

4) guida reversibile ed inversori di marcia;

5) presa di potenza e sollevatore anteriori;

6) dispositivi o pneumatici atti a ridurre il compattamento del terreno;

7) consumo specifico minore od uguale a 250 g/kWh (verifica alla prova di due ore);

8) dispositivo di cambio marcia sotto carico;

9) comando idraulico servoassistito per il controllo direzionale della marcia dei trattori cingolati;

10) catenarie lubrificate per mezzi cingolati.

Art. 5

1. Nell'ambito della ripartizione di cui al precedente art. 3, ciascuna regione e provincia autonoma impiega, per l'intervento di sostituzione di macchine, una quota non superiore al 60% del finanziamento assegnato, riservando la parte rimanente alle macchine innovative e può stabilire priorità in rapporto alle proprie esigenze nella redazione dei piani di intervento.

Art. 6

1. Per accedere ai contributi relativi alle sostituzioni, il richiedente dovrà dimostrare al competente ufficio regionale le proprietà e l'età della macchina da rottamare mediante consegna del libretto di circolazione e della targa o, in mancanza di questi, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai fini successori. Le operazioni di rottamazione devono riguardare macchine con anzianità minima di 15 anni per le trattrici e di 10 anni per le mietitrebbiatrici e le altre macchine semoventi per la raccolta dei prodotti agricoli.

2. Dalla documentazione esibita dovrà risultare che la macchina da sostituire è di proprietà dei richiedente da almeno 3 anni.

3. Il beneficiario dovrà impegnarsi con dichiarazione scritta a non vendere la macchina acquistata o a non fare cessare la locazione della macchina locata per un periodo non inferiore a 5 anni decorrente dalla data di acquisto o locazione finanziaria della macchina medesima.

4. Se la vendita o la cessazione della locazione intervengono prima dei cinque anni stabiliti e sono causate da valide ed obiettive ragioni, la regione competente stabilisce una riduzione proporzionale del contributo erogato ed il beneficiario restituisce alla regione medesima le maggiori somme percepite.

5. Il pagamento del contributo è subordinato all'esibizione di regolare fattura quietanzata, attestante l'avvenuto acquisto della nuova macchina, o del contratto di locazione finanziaria.

6. Per accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, successivamente, il rispetto da parte dei beneficiari delle disposizioni che regolano gli interventi del presente decreto, le regioni e le province autonome dispongono l'effettuazione di controlli a campione.

Art. 7

1. La commissione consultiva permanente di cui all'art. 8 del citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 3 marzo 1987 potrà anche individuare speciali macchine di carattere dimostrativo da destinare, in via sperimentale e su segnalazione delle regioni e delle province autonome interessate, ad esigenze eccezionali collegate a nuovi cicli produttivi o nuove tecniche colturali. Successivamente, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero delle relazioni tecniche sulle dimostrazioni effettuate e sui risultati conseguiti.

2. Per tali macchine, il cui acquisto è riservato ad organismi pubblici regionali, ad associazioni dei produttori agricoli riconosciute e loro unioni, nonché a cooperative agricole e loro consorzi di grado superiore, può essere concesso un contributo fino al 90% del prezzo di acquisto al netto di IVA.

Art. 8

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà applicazione anche per il corrente anno 1990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 maggio 1990

Il Ministro: Mannino

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei Conti il 9 novembre 1990
Registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è stato soppresso dall'art. 2 della legge n. 752/1986 di cui appresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate ora dal CIPE per disposizione dello stesso art. 2 della legge n. 752/1986.

— La legge n. 752/1986 è la legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (per il testo dell'art. 4, comma 2, lettera *c)*, si veda in nota all'art. 1).

— Si trascrive il testo dell'allegato *C/1* (Finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale e relative determinazioni applicative), lettera *c)*, alla delibera CIPE del 2 maggio 1989 (Approvazione del piano di riparto 1989 dei fondi tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previsti dalla legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale — serie generale — n. 130 del 6 giugno 1989.

« Lettera *c)*

Innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma complessiva di lire 60 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) incentivi allo sviluppo della meccanizzazione innovativa, con particolare riguardo alle macchine operatrici destinate alla raccolta meccanizzata di produzioni tipiche del nostro Paese;

2) indagini studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola, nonché, pure in cofinanziamento con le regioni, divulgazione dei risultati e trasferimento dell'innovazione; analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica; promozione della realizzazione di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico, incluso il finanziamento di prototipi;

3) programma di rinnovamento del parco esistente di macchine agricole. Saranno accordati contributi, secondo meccanismi di priorità disciplinate con determinazioni ministeriali, per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica ».

Note all'art. 1

— Il testo dell'art. 4, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 752/1986, è il seguente:

« 2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

(omissis);

c) innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole ».

— Per la delibera CIPE del 2 maggio 1989 si veda in note alle premesse. ■

Legge 142/1990

ALCUNE RISPOSTE AI PROBLEMI INTERPRETATIVI ED APPLICATIVI

Testo integrale della Circolare n. 15900/1 bis/L. 142 in data 15 ottobre 1990 del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno, attraverso la Direzione Generale dell'Amministrazione Civile (Ufficio per l'attuazione della riforma delle Autonomie e per la tenuta degli Statuti), ha diffuso il 15 ottobre scorso una nuova Circolare (n. 15900/1 bis/L. 142) ai Prefetti, ai Commissari di Governo e ai Presidenti delle Regioni per fornire chiarimenti sui principali problemi interpretativi ed applicativi della Legge 8 giugno 1990 n. 142 sulla riforma delle Autonomie locali.

La pubblichiamo integralmente, dato il notevole interesse della materia, e lo facciamo — unitamente ad un commento del Prof. Gian Candido De Martin sulla nuova configurazione dell'autonomia statutaria delle Comunità montane — nelle pagine centrali in maniera che, chi vuole, possa staccarle ed inserirle nel fascicoletto che avevamo accluso al n. 8/9 dell'agosto-settembre 1990 di « Montagna Oggi » *con i testi della Legge e della prima Circolare ministeriale.*

Si può così ottenere un piccolo manuale da tenere a portata di mano e di consultazione in questa delicata fase di avvio della riforma delle Autonomie locali.

Dalla data di entrata in vigore della legge che detta il nuovo ordinamento della autonomie locali, il nuovo ufficio per l'attuazione della riforma e per la tutela degli statuti ha fornito consulenza sull'interpretazione della normativa ad amministratori, segretari e dipendenti degli enti locali nonché a comitati regionali di controllo e ad altri numerosi enti, rispondendo tempestivamente a molte centinaia di quesiti proposti.

Per agevolare l'analoga opera di consulenza che dovrà essere svolta in sede provinciale dalle SSLL, si ritiene utile porre a disposizione gli orientamenti forniti in merito ai punti della legge sui quali più frequentemente sono stati richiesti chiarimenti.

Appare opportuno, preliminarmente, svolgere alcune considerazioni sui criteri interpretativi che hanno presieduto alla formazione dei pareri più appresso riportati e che possono risultare utili ai fini della risoluzione di altri quesiti che venissero sottoposti.

a) Un punto di fondamentale importanza della nuova legge, anche perché ne costituisce una chiave generale di lettura ed un sicuro criterio interpretativo, suffragato dai lavori parlamentari, è quello relativo alle competenze degli organi.

La legge 142 individua tre livelli nella gestione dell'ente: consiglio, giunta, dirigenza.

Per quanto riguarda il consiglio, la legge esalta il suo ruolo di diretta espressione della autonomia locale, spogliandolo delle incombenze minute e di carattere gestionale e affidandogli **esclusivamente** la definizione degli indirizzi politico-amministrativi in materie di particolare rilievo, tassativamente determinate, attraverso deliberazioni definite « **atti fondamentali** », nonché l'esercizio del controllo sulla loro attuazione. Ne consegue che la competenza di tale organo è sempre e soltanto quella di dettare indirizzi e di dare indicazioni di carattere generale, che spetta all'organo esecutivo di attuare.

Per quanto riguarda in particolare i programmi, che devono essere deliberati dal Consiglio all'inizio dell'anno e sulla cui base deve svolgersi l'attività dell'organo esecutivo, è da ritenersi che l'assenza di delibere programmatiche in fase di prima applicazione della nuova legge non comporta che il Consiglio debba svolgere esso stesso attività gestionali, dovendosi riconoscere carattere di indirizzo generale e programmatico anche a deliberazioni di massima adottate su singoli argomenti dal Consiglio stesso prima della entrata in vigore della legge.

Alla luce del carattere di stretta interpretazione da riconoscersi alle norme della L. 142 relative alla competenza consiliare e dei principi profondamente innovatori che ne sono alla base, va considerata la previsione di altre competenze consiliari da parte di precedenti normative, non abrogate dalla legge stessa: in linea di principio, tale attribuzione deve ritenersi incisa e modificata dalla legge di riforma delle autonomie, per cui tutto ciò che non consiste in indirizzi generali non appartiene più all'organo consiliare. Tuttavia, la necessaria osservanza di altri principi di carattere generale potrebbe impedire lo spostamento delle competenze all'organo esecutivo: così, ad esempio, in tema di nomina di commissioni previste da leggi speciali, come quella elettorale, composta anche da rappresentanti delle minoranze, in quanto in tal caso opera il principio per cui i rappresentanti della minoranza non possono essere scelti dalla maggioranza, come accadrebbe se si demandasse la scelta alla giunta, e di conseguenza permane la competenza del Consiglio. In ogni caso, occorrerà procedere con grande cautela all'interpretazione di siffatte normative speciali, usando criteri rigorosamente restrittivi.

Per quanto riguarda la Giunta, spettano ad essa tutte le attività definite dalla legge atti di amministrazione o esecutivi, in attuazione delle linee direttive deliberate dal Consiglio. Mentre questo infatti detta indirizzi e programmi, la Giunta, nell'ambito di tali atti fondamentali e del programma presentato al momento della propria elezione compie le scelte concrete, si assume le relative responsabilità, in una parola amministra, fa tutto ciò che non è attribuito espressamente alla competenza del Consiglio.

L'attribuzione della competenza esecutiva alla Giunta non implica peraltro l'impossibilità del Consiglio di controllare la gestione, stante che il Consiglio stesso può sia

richiedere la sottoposizione a controllo di atti della Giunta, sia disporre la revoca della Giunta medesima mediante lo strumento della mozione di sfiducia costruttiva, qualora la stessa non si attenga agli indirizzi programmatici dettati sia dal Consiglio che dalla medesima Giunta nel documento programmatico in base al quale è stata eletta.

È da sottolineare altresì che la nuova ripartizione di competenze operata dalla L. 142 esclude sia il precedente criterio di ripartizione per valore nell'ambito della stessa materia, sia la possibilità di delega interorganica dal Consiglio alla Giunta.

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e il suo venir meno, per qualsiasi causa, comporta la necessità del rinnovo del governo locale, data l'inscindibilità della sua elezione da quella della Giunta e dall'approvazione del programma, da parte del Consiglio. È capo della amministrazione comunale e ufficiale del governo come per il passato; è colui che propone Giunta e programma all'approvazione del Consiglio. A lui spetta la rappresentanza esterna dell'ente.

Il parallelismo tra dirigenti statali e dirigenti degli enti locali è evidente nella legge, che anticipa i principi portati avanti dalla riforma della dirigenza statale in itinere. Ferma restando l'attribuzione dei poteri di indirizzo e controllo all'organo consiliare e di quelli esecutivi alla Giunta, la legge sancisce che i funzionari degli enti locali con qualifiche dirigenziali — limitatamente, come è ovvio, agli enti in cui tali figure sono presenti — rappresentano gli enti medesimi verso l'esterno per quanto riguarda le attività di carattere gestionale, tra le quali particolare rilievo assumono la presidenza delle commissioni di gara e la stipulazione dei contratti. In tali attività, da svolgersi secondo modalità rimesse alla normativa statutaria, la legge opera una radicale sostituzione dei soggetti in precedenza ad esse preposti (Sindaco, assessore delegato) con i dirigenti dei comuni e delle province, prevedendo come solo temperamento che lo statuto possa riservare alcuni di tali compiti agli organi di governo dell'ente.

b) Un altro fondamentale criterio interpretativo seguito riguarda l'applicabilità immediata, o meno, delle varie norme della legge 142.

Appare evidente che, quando il legislatore detta una nuova disciplina di una materia, questa debba ritenersi immediatamente applicabile ove ciò non sia esplicitamente escluso da chiare norme transitorie: in assenza di queste ed in caso di insufficienza della disciplina dettata, per il pricipio della completezza dell'ordinamento giuridico i necessari elementi integrativi, atti a permettere l'applicazione concreta della nuova legge, andranno ricercati nella stessa legge o in altre fonti normative vigenti con ricorso agli strumenti dell'interpretazione estensiva e, ove occorra, della analogia. Ove, cioè, esistano i presupposti minimi per l'applicazione di una nuova norma di legge, questa va applicata immediatamente per rispettare la volontà del legislatore.

Nel caso della L. 142, il legislatore ha inteso dare applicazione immediata, in via di principio, alle nuove statuizioni nella materia, come risulta evidente, oltreché dal complesso dei lavori parlamentari, dal fatto stesso che ne ha disposto l'entrata in vigore ventiquattro ore dopo la sua pubblicazione, in deroga alla normale vacatio legis.

Peraltro, la conclamata natura di legge di principio della riforma non implica, come è stato da qualche parte sostenuto, che la sua applicabilità sia subordinata al recepimento negli statuti: basti pensare, al riguardo, che nelle regioni a statuto ordinario, finché nelle materie di competenza non siano state emanate le norme di livello regionale in attuazione della potestà legislativa concorrente, trovano integrale applicazione, secondo il pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, le norme statali. Non può quindi pensarsi che una legge ordinaria contrastando con quanto stabilito dalla Costituzione,abbia potuto attribuire a Comuni e Province un grado di autonomia maggiore di quello attribuito alle Regioni, con effetti paralizzanti sull'applicabilità di nuove normative statali fino a recepimento negli statuti, il cui valore normativo, nella gerarchia delle fonti, sembra senz'altro inferiore a quello della legge regionale.

È vero, per quanto riguarda il momento statutario, che numerose sono le norme della legge 142 che vi fanno rinvio, così come altre fanno rinvio a future leggi; tuttavia tale rinvio va considerato non in linea generale, ma in riferimento alle singole norme, rispetto alle quali assume di volta in volta diversa portata e valore.

In alcuni casi, esso è da ritenere tassativo, nel senso che senza le disposizioni statutarie alcuni principi della legge risultano inapplicabili: così la norma che riguarda l'eventuale ingresso in giunta di membri estranei al consiglio, che deve costituire scelta statutaria fatta da ciascun ente.

Quando, invece, il richiamo allo statuto riguarda soltanto la fissazione di modalità, la legge deve ritenersi immediatamente applicabile ove tali modalità siano in misura sufficiente ricavabili dalla stessa legge o da altre fonti: così la norma che attribuisce ai dirigenti degli enti la direzione degli uffici e dei servizi, evidentemente applicabile fin d'ora, e l'altra, che affida agli stessi dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, tenuto conto che le relative modalità sono già stabilite dai regolamenti dell'ente, dalle leggi di contabilità o dalle deliberazioni con cui viene bandito il concorso o la gara.

La norma di chiusura di cui all'art. 59, comma 2°, in tale quadro, può essere attivata con richiamo in vita delle norme previgenti nella misura più limitata possibile: ferma restando cioè, in via di principio, l'applicabilità immediata della nuova legge, andrà fatto ricorso alla precedente normativa soltanto nei limiti strettamente necessari per colmare vuoti legislativi.

Quanto sopra premesso, si riportano qui di seguito gli orientamenti forniti, in risposta ai singoli quesiti, sulla base dei criteri interpretativi suesposti.

(Artt. 4 e 49)

In merito all'adozione degli statuti comunali e provinciali si ritiene opportuno sottolineare che gli stessi dovranno essere adottati entro un anno.

Tale termine non può essere considerato perentorio, sia perché la legge non prevede specifiche sanzioni o surroghe, sia perché nessuno potrebbe sostituirsi all'ente locale nell'adozione di un atto che per sua natura costituisce la massima espressione dell'autonomia dell'ente: tuttavia, dopo la scadenza di detto termine il Prefetto, qualora l'inadempienza dovesse protrarsi nel tempo senza un giustificato motivo, inviterà l'ente medesimo a provvedere al riguardo, ed, accertata la persistenza della violazione di legge procederà alla proposta di scioglimento del consiglio ai sensi dell'art. 39, lettera a.

(Art. 13)

Le circoscrizioni di decentramento comunale sono state istituite dalla legge 8 aprile 1976, n. 278, con la finalità di attuare il decentramento e rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del loro Comune.

L'art. 13 della legge n. 142 abroga la legge n. 278, sostituendo alla precedente una nuova disciplina costituita da alcuni principi fondamentali e demandando la puntuale regolamentazione della materia allo statuto ed all'apposito regolamento.

In materia sono state espresse divergenti opinioni.

Presso alcuni Comuni si è diffusa la convinzione che

i consiglieri eletti, in occasione delle consultanzioni del 6-7 maggio, nelle circoscrizioni istituite in base alla precedente normativa, debbano esser convalidati entro lo stesso termine previsto per l'elezione del Sindaco e della giunta municipale.

In sostanza si afferma che, per analogia, anche i consigli di circoscrizione devono essere formalmente costituiti ed insediati con riferimento all'art. 34.

La tesi non può essere accolta, soprattutto in virtù del combinato disposto degli artt. 4, 13 e 59 della L. 142/90. Infatti, l'art. 4 demanda allo statuto di dettare norme in materia di decentramento, mentre l'art. 13, secondo comma, stabilisce che l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. È pertanto evidente, che in attesa dell'approvazione dello statuto e del nuovo regolamento sul decentramento, debbono continuare ad applicarsi le disposizioni previgenti alla legge 142, in base all'art. 59, secondo comma citato.

Per quanto riguarda la proroga, disposta dall'art. 60, delle circoscrizioni incompatibili con la nuova legge fino alla prima scadenza dei Consigli comunali successiva all'adozione dello statuto, è da precisare che la proroga vale in costanza di carica degli organi eletti in precedenza. Ove si debba, invece, procedere a rinnovo del Consiglio comunale, anche se lo statuto non è stato ancora adottato, i Consigli circoscrizionali che decadono non possono essere rinnovati nei Comuni inferiori ai 30.000 abitanti, riguardando la norma transitoria la proroga e non il rinnovo di tali organismi.

CAPO VII (Artt. 22 e 23)

Per quanto riguarda l'applicabilità immediata della legge 142 riguardo ai servizi pubblici, non sembra da condividere l'opinione secondo la quale occorrerebbe attendere la nuova legge sulla materia, in discussione al Parlamento. Appare infatti del tutto illogico sostenere che una legge possa condizionare la sua precettività ad una normativa futura, che potrebbe mai vedere la luce. Certamente, se e quando tale normativa interverrà, ad essa andranno riferiti i richiami alle norme di legge contenuti nel capo in esame: ma, sino allora, gli stessi non possono che riferirsi alla normativa speciale vigente nella materia, oltreché alla stessa L. 142. Ai fini, pertanto, di stabilire l'immediata applicabilità del capo relativo ai servizi pubblici, l'esame andrà condotto norma per norma, distinguendo tra quelle che appaiono immediatamente precettive, quelle che possono trovare nella legislazione vigente sufficienti presupposti per la loro applicabilità, e quelle per le quali non sussistono siffatte condizioni, per cui occorre attendere una integrazione della disciplina legislativa.

CAPO VIII (Art. 25)

Anche il suddetto articolo che disciplina, tra le forme di cooperazione, i consorzi che gli enti locali possono costituire per la gestione di uno o più servizi, ha dato luogo a non pochi dubbi. Chiarimenti sono stati, infatti, chiesti circa l'ambito di applicazione della norma e cioè se essa sia immediatamente estensibile anche ai consorzi già esistenti e costituiti secondo la previgente normativa.

In proposito si ritiene, in base al combinato disposto degli artt. 25 e 60, che la nuova normativa disciplini immediatamente solo i consorzi costituiti dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, mentre per quelli costituiti precedentemente continueranno ad applicarsi le norme statutarie in atto vigente anche per quanto riguarda la costituzione degli organi consortili.

L'adeguamento dei vecchi consorzi ai principi della L. 142, da effettuasi nel termine di due anni dalla sua entrata in vigore (art. 60), dovrà riguardare — attraverso una fase di rinegoziazione dell'accordo che diede origine al consorzio — la ridefinizione delle quote di partecipazione degli enti, e la riduzione ad un unico consorzio plurifunzionale di una eventuale pluralità di consorzi costituiti dagli stessi enti.

Occorre, altresì, precisare che ai consorzi si applicano soltanto quelle norme dettate dalle legge 142 per le quali il legislatore ne ha espressamente previsto l'estensione.

Pertanto, all'istituto in esame si applicherà, proprio perché esiste un esplicito richiamo, l'art. 51, comma 11 relativo all'organizzazione degli uffici e del personale ed il capo XII in materia di controllo sugli atti.

Poiché, peraltro, lo statuto dovrà stabilire la competenza degli organi consortili, è a tale disciplina che dovrà farsi riferimento ai fini dell'applicazione ai consorzi dell'art. 45 della legge 142 che determina le deliberazioni soggette a controllo.

CAPO IX (Artt. 28 e 29)

Problemi inerenti all'ambito di applicazione della legge sono sorti anche per le Comunità montane, definite dal legislatore « **enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia** ».

Analogamente a quanto sostenuto per i consorzi, si ritiene che la normativa su richiamata trovi applicazione limitatamente al Capo IX, all'art. 51 ed alla normativa sui controlli; in quest'ultimo caso, ovviamente, nei limiti in cui sia compatibile con la struttura e le competenze degli organi della comunità montana.

Tali strutture e competenze restano, infatti disciplinate dagli statuti che, com'è noto, devono essere approvati con legge regionale, la quale può stabilire o meno di recepire le norme dettate in materia dalla legge sui comuni e le province.

CAPO X (Artt. 31 e 32)

In merito all'obbligo del Sindaco o del Presidente della Provincia di riunire il Consiglio in un termine non inferiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri (art. 31, comma 7°) sono pervenuti numerosi quesiti intesi a conoscere, in particolare, se l'obbligo di convocazione sorga in ogni caso, in presenza di una specifica richiesta, oppure solo quando l'argomento rientra nella competenza del Consiglio. In proposito questo Ministero è dell'avviso che, il Consiglio debba essere convocato quando la richiesta della minoranza riguardi materia espressamente contemplata tra le competenze del Consiglio ex art. 32 ovvero la richiesta riguardi la discussione di questione proposta nelle forme e nei termini prescritti dal regolamento consiliare (richiesta di voto per un ordine del giorno, su una mozione, ecc.).

(Art. 32)

La norma attribuisce al consiglio competenze in ordine agli atti più rilevanti della vita dell'ente, assegnandogli funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

In tal senso stabilisce una netta distinzione tra tali poteri e quelli esecutivi e gestionali, che vengono affidati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, alla Giunta, al Sindaco o al Presidente ed alla struttura burocratica.

Gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati nel secondo comma dell'art. 32 che costituisce norma di stretta interpretazione. Tutte le altre competenze e funzioni di carattere residuale sono demandate alla Giunta.

Detto questo, occorre soffermarsi su quegli « **atti fon-**

damentali », attribuiti al Consiglio, sui quali sono stati formulati vari interrogativi ai fini della individuazione del criterio di ripartizione delle competenze tra il Consiglio e la Giunta.

I quesiti hanno riguardato essenzialmente i piani finanziari e le variazioni di bilancio (lettera b) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina delle tariffe (lettera g), gli appalti (lettera m) e le nomine e designazioni dei rappresentanti (lettera n).

I piani finanziari delle opere devono essere approvati dal Consiglio; la competenza ad adottare i singoli progetti e i singoli piani preventivi finanziari spetta invece alla Giunta, in quanto atto di esecuzione. La Giunta medesima, per gli stessi motivi, è competente all'approvazione delle eventuali perizie di variante nei limiti di legge e sempre che non stravolgano gli indirizzi dettati dal Consiglio.

Per quanto concerne le variazioni di bilancio si ritiene, alla luce della nuova normativa, che la competenza in materia spetti al Consiglio ma possa essere esercitata dalla Giunta salvo ratifica (art. 32, c. 3). Spetta invece esclusivamente alla Giunta, quale normale attività di esecuzione, provvedere agli storni, che consistono nei prelievi sui capitoli già previsti all'uopo dal Consiglio come fondi di riserva.

Tale posizione si giustifica nella considerazione che lo storno diverso dai prelevamenti dai fondi di riserva, si concreta nella immediata utilizzazione di risorse che altrimenti andrebbero a formare le economie di bilancio e quindi si sostanzia in una procedura di scelte che comporta effetti modificativi degli stanziamenti del bilancio.

Trattasi cioè di modifiche aventi la stessa natura di quelle che per lo Stato e per le Regioni costituiscono « **variazioni** » in senso tecnico.

A ritenere diversamente, infatti, si lascerebbe alla Giunta il potere di porre in atto variazioni dell'indirizzo politico-amministrativo del Consiglio, apportando ai piani variazioni anche sostanziali che renderebbero impossibile l'effettuazione di spese programmate.

In ordine ai servizi, in base ai principi della legge in materia di ripartizione delle competenze tra gli organi ed al tenore letterale della norma, il legislatore ha inteso restringere la competenza del Consiglio alla sola disciplina generale delle tariffe, spettando invece alla Giunta la competenza ad apportare ad esse eventuali variazioni, trattandosi di atti di gestione che, attraverso la manovra tariffaria, consentono l'equilibrio costi-ricavi, posto dalla legge di riforma e da quella sulla finanza locale come criterio di gestione dei servizi pubblici locali.

Per quanto concerne gli appalti, lo stesso legislatore ha individuato, in base ad un criterio residuale, la competenza della Giunta ogni qualvolta l'appalto si riferisce ad un'opera preventivamente prevista in un atto fondamentale del Consiglio.

La mancanza di tale previsione di massima riattribuisce la competenza all'organo consigliare, al fine di consentire allo stesso l'esercizio della primaria funzione di indirizzo politico - amministrativo.

L'ultima parte della lettera n) introduce una norma di rilevante portata per la funzionalità degli enti: le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune, della Provincia, presso enti, aziende o istituzioni esterne debbono avvenire entro 45 giorni dall'elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il termine è perentorio ed in mancanza di nomine tempestive provvede il Sindaco o il Presidente ai sensi dell'art. 36, comma 5.

Dubbi sono stati avanzati sul coordinamento del suddetto termine di 45 giorni dalla elezione della Giunta previsto dall'art. 32 e quello di 60 giorni dall'iscrizione nell'ordine del giorno previsto dall'art. 36.

Al riguardo non sembra che ci si possa discostare dal seguente orientamento interpretativo.

Nel caso in cui l'esigenza di rinnovare le nomine o le designazioni dei rappresentanti dell'ente coincida con la elezione del Consiglio Comunale, l'argomento deve essre portato all'ordine del giorno del neo eletto Consiglio, entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla elezione della Giunta. Qualora la conseguente seduta consigliare non dovesse risultare fruttuosa, la trattazione dell'argomento dovrà essere riproposta al consiglio entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di prima iscrizione, scaduto il quale scatta il potere surrogatorio del Sindaco o del Presidente della provincia.

Nel caso in cui, viceversa, la esigenza di rinnovare le nomine o le designazioni si verifichi nel corso del mandato consiliare, in costanza della Giunta, l'argomento relativo deve essere portato all'ordine del giorno del Consiglio prima della scadenza delle cariche da rinnovare. Qualora la conseguente seduta consiliare non dovesse risultare fruttuosa il Consiglio potrà procedere alle nomine o alle designazioni entro 60 giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno pena il potere sostitutivo di cui sopra.

(Art. 34)

Anche tale norma ha dato luogo a numerosi quesiti. In relazione al 4° comma è stato, da più parti, chiesto di conoscere se, ai fini dello scioglimento dei Consigli, debba essere presa in considerazione la scadenza del termine dei 60 giorni di cui all'art. 39, comma 1, lettera b) n. 1 oppure la circostanza che nel suddetto lasso di tempo le tre votazioni previste dalla norma di cui all'art. 34, comma 4 non abbiano dato esito positivo, ai fini dell'elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia.

Secondo l'avviso di questo Ministero, il termine di 60 giorni ha carattere perentorio mentre il numero di tre votazioni, ha la funzione di garantire l'espletamento di tale termine di un numero minimo di esperimenti, per cui si possono ipotizzare anche più sedute.

Anche il comma 5) del sopracitato art. 34 è stato oggetto di quesiti, volti a conoscere quale debba essere il criterio per individuare il consigliere anziano. Al riguardo, si ritiene che, nelle more dell'approvazione degli statuti, si debbano applicare per l'individuazione del consigliere anziano le norme previgenti. In particolare per i Comuni sino a 5000 abitanti, il consigliere anziano è da individuarsi in quello che abbia ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dalla lista di appartenenza, mentre per i Comuni superiori a 5.000 abitanti, il consigliere anziano è da identificarsi in chi abbia riportato la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza.

Per le Province, invece, il consigliere anziano è quello che, rispetto agli altri, ha una maggiore età.

Sempre nell'ambito dell'art. 34, sono sorte perplessità in ordine alla sopravvivenza del potere di annullamento conferito al Prefetto dall'art. 5 del T.U. n. 570/1960 ove riscontri la sussistenza di cause d'ineleggibilità.

In merito, si ritiene che la disposizione di cui trattasi abbia abrogato la succitata norma del T.U. sostituendo alla precedente una nuova organica disciplina per l'elezione del Sindaco, per cui le relative deliberazioni sono sottoposte al controllo solo del competente organo regionale.

Peraltro il Prefetto può sempre promuovere l'impugnazione in via giurisdizionale della delibera di convalida degli eletti, ai sensi dell'art. 82, 2° comma T.U. n. 570 del 1960.

Per quanto riguarda il « **quorum** » necessario per l'elezione del Sindaco e della Giunta, è da ritenere che il comma 5 dell'art. 34 abbia stabilito un quorum che è insieme

strutturale e funzionale, in quanto l'articolo in esame sostituisce in toto, come detto l'art. 5 del T.U. 570/1960 che stabiliva uno specifico quorum strutturale.

Per contro, per quanto riguarda il « **quorum** » per altri tipi di deliberazione, la materia è stata delegificata per cui spetterà allo statuto di disporre al riguardo, trovando applicazione, nelle more della sua approvazione, la normativa previgente ex art. 59, comma 2.

Cap. XII

Le norme contenute nel suddetto capo sostituiscono integralmente le disposizoni di cui agli articoli dal 55 al 64 della legge n. 62 del 1953, innovando radicalmente la disciplina del controllo sugli atti degli enti locali.

In proposito, è stata prospettata una tesi secondo la quale la nuova normativa non avrebbe immediata applicazione.

Tale tesi si basa sulla constatazione che l'ultimo comma dell'art. 63 della L. 142 mantiene in vigore, fino al rinnovo degli organi regionali di controllo ed alla loro disciplina da dettare con legge regionale entro un anno, l'intero capo III del titolo V della citata legge n. 62/1953, in cui rientrano anche gli artt. 59 e 60, prevedenti rispettivamente il controllo preventivo di legittimità su tutti gli atti ed il controllo di merito.

L'affermazione è basata su di una interpretazione strettamente letterale, che prescinde da ogni criterio interpretativo logico-sistematico.

Essa, pertanto, va respinta, soprattutto perché lascerebbe sopravvivere per un tempo indeterminato, non essendo perentorio il termine assegnato alle Regioni per legiferare in materia, un regime di controlli assolutamente in contrasto con le esigenze di funzionalità che hanno costituito il principio-guida della legge di riforma, lasciando tra l'altro in vita il controllo di merito che il legislatore ha inteso abolire, come la Costituzione gli consentiva, perché non conforme al nuovo quadro delle autonomie.

In effetti, la proroga della vigenza del preesistente regime dei controlli, disposti dal 4° comma dell'art. 61, vale esclusivamente per le disposizioni direttamente richiamate (composizione dell'organo di controllo ed ineleggibilità alla carica di componente del CO.RE.CO.) e non anche per quelli che, a loro volta, si rifanno alle preesistenti norme ormai abrogate.

Peraltro, come si è detto, il nuovo sistema di controlli è strettamente correlato al nuovo sistema di competenze degli organi, sicché non avrebbe senso ritenere quest'ultimo di immediata applicazione e l'altro no.

Inoltre, va rilevato che la potestà legislativa regionale nella materia, come è stato chiarito dalla Corte Costituzionale, essendo nelle Regioni a statuto ordinario semplice potestà attuativa di leggi statali ex art. 117 c. 2 della Costituzione, non può incidere sulla sostanza e sul regime dei controlli, ma deve limitarsi a dettare norme di organizzazione e di funzionamento dei CORECO, come in precedenza era previsto dalla legge n. 62/1953, attribuzioni alle quali la legge 142 aggiunge solo il potere di stabilire termini e modalità per l'invio degli atti da sottoporre a controllo.

Ciò posto, appare evidente che l'ultimo comma dell'art. 61 della legge di riforma va letto ed interpretato in stretta correlazione con il penultimo comma, nel senso cioè che è limitatamente alla materia oggetto di potestà legislativa regionale che, in attesa dell'emanazione delle norme regionali, continuano ad applicarsi, come è ovvio, le correlative norme della legge n. 62/1953; mentre per quanto riguarda la disciplina sostanziale dei controlli, che non può essere incisa dalla potestà legislativa delle Regioni, la legge 142 è sin d'ora applicabile, tenuto conto che essa detta direttamente un organico e sufficiente regime di modalità e di termini per la pubblicità e l'esecutività degli atti, che, a prescindere dalle integrazioni che vi saranno apportate dalla legge regionale, consente sin d'ora l'applicabilità e la funzionalità del nuovo regime dei controlli.

Infine, è da notare che gli artt. 59 e 60 della legge n. 62/1953 fanno riferimento a norme della vecchia legislazione comunale e provinciale che sono state esplicitamente abrogate dalla legge 142; sicché detti articoli risultano di fatto inapplicabili.

Art. 45

In relazione al 1° comma, sono stati prospettati dubbi circa l'individuazione delle deliberazioni da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, su iniziativa del Consiglio comunale o provinciale. Al riguardo si ritiene — fermo restando che sono già sottoposte al controllo del CORECO tutte le delibere di competenza consiliare — che la disposizione si riferisca al solo controllo delle deliberazioni della Giunta, controllo che può essere attivato su iniziativa sia della stessa Giunta, sia del Consiglio in base alla competenza generale di controllo sulla gestione del Comune, attribuita dall'art. 32, comma 1.

Chiarimenti sono stati chiesti anche in ordine al 3° comma del sopracitato art. 45, secondo il quale le deliberazioni vanno « **comunicate ai capigruppo consiliari** ». Il legislatore con siffatta espressione ha chiaramente affermato che i capigruppo devono avere piena conoscenza di tutti gli atti di cui al comma 2°, per cui il termine comunicazione deve intendersi — salva diversa determinazione del regolamento — come trasmissione integrale degli atti adottati e non come comunicazione dei soli estremi degli stessi, tenuto anche conto che la disposizione mira a consentire l'eventuale attivazione del controllo a richiesta delle minoranze.

Qualche perplessità è sorta anche in ordine al criterio di identificazione della figura del capogruppo consiliare, atteso che il legislatore non ha stabilito chi debba ricoprire tale carica.

Si ritiene in proposito che, in attesa di specifiche norme statutarie e regolamentari, i capigruppo siano da identificarsi nei consiglieri indicati dalle stesse forze politiche cui essi appartengono ed, in caso di mancata designazione, nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, in ossequio al criterio della maggiore rappresentatività.

(Artt. 46 e 47)

In relazione al disposto di cui al 6° comma dell'articolo 46, è stato chiesto di conoscere se la dichiarazione di urgenza sia sufficiente, di per sé, ad assoggettare qualsiasi atto, a pena di decadenza, al controllo di legittimità. In proposito si ritiene che la disposizione in esame fissi solo una modalità procedurale, dettata esclusivamente per quegli atti che per espressa previsione legislativa, sono soggetti al controllo, al fine di evitare ritardi nella trasmissione al CORECO e, quindi, nel conseguimento della esecutività dell'atto nell'ordinario termine di 20 giorni.

Pertanto ove le deliberazioni del Consiglio e quelle della giunta per le quali è richiesto il controllo siano dichiarate immediatamente esecutive, esse dovranno essere trasmesse all'organo di controllo entro cinque giorni a pena di decadenza. La disposizione non può riguardare le deliberazioni di Giunta di cui al 2 e 4 comma dell'art. 45, in quanto il termine di 5 giorni per l'invio all'organo di controllo è incompatibile con il termine di 10 giorni fissato dalle richiamate disposizioni per la richiesta di sottoposizione a controllo da parte delle minoranze.

Sempre in relazione all'art. 47 sono stati posti quesiti intesi a conoscere se le deliberazioni non soggette al con-

trollo di legittimità diventino esecutive dopo il decimo giorno dal primo giorno di pubblicazione o dall'ultimo giorno dalla compiuta pubblicazione.

Ad avviso di questo Ministero tali atti diventano esecutivi dopo il decimo giorno dal primo giorno della loro pubblicazione; trattasi di un termine che attiene alla esecutività dell'atto e non alla pubblicità, per la quale il 1° comma dello stesso articolo ha previsto termini diversi.

L'affermazione è suffragata dal fatto che il termine coincide con quello di 10 giorni accordato alla minoranza per chiedere la sottoposizione al controllo dell'atto (art. 45 comma 2).

Pertanto, dopo la scadenza di tale termine, se la minoranza non ha chiesto la sottoposizione a controllo, l'atto diviene esecutivo anche se, ai soli fini di pubblicità, deve rimanere affisso all'albo fino al 15° giorno.

(Art. 49)

Per quanto riguarda l'applicabilità del nuovo regime di controlli sugli atti stabiliti per i Comuni e le Province anche ad altri enti, va tenuto presente che nell'ambito delle norme dettate dal capo XII della legge 142 va esclusa l'applicabilità dell'art. 45 ogni qualvolta non sussista parallelismo tra le funzioni degli organi comunali e provinciali e quelle attribuite invece ai corrispondenti organi degli enti stessi. Diversamente opinando, infatti, ne scaturirebbe la conseguenza che per quanto riguarda, ad esempio, le unità sanitarie locali, resterebbero escluse dal controllo praticamente tutte le deliberazioni, essendo limitata la competenza deliberativa dell'organo assembleare unicamente alla nomina del Consiglio di gestione, alla approvazione del bilancio e all'ampliamento delle piante organiche e spettando per contro al Comitato di gestione di deliberare su ogni altro oggetto, compresi quelli che l'art. 32 affida alla competenza dei consigli comunali e provinciali.

In ogni caso, va fatta salva la normativa particolare dettata in materia di controllo, per ciascuna categoria di atti.

CAPO XIII (Art. 51 c. 10)

Per quanto riguarda l'operatività della norma che prevede una nuova composizione della commissione di disciplina, si ritiene che la stessa possa avere applicazione soltanto quando sarà approvato il regolamento, che dovrà stabilire le modalità di designazione del membro dipendente dall'ente da parte del personale. Sino a tale momento continuano ad applicarsi le norme previgenti in materia di composizione e funzionamento dell'organo.

(Art. 52)

In merito alla posizione e ai poteri del Segretario comunale sono stati posti quesiti riguardanti il perdurare, in capo a tale funzionario, dell'obbligo di verbalizzazione delle sedute in presenza della norma che prevede la sua « **partecipazione** », e non più la semplice assistenza, alla medesima; nonché in ordine al potere di stipulare i contratti in rappresentanza dell'ente laddove manchino figure dirigenziali.

Sul primo quesito, si fa presente che la posizione di funzionario dello Stato mantenuta al Segretario comunale fa sì che il medesimo, come garante della legittimità dell'azione dell'ente, debba tuttora svolgere la funzione di verbalizzazione, attraverso la quale è chiamato a garantire la rispondenza del testo degli atti deliberativi alla volontà effettivamente espressa in seduta dagli organi comunali e provinciali, svolgendo in tal modo una funzione « **lato sensu** » notarile che è connessa alla sua posizione di neutralità rispetto agli interessi trattati e che si ricollega alla sua particolare posizione ed ai suoi requisiti professionali.

Per quanto riguarda il secondo problema è da ritenere che il Segretario possa stipulare contratti laddove manchino funzionari dirigenti, come già precisato in premessa; ovviamente, data la competenza del segretario a rogare i contratti, allo scopo di evitare il verificarsi della coincidenza tra stipulanti e roganti che risulterebbe incompatibile (come, peraltro, espressamente sancito dalla legge sul notariato) è da ritenere che, nell'ipotesi in cui il segretario assuma la veste di contraente, l'Amministrazione locale debba avvalersi di un notaio.

(Art. 53)

I pareri che devono essere formulati, ai sensi dell'art. 3, rappresentano una innovazione radicale, rispetto alla previgente normativa; infatti, tali pareri devono essere espressi, nella fase istruttoria, su ogni proposta di deliberazione: ciò esclude che gli organi comunali possano legittimamente adottare deliberazioni in assenza di tali pareri, che vanno riportati nell'atto deliberativo, esplicitandone il contenuto (positivo o negativo) ed allegandoli, in testo integrale, alla deliberazione stessa. Il parere negativo espresso dal responsabile dei servizi tecnici, dal responsabile dei servizi contabili o dal Segretario non impedice invece l'adozione della delibreazione, purché siano motivate le ragioni che inducono l'organo deliberante in contrario avviso, fermo restando che in tal caso la relativa responsabilità si sposta interamente dai funzionari ai componenti dell'organo deliberante medesimo.

Per quanto riguarda il contenuto del parere tecnico, si precisa che lo stesso consiste nella verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia oggetto di deliberazione: il servizio competente andrà individuato sulla base di tale materia, tenuto conto che non necessariamente il parere stesso va espresso dal responsabile dell'ufficio preposto alle opere pubbliche o all'ufficio tecnico, in quanto l'espressione *« regolarità tecnica »* va intesa in senso lato.

In caso che non siano ravvisabili aspetti specificamente tecnici nella deliberazione da adottare, si ritiene che di tanto vada comunque dato atto nella deliberazione da parte del Segretario, tenuto conto che la legge prevede la necessità di tale parere su ogni proposta di deliberazione.

Per quanto riguarda il parere di regolarità contabile, si ritiene che lo stesso verta sugli eventuali aspetti economico-finanziari, distinguendosi tale parere dall'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 comma 5, che, in presenza di spese, a cura del responsabile del servizio finanziario deve essere resa sull'obiettivo e più limitato aspetto della esistenza, sul capitolo indicato dalla delibera, di sufficienti disponibilità tenuto conto degli impegni precedentemente assunti. L'attestazione in parola non riguarda normalmente la disponibilità di cassa, tenuto conto che l'accertamento richiesto viene fatto al momento dell'impegno della spesa e non in quello della sua liquidazione.

Il parere reso dal Segretario comunale o provinciale riguarda invece la legittimità dell'atto, sotto il profilo dell'osservanza delle norme di ogni livello, escluse le valutazioni di ordine prettamente tecnico e contabile che sono rimesse al parere dei responsabili dei relativi servizi. Ove la deliberazione coinvolga interessi personali del Segretario, si ritiene che il parere di legittimità debba essere comunque espresso dal Segretario medesimo, data la generalità dell'obbligo di legge, sulle proposte di deliberazione, ma che egli debba astenersi dal partecipare alla parte di seduta ove si effettua la discussione e la votazione del-

l'argomento che lo riguarda, in applicazione dell'art. 279 del T.U.L.C.P. del 1934, espressamente mantenuti in vigore dall'art. 64 della legge di riforma. In ogni caso, peraltro, il parere dovrà avere contenuto limitato agli aspetti di stretta legittimità formale, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare.

Per quanto riguarda l'individuazione del funzionario responsabile del servizio che deve esprimere il parere, si ritiene che questi vada identificato, fino a quando la materia non sarà regolata da statuto, nel dipendere di qualifica più elevata.

È stato inoltre chiesto in quali qualifiche debbano essere individuati i responsabili dei servizi tenuti a formulare, ai sensi del 1° comma dell'art. 53, i pareri tecnici e contabili, atteso che, « **prima facie** » esisterebbe contraddittorietà tra il termine « **responsabile** » ed il termine « **funzionario** » di cui al secondo comma. Al riguardo occorre preliminarmente precisare che, ai sensi del D.P.R. n. 347, del 25.6.1983, all. A, la figura del funzionario deve identificarsi in chi, per contratto, è inquadrato nell'8ª qualifica funzionale.

Pertanto, soltanto chi riveste almeno tale qualifica è legittimato ad esprimere, con rilevanza esterna, i pareri così come richiesti dalla norma in esame. Qualora, invece, i responsabili di servizio non rivestano la qualifica di funzionario, essi dovranno pur sempre pronunciarsi sulla proposta di deliberazione, atteso che il primo comma stabilisce tale obbligo a prescindere dalla qualifica, ma i pareri espressi avranno mera rilevanza interna, trovando in tal caso applicazione il 2° comma dell'articolo in esame che ha espressamente previsto l'ipotesi della mancanza del funzionario.

Come criterio residuale dunque interverrà la competenza del segretario dell'ente, che farà suo il predetto parere, rispondendone però solo in relazione alle sue competenze, con esclusione cioè degli aspetti tecnici non inerenti alla sua professionalità.

CAP. XIV (Art. 57)

In materia di revisione economico finanziaria, la norma ha sollevato vari dubbi soprattutto in ordine alla sua immediata applicazione.

In particolare, è stata prospettata la possibilità che il collegio dei revisori, anche se ancora non nominato, possa essere costituito sulla base della normativa previgente con consiglieri comunali, tenuto conto da una parte che i revisori sono chiamati a verificare i conti relativi a gestioni anteriori all'entrata in vigore della L. 142, e d'altra parte che la concomitanza della verifica con il controllo di gestione, le cui modalità sono peraltro rimesse allo statuto, non consentirebbe l'immediata applicabilità della legge, che sarebbe applicabile solo a partire dal 1991, anno da cui decorre il nuovo bilancio triennale.

Tale interpretazione va respinta, tenuto conto che il controllo sui conti consuntivi è concettualmente e praticamente distinto dal controllo di gestione, per cui nulla si oppone a che un collegio di revisori, peraltro formato da esperti professionisti, possa esaminare un conto formato da altri in assenza di controlli di gestione. D'altra parte, non si vede in base a quali principi, in vigenza della nuova legge, potrebbe essere oggi nominato un collegio di revisori con le modalità fissate da norme abrogate, tenuto anche conto che il rinvio allo statuto, riguardando soltanto le modalità di controllo, non consente l'applicazione della normativa previgente per quanto riguarda la struttura dell'organo di controllo contabile. La norma transitoria risulta, pertanto, applicabile, in materia di composizione dell'organo, limitatamente ai collegi di revisori nominati prima dell'entrata in vigore della L. 142, i quali possono esercitare le loro funzioni limitatamente ai rendiconti pendenti relativi a decorsi esercizi e fino al rinnovo degli organi stessi, da effettuarsi in base alla nuova legge.

Per quanto riguarda la scelta dei revisori, si ritengono applicabili le incompatibilità di cui all'art. 2399 c.c.

In ordine al compenso da corrispondere ai revisori, in attesa di eventuali accordi tra le parti interessate per la determinazione di specifiche tariffe, gli enti dovranno stabilire il compenso stesso sulla base della libera contrattazione nei limiti di legge.

(Art. 59 comma 2)

La norma in esame mantiene in vigore la normativa previgente alla L. 142, sino ad emanazione degli statuti, limitatamente alle materie che da essi dovranno essere regolate. In tale rinvio rientra la materia relativa alle modalità di funzionamento degli organi e, in particolare, la normativa sui quorum non direttamente stabiliti dalla legge e sulle modalità di votazione. Pertanto, sino alla regolamentazione statutaria di tali materie, continuano ad applicarsi le precedenti norme che dettavano particolari discipline in proposito con riferimento a singoli oggetti di deliberazione.

Rientra nella previsione normativa in esame anche la materia relativa alle deleghe, che è da ritenersi pertanto delegificata: ciò posto, la relativa disciplina andrà dettata in sede di statuto, rimanendo frattanto in vigore, ex art. 59 comma 2, la disciplina previgente del T.U.L.C.P. del 1915. Per le Province, attesa l'eliminazione della precedente diversità di disciplina, e considerando la delega istituto generale di diritto amministrativo, si ritiene applicabile la delega sia generale che per materia.

* * *

Con la presente circolare si è cercato di sintetizzare le risposte fornite dallo speciale ufficio (« **sportello delle autonomie** ») istituito presso questo Ministero, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, ai quesiti più ricorrenti e comunque ritenuti di maggiore rilevanza.

Superata questa prima fase, si rende ora necessario che anche presso le Prefetture vengano istituiti *« sportelli »* ai quali ogni ente locale possa rivolgersi, per ottenere la necessaria assistenza giuridico-amministrativa.

Da ciò risulta evidente che per l'applicazione della nuova normativa, le Prefetture possono svolgere, nei confronti delle autonomie locali, un utile ruolo di collegamento e di consulenza in modo da realizzare territorialmente un efficiente circuito informativo.

Andranno pertanto promosse tutte le iniziative ritenute utili ai fini della risoluzione dei problemi degli enti locali; in particolare, dovranno essere promossi, con adeguata frequenza, periodici incontri con i segretari, i dirigenti e gli amministratori degli enti per dibattere e condurre a concrete soluzioni i problemi più attuali e pressanti, costituendo ove occorra gruppi di lavoro misti al fine di fornire assistenza giuridico-amministrativa ed organizzativa, ove richiesta, e promuovendo localmente ogni opportuna iniziativa culturale attraverso convegni, dibattiti e seminari.

Da parte di questo Ministero, oltre agli attuali frequenti contatti scritti e telefonici con le Prefetture, si provvederà alla periodica emanazione di documenti riassuntivi delle soluzioni ritenute praticabili per le questioni di particolare rilievo.

Si confida, pertanto, in un ruolo attivo delle Prefetture, in funzione di aiuto e collaborazione con gli enti stessi.

La nuova configurazione dell'Autonomia Statutaria delle Comunità montane

di Gian Candido De Martin

Quanto sostenuto, sia pure in estrema sintesi, dalla seconda circolare del Ministero dell'interno sul regime e sui limiti dell'autonomia statutaria delle Comunità montane dopo la l. 142/90 solleva principalmente due ordini di obiezioni, che mettono radicalmente in discussione l'affermazione che gli statuti *« devono essere approvati con legge regionale »*.

Da un primo punto di vista va subito osservato che, ante l. 142, non era assolutamente previsto che lo statuto della Comunità montana dovesse essere approvato con legge regionale, visto che l'art. 4 della l. 1102/71 includeva espressamente, al IV comma, tale approvazione nella parte dell'elenco delle attribuzioni regionali sulle Comunità montane non legate di necessità ad un esercizio mediante lo strumento legislativo (consentendo quindi, nel caso, un'approvazione mediante atto amministrativo). Poiché certo la l. 142 non ha introdotto sul punto alcuna esplicita innovazione, deve ritenersi che nella circolare si sia incorsi in un evidente equivoco, dovuto forse ad una troppo sbrigativa rilettura della ricordata norma della l. 1102.

Sgombrato il campo da questo equivoco, si deve poi però aggiungere, da altro punto di vista, che con la l. 142 è verosimilmente intervenuta un'importante innovazione proprio in materia di controllo sugli statuti delle Comunità montane, con conseguente (implicita, ma chiara) abrogazione del regime della « *approvazione* » regionale degli statuti delle singole Comunità, previsto dall'art. 4 della l. 1102, in quanto incompatibile con la nuova configurazione dell'autonomia locale, che la l. 142 disciplina in conformità al principio costituzionale dell'art. 5, riconoscendolo anche alle Comunità montane (ora qualificate pure per legge enti autonomi locali, dopo che già la giurisprudenza, anche costituzionale, era da tempo pervenuta a tale conclusione).

In effetti, in base sia alla lettera che alla *ratio* complessiva della legge di riforma delle autonomie locali, non sembra ora in alcun modo ammissibile un sindacato (regionale) esteso al merito — come avviene nel caso dell'approvazione — sulle modalità di esercizio dell'autonomia statutaria da parte di un ente locale. Lo si desume inequivocabilmente, tra l'altro, dalla sostanziale equiparazione delle Comunità montane ai Comuni e alle Province, sia in ordine al regime dei controlli sugli atti, limitati alla sola legittimità (art. 49), sia in ordine alla connotazione del potere statutario (che appare oltretutto identico anche nella formulazione letterale — *« autonomia statutaria »* — negli artt. 2 e 28, a differenza di quanto invece previsto per gli statuti dei consorzi e delle aziende speciali).

Suffragata in tal modo, sia pure per rapidi cenni, la nuova configurazione dell'autonomia statutaria delle Comunità montane, si deve in conseguenza concludere che la nuova disciplina supera nettamente il precedente regime dell'approvazione regionale degli statuti, rendendo operante la previsione del secondo comma dell'art. 64 della l. 142, che sancisce l'abrogazione con effetto dall'entrata in vigore della legge per tutte le altre disposizioni con essa incompatibili (e quindi anche di quella parte dell'art. 4 della l. 1102 che prevedeva la « *approvazione* » regionale degli statuti).

Per gli statuti delle Comunità montane si può, in definitiva, ritenere che, con l'entrata in vigore della l. 142, il controllo regionale debba rientrare tra quelli esercitati dagli organi ordinari di controllo sugli atti degli enti locali (CO.RE.CO) e debba essere circoscritto ai soli profili di legittimità, ossia esclusivamente volto a verificare il rispetto delle leggi statali e regionali (come d'altronde chiaramente indicato anche nel secondo comma dell'art. 28 della l. 142).

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE: 9 MILIARDI PER LA VALTROMPIA

Un grande progetto che può essere di modello per l'intero territorio nazionale

È ufficiale: il progetto per il sistema informativo territoriale della Comunità montana di Valle Trompia è stato approvato.

Il finanziamento è di 8 miliardi e settecentoventi milioni su disponibilità della legge finanziaria 67/1988 che prevede gli stanziamenti per investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche fatti dalle amministrazioni medesime.

Notizie da Roma fornite da un laconico telegramma proveniente dal Ministro della Funzione Pubblica Remo Gaspari avevano presannunciato, ai primi di agosto, il perfezionamento del relativo decreto con un apprezzamento di grande rilievo: testualmente « *Il progetto che prevede una gestione alternativa del territorio della Comunità e si inserisce nel contesto di sperimentazione nel campo della P.A. se realizzato potrà costituire modello prototipo per la diffusione in altre realtà della metodologia usata* ». Poi, esattamente il 6 Settembre, è arrivata copia del decreto ufficiale a firma dei Ministri Gaspari, Carli e Donat Cattin che ribadisce gli stessi concetti.

In parole più semplici: il progetto avveniristico, avviato con coraggio dagli amministratori valtrumplini per una gestione informatizzata completa del territorio e delle sue problematiche, diventerà addirittura il modello da utilizzare per altre amministrazioni pubbliche nel futuro.

Si è completato così in poco più di un anno l'iter burocratico di un intervento pubblico nuovo e complesso: ed anche questo è da considerarsi un risultato notevole visti i tempi soliti della Amministrazione pubblica.

Il progetto costituisce anche il logico potenziamento e allargamento dell'intervento per la informatizzazione dei Comuni che ha già trovato una prima realizzazione per la parte amministrativa e contabile in questi ultimi due anni con un forte impegno anche finanziario di sostegno da parte della Comunità Montana.

Il sistema informativo, una volta realizzato, metterà la Comunità stessa all'avanguardia in Italia nella gestione del territorio.

I nove miliardi stanziati dallo Stato per l'intervento danno già nella cifra un'idea della complessità e dell'importanza del progetto.

La storia

Due sono i momenti più importanti della storia di questo intervento.

E non occorre andare molto lontano nel tempo: risale soltanto al Novembre 1987 la delibera con la quale il Direttivo approvava la realizzazione di un sistema informatico della Comunità montana e dei Comuni di Valle per alcuni settori operativi tradizionali. L'anno successivo, il 30 Marzo 88 veniva aggiudicato l'appalto al raggruppamento di imprese « *Seltering-les-Cbm* » di Brescia che aveva fatto la offerta ritenuta più vantaggiosa ed interessante.

La spesa prevista complessiva era di 900 milioni e riguardava, come già ricordato la parte amministrativa e contabile.

Questa iniziativa ha marciato, si è realizzata ed i Comuni ne stanno tutti usufruendo superando nel tempo le difficoltà che sempre portano all'inizio le adozioni di procedure nuove ed avanzate in qualsiasi ufficio, soprattutto quando è pubblico, perché deve fare i conti con leggi vecchie di decine di anni, norme burocratiche ancora più vecchie e tutto il resto.

Nel frattempo ha preso corpo il progetto di informatizzazione del territorio sulla base delle disposizioni della legge finanziaria 88 art. 26 già citata.

Siamo al secondo momento.

È del 6 Aprile 1989 la lettera con la quale il Presidente della Comunità Montana chiedeva ufficialmente la consulenza di uno dei maggiori esperti del settore per un preventivo di piano di fattibilità tecnico-finanziario dell'iniziativa comprendente: specifiche progettuali, tempi, costi, impegno a ricercare fonti di finanziamento, impegno alla stesura del progetto esecutivo una volta reperiti i fondi necessari.

Da quel momento si bruciavano letteralmente le tappe. In data 27/9/89 il consiglio Direttivo approvava lo studio di fattibilità. Subito dopo il progetto era già a Roma per i vari esami e pareri di conformità seguiti si può dire giorno per giorno dalla Comunità montana.

Il 16 Novembre dal Dipartimento di Funzione Pubblica una lettera informativa già sui pareri espressi dalla « *Commissione Nazionale per il coordinamento normativo e funzionale dell'Informatica nella pubblica Amministrazione* » e della « *Commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di Osservatorio del Pubblico Impiego* ». Venivano in pratica avanzate alcune richieste di aggiustamento sui « *punti di controllo* » del sistema informatico e la previsione di « *adeguati collegamenti* » sia con la Regione Lombardia sia con gli Uffici del Catasto competenti per territorio. Inoltre forniva un diretto contatto col Ministero per la definizione di tali problemi, vista l'importanza della proposta.

La Comunità rispondeva con un suggerimento molto concreto, la formazione di un gruppo misto per le opportune verifiche.

L'ente suggeriva questa composizione:

— Presidente Comunità montana o suo delegato
— Funzionario incaricato di Dipartimento
— Funzionario Assessorato Ambiente ed Ecologia e Coordinamento per il territorio Regione Lombardia
— Funzionario Assessorato Servizi sul Territorio Provincia di Brescia

— Esperto di sistemi informativi territoriali per i Comuni.

Scopo di tale gruppo, a scadenze periodiche, riunirsi per valutare lo stato di avanzamento del progetto e per verificare la rispondenza della realizzazione rispetto agli obiettivi da raggiungere.

Per i collegamenti assicurava la previsione di una interconnessione con una vasta gamma di sistemi informativi: Regione Lombardia, Catasto, Provincia di Brescia, Ussl 38, Cerved, Istat, Cnr.

Ed a sostegno di quanto affermato inviava poi copia delle adesioni dei 18 Comuni della Valle Trompia, della Provincia di Brescia, dell'Ussl 38, del Catasto e della Regione Lombardia. E si era così al Maggio 1990.

Nel frattempo la Comunità Montana aveva approvato lo Statuto di una nuova Società la « *V.T. Software* » con sede in Sarezzo, Via Seradello 225, dove ha i suoi uffici anche la Valdepur Srl. Ricordiamo che l'art. 6 dello Statuto riguardante la composizione societaria stabilisce che la maggioranza rimarrà agli enti pubblici.

Possono divenire soci società ed enti privati, le cui partecipazioni non possono comunque essere superiori al 45% del Capitale Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 9 membri eletti dall'Assemblea di cui 5 proposti da Enti locali, loro consorzi ed associazioni od altri enti pubblici.

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di approvazione del progetto e del suo finanziamento porta in calce la data del 20 luglio. Il decreto dopo l'invio alla Corte dei Conti per la registrazione di legge, agli inizi di Settembre è arrivato alla Comunità montana.

Il decreto di approvazione: il progetto della Valle Trompia prototipo per l'intero territorio nazionale

Il decreto di approvazione firmato per il Consiglio dei Ministri da Remo Gaspari (Ministro Funzione Pubblica) Guido Carli (Ministro del Tesoro) Carlo Donat Cattin (Ministro del Lavoro) merita una attenta lettura per le valutazioni e disposizioni in esso contenute.

Motivo di soddisfazione è chiaramente la premessa. Testualmente il documento recita: « ... *Considerata la opportunità di attivare un progetto sperimentandolo nell'area territoriale facente capo alla Comunità montana di Valle Trompia, con l'obbiettivo di estendere in seguito tale forma alternativa di operatività all'intero territorio nazionale in caso di risultati positivi derivanti da una maggiore efficacia del servizio offerto e da notevoli risparmi di costi che la sperimentazione prevede di realizzare rispetto a quelli di normale iter procedurale* ». *(ecc.)*

Sono parole che si commentano da sole e giustamente suonano come musica nelle orecchie degli amministratori che hanno voluto concordemente dare l'avvio al modernissimo progetto.

Il Decreto poi prevede alcuni meccanismi di attuazione dell'intervento, di notevole importanza.

Fissa il tempo di durata del progetto in 29 mesi come proposto.

Allo scopo di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa, in deroga alle norme vigenti, demanda alla Comunità montana la gestione ed il coordinamento del progetto.

Questa potrà affidarne la realizzazione tecnico operativa mediante convenzione, da stipularsi anche a trattativa privata, ad un solo Ente o una Associazione pubblica o privata particolarmente esperta nel settore.

La Comunità montana dovrà nominare un responsabile generale di progetto con il compito di coordinare le diverse fasi operative, e un responsabile di settore per ciascuna delle aree sottoposte a sperimentazione.

Un apposito nucleo di valutazione verrà costituito presso il Ministero: sarà formato da tre esperti di cui uno in materia di politica del territorio, uno esperto di informatica, e presieduto da un dirigente del Dipartimento della funzione pubblica. Avrà il compito di esaminare trimestralmente e per fasi di avanzamento l'andamento del progetto verificandone attuazione e risultati: la relazione trimestrale di questo nucleo di valutazione costituirà elemento essenziale di certificazione dell'attività svolta e della dichiarazione liberatoria dei pagamenti previsti per le fasi di avanzamento e finale del progetto.

Il dispositivo stabilisce il compenso per gli esperti all'interno dello stanziamento complessivo per il progetto.

Questo è fissato nel decreto in L. 8.720.320.000 complessive fronteggiate col fondo di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro.

L'erogazione è prevista su 2 esercizi: 4 miliardi per il 1991 e 4.720.320.000 per il 1992.

Struttura, scopi e modalità

« *Il sistema informativo territoriale si propone essenzialmente l'obbiettivo di ottimizzare le interazioni dei sistemi urbani ed agricoli nei confronti del "suolo" inteso come risorsa e fattore di sviluppo* ».

È questo lo scopo dichiarato nella premessa introduttiva al progetto.

Tradotto in pratica vuol dire che si cerca di avere il massimo beneficio possibile sul territorio, visto nel suo complesso, da qualunque intervento che va a modificare qualche cosa attraverso l'azione quotidiana di ogni operatore pubblico o privato analizzata in sé e sugli effetti (interazione) che ha su tutta la Comunità montana, in quanto va a modificare e toccare la « *risorsa* » suolo.

I problemi e gli obiettivi

L'obbiettivo pone problemi diversi. Il primo riguarda la acquisizione e organizzazione dell'informazione: essa è essenziale per lo svolgimento di pianificazione e programmazione delle attività svolte e dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione.

Vi è poi un problema di integrazione delle procedure di gestione e dei sistemi informativi diversi che già operano a livello di Amministrazione locale: è grave il pericolo di duplicazioni, sovrapposizioni che portano ad uno spreco di risorse preziose.

Sul territorio l'integrazione a livello locale di informazioni deve avere, per esempio, un'unica base cartografica.

Questo presuppone una più completa conoscenza del territorio, un aggiornamento dei dati, posseduti dai vari enti, identificabili in modo univoco, e raccolti in modo sistematico e non settoriale, con riferimento alla risorsa suolo come alle risorse imprenditoriali, storico culturali e paesaggistiche per le quali c'è una crescente domanda di utilizzo da parte della collettività.

Queste esigenze prioritarie per un « *sistema informativo territoriale* », la necessità di evitare sprechi e duplicazioni hanno trovato sensibile il legislatore che all'art. 26 della Legge finanziaria individua i settori e gli scopi entro i quali devono essere realizzati i progetti finalizzati e i progetti pilota.

L'esigenza del coordinamento delle iniziative e della pianificazione degli investimenti in materia di automazione della Pubblica Amministrazione ha poi trovato precisa collocazione normativa in successive disposi-

zioni (DPCM 15/2/89).

È in questo contesto normativo che si colloca l'iniziativa della Comunità montana risalente nei suoi primi tempestivi passi, proprio all'Aprile 89, subito dopo la emanazione delle disposizioni citate.

Testualmente la Comunità montana afferma:

« *Il progetto si propone di definire, nel rispetto delle esigenze in precedenza delineate, un modello di sistema informativo che sia in grado di trovare applicazione presso altre realtà territoriali; che utilizzi dati già esistenti e mantenuti aggiornati da normali procedure amministrative a cura di enti operanti sul territorio anche se non ancora gestiti con procedure automatiche; che privilegi, nel caso di dati da reperire con indagini dirette e mirate, le realtà il cui contenuto informativo sia poco variabile (e quindi non richieda costose procedure di aggiornamento); che eviti la gestione diretta di dati già considerati da altre procedure informatiche* ».

Inoltre esso utilizza gli standards e le metodologie già definiti nell'ambito del programma SITUS (Sistemi Informativi Territoriali Urbani Standards) sorto con l'obiettivo di coagulare gli sforzi e le risorse della domanda organizzata (ANCI, CISPEL, Aziende Autonome e Comuni già da tempo operanti nel settore), dell'offerta (imprese di maggior presenza e prestigio nel campo della realizzazione di sistemi informativi) e degli Enti di ricerca (C.N.R.), per lo sviluppo e la produzione di modelli informativi, architetture informatiche e telematiche, prototipi, applicazioni e soprattutto metodologie standard che permettano di impostare i problemi legati al ricorso a cartografie digitali e di progettare e realizzare singoli Sistemi Informativi (specifiche istituzionali, organizzative, gestionali, etc...).

I Comuni della Comunità montana della Valle Trompia hanno già informatizzato le procedure amministrative di base (anagrafe, contabilità, personale, etc...).

Ciò costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo di un Sistema Informativo Territoriale, in quanto gli Enti Locali, possono contare su di un consistente patrimonio di dati gestionali che dovranno poi essere integrati con i dati a base cartografica.

Gli *obiettivi* del progetto sono quindi:

1. progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Comunità montana della Valle Trompia;
2. integrazione tra banche dati gestionali (già realizzate) e banche dati territoriali;
3. realizzazione di modelli e prototipi amministrativi e documentali per rendere « *trasferibile* » il progetto ad altre Comunità montane, od Enti locali.

C'è, alla base dell'iniziativa, la convinzione che la rapidità dei cambiamenti dell'evoluzione socioeconomica, richiedano strumenti di supporto per una risposta adeguata che solo l'informatica può dare attraverso un sistema informativo territoriale all'altezza della situazione.

Un passaggio obbligatorio quindi per l'Ente locale con competenza territoriale che ha il compito di conciliare le esigenze di uno sviluppo industriale avanzato (terziario ecc.) con la tutela dei cittadini, la salvaguardia dei terreni colturali rimasti, la corretta gestione delle risorse naturali secondo una concezione del territorio come « *risorsa* » decisiva da inserire nella programmazione economica.

Per il sistema informativo territoriale (SIT) della Comunità di Valle Trompia si prevedono in particolare elementi di sperimentazione relativi a:

— censimento e mappatura delle industrie ad alto rischio;
— monitoraggio dell'ambiente;
— censimento degli acquiferi sotterranei e di superficie con elaborazione di un modello matematico di simulazione dei fenomeni inquinanti;
— inserimento delle norme VIA per le opere di impatto ambientale;
— acquisizione e trattamento dei dati da satellite.

Il tutto con una attenzione particolare alla flessibilità ed estensibilità del sistema concepito come « *prototipo* » da estendere ad altre Comunità montane.

Organizzazione delle attività

Per l'organizzazione delle attività si prevede la creazione di un gruppo di lavoro misto, composto da Personale dell'Ufficio Tecnico della Comunità della Valle Trompia (ed eventualmente dei Comuni associati) e specialisti di cartografia numerica e sistemi informativi, al fine di raccogliere le esigenze e le richieste maturate nell'ambito della Comunità ed armonizzarle adeguatamente con dei corretti criteri di pianificazione territoriale ed ambientale.

Per ottenere concretezza operativa, si ritiene opportuno che i compiti di tale gruppo di lavoro siano indicati, almeno nelle loro linee generali, dagli organi istituzionali della Comunità.

Inoltre, tale gruppo di lavoro dovrà fin dall'inizio prevedere una durata definita, adeguata alle modalità di lavoro.

Esso provvederà a rendere periodicamente disponibili al pubblico dibattito i risultati della propria attività per una valutazione di tipo tecnico-politico, da cui derivare eventuali modificazioni sia nella struttura di lavoro del gruppo stesso che nel piano di attività.

Il gruppo di lavoro in pratica dovrà fornire « *antenne* » al progetto sensibili a cogliere i mutamenti in atto, pronte ad indicare priorità sulla base delle principali esigenze di conoscenza espresse dagli organi della Comunità per una corretta crescita del « *sistema informativo territoriale* ».

Le priorità e le aree di intervento

Le priorità di intervento devono essere il frutto di una attenta valutazione delle aree di intervento proposte.

Le aree di intervento nel progetto presentato ed approvato sono così definite:

— Acque interne
— Aria
— inquinamento acustico
— Rifiuti gassosi
— Pianificazione territoriale
— Attività estrattive.

Per ogni area di intervento vengono definiti gli elementi progettuali da approntare:

— realizzazione della cartografia digitale/numerica per PRG ed urbanistica;
— gestione di reti tecnologiche;
— censimento acquiferi e strutturazione di modelli matematici di simulazione;
— mappatura delle industrie a rischio;
— valutazione d'impatto ambientale.

Si indicano e analizzano poi problemi e necessità legate alle particolari caratteristiche delle singole aree di intervento.

Due esempi: acqua e pianificazione territoriale

A titolo di esempio significativo si può citare la problematica relativa alle acque interne, tema oggi tanto sentito e dibattuto in Valle.

Le principali emergenze relative al degrado delle acque interne sono da riferirsi alla presenza di sostanze inquinanti provenienti dalle più disparate attività economiche.

Il problema principale risiede nel fatto che gli obblighi di pianificazione, regolazione e controllo sono stati assegnati ai Comuni ed ad altri or-

ganismi (per esempio i Consorzi di Bonifica) che non possono espletare tali compiti a causa di un eccessivo frazionamento di competenze.

Quindi la conoscenza dei grandi corpi idrici ed un catasto generalizzato delle acque interne sono ancora da realizzare.

La presenza di un organismo di controllo con competenze più vaste consente di poter progettare un modello limitato di « *catasto delle acque* » che soddisfi le seguenti caratteristiche generali:

— Valutare la consistenza qualitativa e quantitativa, il bilancio e gli usi in atto delle risorse di superficie e sotterranee.
— Analizzare i fabbisogni idrici e le ripartizioni delle risorse in relazione alle previsioni d'uso ed alle ipotesi di sviluppo economico.
— Controllare e suggerire gli interventi idraulici per la sicurezza delle popolazioni e del territorio e quelli occorrenti a consentire gli usi delle risorse idriche.

La pianificazione del territorio problema centrale

La pianificazione del territorio viene definito il « *problema centrale* » di un sistema di monitoraggio del territorio: in questo settore infatti sorgono più intensi i problemi di « *interazione* » tra uomo ed ambiente naturale, lì sono più palesi gli effetti di un intervento umano scorretto.

In questo ambito sono definite le diverse tipologie di passaggio interessate alla pianificazione territoriale: aree urbane ed industriali; aree agricole; aree agrosilvopastorali; aree naturali e parchi.

Per ognuna si danno definizioni e si individuano problematiche da affrontare nel progetto.

Ancora un esempio specifico. *Per le aree urbane-industriali particolarmente dense in Valle Trompia* si richiede come fase preliminare:

— lo studio geomorfologico dell'area per individuare le principali strutture, in particolare le condizioni dei drenaggi superficiali;
— lo studio idrogeologico dell'area, con particolare riguardo alla posizione delle falde freatiche ed alle condizioni di drenaggio del sottosuolo;
— lo studio litologico e pedologico;
— lo studio geotecnico;
— il catasto dei pozzi;
— il bilancio idrico di massima.

Si tratta di una massa di dati che solamente un sistema informatico definito ad « *architettura aperta* » potrà gestire, aggiornare ed integrare in una « *banca dati* » che rispetti principi di unicità necessari perché il sistema informativo funzioni veramente e consenta la gestione del territorio.

Questo dovrà, in concreto gestire le varianti di P.R.G. in modo da definire:

— gli attributi specifici che, incrociati tra di loro, definiscono sia la qualità degli edifici che la norma generale di appartenenza per ogni entità fabbricato;
— la verifica degli standard e delle capacità insediative;
— l'emissione di un certificato urbanistico che descriva per ogni edificio la norma generale, le categorie di intervento e le modalità di intervento mediante l'accesso al dato base sopra descritto;
— la verifica dello stato di esecuzione attraverso le concessioni edilizie;
— il controllo tra le previsioni di piano e l'attuazione dello stesso sia in termini edilizi che di standards;
— la produzione delle carte tematiche per la redazione e la presentazione del piano.

In particolare ancora *per la gestione della rete viaria* si ipotizzano i seguenti temi di lavoro:

— Definizione dei tronchi stradali ed inserimento sulla base cartografica, per ottenere il grafo della rete cui associare i dati alfanumerici relativi alla sua consistenza (dati metrici, dati decrittivi, dati manutentivi, etc);
— Programmazione degli interventi (segnalazione degli interventi prioritari di manutenzione ordinaria e straordinaria con conseguente programmazione del bilancio in relazione agli interventi preventivati);
— Individuazione della segnaletica orizzontale e verticale con associazione dei relativi dati descrittivi (impianti semaforici con relativa distribuzione di cavi elettrici etc.);
— Creazione di modelli di flusso e di modelli statistici (ottimizzazione del traffico e percorsi minimi), modelli per la manutenzione preventiva ed ordinaria della rete stradale).

È sempre evidente da quanto citato in sintesi come ogni area di intervento proponga problemi e temi talmente complessi che, si ripete, solo la « *memoria informatica* » consente di esaminare, frazionare, sintetizzare in dati utilizzabili: da qui si capisce come si arriva a parlare di miliardi quando si passa alla realizzazione del « *Sistema Informativo territoriale di Valle* ».

Il prototipo sperimentale

Il progetto passa poi alla analisi della necesità di « *macchine* » (struttura di hardware e software) vista la distribuzione della popolazione nei 18 Comuni della Valle.

Individua, col corretto criterio costi/benefici, la soglia economica necessaria per prevedere potenziamenti locali di Uffici Tecnici Comunali: diecimila abitanti (Gardone VT-Sarezzo-Lumezzane-Concesio-Villa Carcina-Nave).

Per questi indica come opportuna all'interno dei Comune la gestione urbanistica, mentre tutto quanto riguarda ambiente e territorio va risolto in un ambito più ampio che consenta di valutare l'intero territorio della Comunità in modo unitario e sovracomunale.

Si indica quindi come punto di riferimento, per le aree di intervento definite l'Ufficio Tecnico della Comunità Montana.

Si ipotizza per questo un sistema complesso dove sia possibile il collegamento con una rete di telerilevamento (con punti di rilevamento fissi e mobili) per acqua aria e rumore.

Si definiscono poi i particolari tecnici (stazioni di lavoro ecc.), le caratteristiche delle analisi necessarie.

Si affronta infine il problema delle risorse umane individuando in sei specialisti le prime necessità e tra essi due responsabili di progetto, uno della Comunità montana ed uno del fornitore, al quale è affidato l'addestramento delle risorse umane indicate.

A conclusione, l'area geografica per la realizzazione di un prototipo iniziale del Sit, da estendere poi agli altri Comuni viene proposta in due Comuni: uno con più di 10.000 abitanti (indicativamente Gardone VT) ed uno con meno di 5.000 abitanti (indicativamente Bovegno).

Inoltre per le priorità applicative si ritiene utile partire dalle aree residenziali produttive e di pubblica proprietà per consentire la gestione delle problematiche caratteristiche della gestione comunale.

Concretamente quindi si darà esecuzione nei vari settori a:

1) *cartografia di base*;
2) *acque interne*:
a) situazione demografica;
b) dinamica dei consumi;
c) attività economiche-produttive in essere e pianificate.
3) *pianificazione territoriale - aree urbano-industriali:*
a) gestione urbanistica;
b) gestione reti tecnologiche;
c) gestione archivi socio-economici;
d) gestione rete viaria.

I costi ed i tempi

Il tempo di realizzazione è quantificato in 29 mesi, durata del progetto accettata dal Ministero e inserita nel decreto.

I costi complessivi sono definiti attività per attività calcolandone i tempi e le risorse uomo necessarie.

Si citano le voci principali: la progettazione esecutiva è valutata in 12 mesi con 500.000.000 di spesa; la realizzazione delle procedure applicative è previta in 29 mesi con una spesa di 928.000.000; la acquisizione della cartografia di base è programmata su 14 mesi con una spesa di 1.100.000.000 per tutti i 18 Comuni; l'addestramento in 3 mesi con 60.000.000 di spesa; la campagna rilevamento dati durerà 15 mesi con 1,5 miliardi di preventivo; la realizzazione delle procedure applicative richiederà 12 mesi e 320.000.000.

Per hardware e software nella fase *« prototipale »* è prevista una stazione per la Comunità montana che costerà 600.000.000 ed una a Gardone VT per 250.000.000. Complessivamente, con l'estensione del servizio si spenderanno in *« macchine »* circa 2,5 miliardi su tutta la Valle.

Lo specchietto pubblicato dà il quadro complessivo della spesa preventiva per la realizzazione dell'intero progetto.

Lo stanziamento del Ministero come già detto è di 8.720.320.000 (di cui 1.392.320.000 di Iva) su due esercizi 1991 e 1992 su fondi del Ministero del Tesoro e copre quindi tutta la spesa prevista.

Quadro riassuntivo dei costi

Progettazione esecutiva:	Lit. 500.000.000
Hardware, software di base ed applicativo:	2.450.000.000
Addestramento:	120.000.000
Realizzazione di procedure utente, personalizzazioni, implementazione del sistema:	1.658.000.000
Acquisizione cartografica di base:	1.100.000.000
Campagna rilevamento dati a terra:	1.500.000.000
Totale:	7.328.000.000
	1.392.320.000 (IVA)
	8.720.320.000

Conclusione

Il prossimo passo sarà la costituzione della Società della quale la Comunità montana ha già approvato lo Statuto.

Quindi si darà il via al progetto che, in pratica, si dovrebbe completare nell'arco di tre anni.

Alla fine la Comunità montana sarà la prima in Italia ad essere dotata di uno strumento tanto importante e decisivo per i suoi compiti istituzionali. ■

INFORTURISM:
UN PROGETTO DI "LOMBARDIA INFORMATICA" PER IL FUTURO

Lombardia Informatica e Bull HN Italia hanno costituito un consorzio denominato *« Consorzio Inforturism »*, che ha come scopo la realizzazione e la gestione di un sistema informativo turistico sul territorio regionale. Rivolgendosi a un'utenza non informatica, INFORTURISM prevede, attraverso l'utilizzo di sistemi informativi di facile accesso, la divulgazione di informazioni turistiche in grado di soddisfare i diversi segmenti della domanda turistica, raggiungendo obiettivi di promozione per le diverse attività del settore.

A utilizzare questo sistema informativo saranno sia il turista, sia l'operatore turistico.

Il progetto (che utilizzerà la rete informatica regionale SIRLIN, realizzata da Lombardia Informatica e costituita da tre nodi dislocati a Milano, Brescia e Como), si propone importanti obiettivi, come quello di dotare la comunità di un moderno strumento telematico di promozione e orientamento turistico o di realizzare un sistema integrato compatibile con analoghi eventualmente già esistenti, sia a carattere locale, sia a carattere nazionale.

Si prevede l'installazione iniziale di 40 terminali presidiati, da collocarsi all'interno delle Aziende di Promozione Turistica e in altri luoghi di informazione al pubblico; e di 60 stazioni non presidiate in luoghi di intenso passaggio turistico e in altri luoghi utilizzati per informazioni turistiche.

Indicativamente le stazioni potrebbero essere collocate presso le stazioni ferroviarie dei capoluoghi di provincia, presso le principali frontiere, presso gli aeroporti, presso alcuni autogrill, ecc...

Le informazioni, di immediata utilità per il turista sia per programmare la propria vacanza, sia per situazioni di emergenza, sono disponibili nelle 5 principali lingue europee e vengono fornite con una guida a menu; risulta pertanto immediato l'approccio al cittadino o in generale a un utilizzatore non informatico.

Altro aspetto importante è che la creazione della struttura informatica prevista dal progetto comporterà la formazione di una serie di professionalità specifiche e la conseguente creazione, come ancora avviene nel settore del software, di posti di lavoro qualificati; sarà infatti necessaria la presenza di programmatori, di addetti alla raccolta e alla catalogazione dei dati, oppure di persone specializzate nell'addestramento e nel supporto agli utenti del sistema.

Tito Bellisario

LE COMUNITÀ MONTANE: VENT'ANNI DOPO

Dall'esigenza di una impostazione plurisettoriale che riconsiderasse in un programma unitario gli aspetti agricoli, forestali, turistici e ambientali dei comprensori, si partì vent'anni or sono per cercare qualcosa di nuovo a livello di strutture giuridiche, e fu così che venne istituita la Comunità montana: essa fu prevista con carattere di obbligatorietà con la Legge 3.12.1971, n. 1102 e, richiamandosi agli artt. 44 e 129 della Carta Costituzionale, fu finalizzata a promuovere la valorizzazione delle zone montane, favorendo la partecipazione delle popolazioni alla predisposizione dei piani di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori, onde realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali. Su questa indicazione di fondo si articolò tutta la legge, trasferendo al CIPE e alle Regioni le competenze che, in passato, limitatamente ai settori di intervento previsti dalla legge 991 del 1952, erano del Ministero dell'Agricoltura, e riconoscendo che tutti gli interventi previsti si realizzassero attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi ed attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

Per le Regioni italiane a carattere prevalentemente montano, quindi, questi *« nuovi enti »* potevano rappresentare veramente l'estremo rimedio per la loro rinascita; senonché ciò si sarebbe potuto verificare a condizione che si fosse instaurata una perfetta unità d'intenti e di lavoro non solo nell'ambito delle singole Comunità montane, ma anche tra le stesse e gli altri Enti operanti nella zona.

L'indubbia confusione che si è per contro creata tra i vari Enti operanti sullo stesso territorio ha invece provocato una situazione di stallo, in qualche parte di paralisi, per gli stessi Enti. Ognuno di essi, per uscirne saltuariamente fuori, ha cercato finanziamenti particolari per iniziative o pratiche analoghe per loro natura a quelle di altri Enti, ma di specifica competenza di questo o di quello.

A mio avviso ciò è quanto in estrema sintesi è accaduto nel corso dei primi vent'anni di esistenza delle Comunità montane, fatte naturalmente le dovute eccezioni.

Cosa è possibile prevedere alla vigilia del secondo ventennio? Più che da prevedere, c'è da valutare la nuova normativa sul riordino delle autonomie locali, contenuta nella recente Legge 8 Giugno 1990, n. 142. Sembrerebbe a tutta prima che in essa non ci sia niente di nuovo rispetto al passato, ma non è così. Innanzitutto, è stata finalmente chiarita la natura giuridica della Comunità montana: essa è *« ente locale »*. La Comunità montana ha ora una sua definitiva collocazione *« ufficiale »* nel sistema amministrativo italiano. La riforma prevede che dalla Comunità montana siano esclusi quei Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, nonché quei Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente sia inferiore al 15% della popolazione complessiva. Per chi ricorda le reazioni dei Comuni totalmente montani contro gli ingiusti benefici che andavano ai Comuni parzialmente montani (che beneficiavano anche di altri contributi e finanziamenti per i loro territori prevalentemente costieri), la riforma appare provvidenziale e rende finalmente giustizia alle autentiche zone montane. L'art. 29 della riforma, poi, si presenta addirittura *« rivoluzionario »* quando recita *« spettano »* alla Comunità montana le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali; spettano alla Comunità montana le funzioni dei Comuni da svolgersi in forma associata; spetta infine alla Comunità montana l'esercizio di ogni altra funzione ad essa delegata dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni.

Come si vede, non siamo più in presenza di *diritti potestativi*, ossia di diritti facoltativi: questa volta si tratta di diritti pieni, che riconoscono alle Comunità montane autentiche competenze. E dal momento che siamo in materia di competenze giuridicamente sancite e protette da legge di Stato a favore delle Comunità montane, dobbiamo anche dire che spetta ora alle Comunità montane vigilare perché esse vengano esercitate di fatto, concretamente, senza più le confusioni di ruoli e di finanziamenti verificatesi nel passato.

Queste sono a mio giudizio, le principali innovazioni contenute nella legge di riforma delle autonomie locali che riguardano le Comunità montane, ma non sono naturalmente tutte: infatti, i citati artt. 28 e 29 della legge contemplano anche il piano pluriennale di sviluppo, il piano territoriale di coordinamento, le fonti e le modalità di finanziamento delle Comunità montane. C'è, poi, l'art. 61 che prevede che le Regioni debbano disporre il riordino delle Comunità montane secondo i criteri indicati dall'art. 28, stabilendo che il riordino stesso deve essere fatto entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Essendo la legge entrata in vigore nel mese di Giugno 1990, la scadenza avverrà a fine maggio 1991.

Ci piace concludere sperando non solo che le Regioni adempiano al riordino delle Comunità montane nei modi e nei termini stabiliti dalla legge ma che, a riordino effettuato, mettano le Comunità montane nelle condizioni volute dalla legge per poter svolgere al meglio il loro alto mandato per lo sviluppo sociale ed economico della montagna italiana e delle popolazioni *« poste a presidio della stessa »*, come solennemente sta ancora scritto nella Legge n. 1102. ■

Giuseppe Fabbroni

I SERVIZI SOCIALI DELEGATI: L'ESPERIENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI S. GINESIO

In una Regione come le Marche, dove non si è sviluppato un concreto processo di delega funzionale dall'Ente Regione alle Comunità montane, quest'ultime hanno dovuto ricercare campi di attività diversi, per svolgere il proprio ruolo di tutela e valorizzazione dell'ambiente montano.

Le disgregazione della situazione socioeconomica, i vasti ambiti territoriali a fronte di scarsità della popolazione, la presenza di numerosi piccoli Comuni per i quali si rivela difficoltoso od a volte impossibile organizzare certi tipi di servizi in maniera economica e professionale, hanno costituito i presupposti perché si sviluppasse un processo di delega da parte dei Comuni membri alla Comunità montana per la gestione di alcune attività sociali nell'ambito del territorio.



La Comunità comprende infatti 15 Comuni di cui 1 di circa 18.000 abitanti (Tolentino) in grado di costituire bacino di utenza autonomo mentre i restanti 14 di piccole dimensioni territoriali e demografiche (circa 22.000 ab. tra tutti) singolarmente non sono in grado di istituire servizi autonomi e funzionali soprattutto in settori come quello dell'assistenza a disabili in cui i casi che possono presentarsi a livello di singolo Comune sono limitati numericamente e richiedono interventi ad alta professionaità e costi elevati.

Incentivati dalla previsione di apposite provvidenze nell'ambito dei programmi annuali di cui alla legge 1102/71, tese a favorire la costituzione di servizi comuni progettati e gestiti unitariamente dalla Comunità montana, a partire dalla fine del 1987, dapprima alcuni Comuni poi tutti gli altri (con eccezione del Comune di Tolentino e rare altre eccezioni legate a specifici servizi) hanno formalmente delegato la Comunità ad attivare e gestire servizi sociali nel campo della assistenza ad handicappati anziani e minori di cui in seguito si tratterà.

I comuni con gli atti di delega recepiti dal Consiglio Comunitario, si sono impegnati a finanziare le spese relative al netto del contributo Comunitario, di contributi finalizzati da parte della Regione e di altri enti e del concorso degli utenti, ove previsto.

La Comunità in stretto contatto con i Comuni deleganti, e con il personale sociosanitario della USL, ha iniziato quindi a ideare programmi e progetti unitari ed organici, usufruendo anche di risorse regionali previste da specifiche leggi, in modo particolare la LR 18/82, in materia di portatori di handicaps.

In poco tempo sono stati creati servizi precedentemente inesistenti o quasi che hanno avuto soddisfacente sviluppo sia in termini quantitativi che qualitativi.

In via generale la spesa per servizi sociali a favore di categorie deboli quali in particolare i disabili e gli anziani, anticipata da questa Comunità per conto dei Comuni a fronte degli specifici servizi delegati, si avvia, sulla scorta degli attuali dati e tendenze, a superare i 400.000.000 su base annua di cui sommariamente:
70.000.000 per i soggiorni marini e termali anziani e minori;
120.000.000 per l'assistenza domiciliare;
90.000.000 per l'assistenza scolatica a disabili;
30.000.000 per i trasporti a favore di disabili;
75.000.000 per i Centri diurni a favore di disabili;
15.000.000 per altri servizi minori.

1 — CENTRI DIURNI PER DISABILI: La Comunità ha creato due Centri diurni situati rispettivamente in loc. Gabella Nuova di Sarnano e nell'abitato di Caldarola che stanno positivamente operando secondo i programmi ed orari a suo tempo approvati.
A — **Il Centro di Caldarola**, il primo

L'autore è Segretario della Comunità montana Fiastra - Fiastrone - Tennacola - Medio Chienti - San Ginesio (MC)

ad essere attivato funziona fin dal 1987 ed è diretto a soddisfare le necessità di alcuni disabili giovani del distretto socio-sanitario omonimo. È aperto di pomeriggio per 8 ore settimanali presso locali assunti in comodato dal Comune di Caldarola ed opportunamente arredati a spese della Comunità montana, ospitando 6 soggetti di cui 3 di Caldarola 1 di Belforte e 2 di Cessapalombo. La gestione del servizio è stata di recente unificata con quella dell'altro Centro sotto la sorveglianza della assistente sociale di distretto. Il Centro organizza per i soggetti frequentanti attività varie tra cui corsi sportivi di nuoto e ginnastica e corsi di animazione teatrale, aperti anche a soggetti normali, svolti da docenti qualificati. Quello tenutosi nel periodo gennaio giugno 90 a cura del maestro Boldrini Maurizio di Macerata si è concluso con un saggio finale che ha riscosso soddisfacente successo. A favore di una delle frequentanti, particolarmente vocata, sono state svolte attività di insegnamento di uncinetto.

B — **Centro di Gabella Nuova**: ha iniziato a funzionare con successo il 19/03/90, con gestione affidata alla Coop. Fornarina di San Ginesio sotto la sorveglianza delle assistenti sociali di Sarnano e San Ginesio. Il Centro, su locali ceduti dal Comune di Sarnano ed opportunamente trasformati ed arredati dalla Comunità è diretto a soddisfare le necessità dei distretti di San Ginesio e Sarnano ed una tipologia di handicaps ben più gravi rispetto all'altro Centro.

È aperto per sei ore giornaliere dal lunedì al venerdì e vede attualmente la frequenza di otto soggetti di cui 5 di San Ginesio, 1 di Gualdo, 1 di Penna S. Giovanni, 1 di Sarnano. Numerosi altri soggetti sono in lista di attesa e non possono essere accolti per questione di costi. Nel centro è assicurato il pasto di mezzogiorno, per il quale gli utenti pagano un ticket stabilito dalla coop. di gestione in accordo con la Comunità. La coop. impiega nel Centro quattro operatrici. Alla stessa fanno carico le spese di ordinaria manutenzione e di vitto.

La spesa media mensile di gestione si aggira sui 5.000.000 a favore della coop. oltre altre spese gestionali (telefono, riscaldamento, piccole manutenzioni, attrezzature varie), stimabili in L. 500.000 mensili medie. La spesa complessiva stimata per il 1990 per questo Centro tenuto conto della apertura avvenuta a metà marzo e di circa 2 mesi di sospensione estiva è di L. 42.000.000.

Proiettando su base annua i dati di cui sopra, e tenendo conto di una

OSCAR PRODOTTO ALIMENTARE DI MONTAGNA «QUOTA 600»

Regolamento

L'Ente Fiere di Parma, con il patrocinio dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni e Comunità montane) in occasione di **QUOTA 600 1991**, istituisce un riconoscimento a quelle aziende che hanno realizzato o commercializzato un prodotto alimentare specifico delle zone montane (lavorazione del prodotto in zona geografica appartenente ad un territorio di Comunità montana, intendendo la sede delle unità di produzione o trasformazione di prodotto grezzo o trasformato da materie prime spontanee o coltivate tipicamente di origine montana o collinare).

Il marchio Oscar Quota 600, serve a garantire la specificità del prodotto e a premiare l'impegno delle imprese del territorio montano per il mantenimento della popolazione sul territorio e delle sue tradizioni.

Le aziende i cui prodotti saranno insigniti dell'Oscar potranno fregiarsene gratuitamente sui propri prodotti, e riprodurlo sui materiali pubblicitari e diffonderlo agli organi di stampa senza nulla dovere all'organizzazione del premio.

Saranno assegnati n. 11 OSCAR sulla base delle seguenti norme:

1. La partecipazione è riservata alle aziende italiane espositrici a QUOTA 600 '91 che abbiano sede nel territorio appartenente ad una Comunità montana.
2. La richiesta di partecipazione al premio dovrà essere inviata alla segreteria del premio, presso la Fiera di Parma entro il 31 gennaio 1991.
3. La richiesta dovrà contenere:
   a) indicazione dell'azienda produttrice (generalità, indirizzo, etc.)
   b) indicazione del prodotto/i partecipanti (scheda di presentazione per ciascun prodotto, indicante le principali caratteristiche)
   c) Due campionature dei prodotti iscritti
   d) certificazione di appartenenza da parte della Comunità montana dell'unità di produzione al proprio territorio.
   e) Autocertificazione del produttore sull'uso di materie prime spontanee o coltivate tipiche del territorio montano o collinare.
4. Le imprese partecipanti dovranno far pervenire entro il 24/02/'91 alla Segreteria del Premio n. 2 campioni dei prodotti presentati.
5. Ogni prodotto potrà concorrere anche per più di una categoria OSCAR.
6. Gli Oscar verranno assegnati per le seguenti categorie Merceologiche:
   1 - Oscar *« Carni e derivati »* (diversi dai salumi)
   2 - Oscar *« Uova e derivati »*
   3 - Oscar *« Salumi »*
   4 - Oscar *« Prodotti ittici »*
   5 - Oscar *« Latte e derivati »*
   6 - Oscar *« Paste alimentari, pane e cereali »*
   7 - Oscar *« Frutta e Ortaggi »*
   8 - Oscar *« Olii e grassi »*
   9 - Oscar *« Prodotti dolci »*
   10 - Oscar *« Bevande »*
   11 - Oscar *« Altri prodotti »*
7. La Giuria si riserva a suo insindacabile giudizio di non assegnare Oscar di categoria, così come di assegnare più Oscar ex-equo per la medesima categoria
8. Tutti i prodotti partecipanti verranno esposti in apposito stand a QUOTA 600.
9. La premiazione ufficiale verrà effettuata da una Giuria così composta:
   — un rappresentante delle Fiere di Parma con funzioni di presidente;
   — un rappresentante degli altri Enti promotori: UNCEM, C.C.I.A.A.
   — un gastronomo, un enologo, un ristoratore, un agronomo, ecc.;
10. La Giuria si riunirà presso la segreteria del premio entro il 20/02/91. Essa delibererà a maggioranza. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.
11. Dell'assegnazione di tutti gli Oscar verrà data ampia comunicazione e informazione alla stampa del settore e alle rubriche specializzate dei maggiori settimanali e quotidiani italiani.
12. Le imprese assegnatarie degli Oscar avranno diritto di menzionare tale riconoscimento nei loro mezzi di comunicazione e di pubblicità.
13. La partecipazione al Premio e la successiva utilizzazione dei riconoscimenti sono assolutamente gratuiti e non comportano alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di partecipazione previste dal presente regolamento.
14. Le decisioni della Giuria sono inappellabili. L'eventuale mancato riconoscimento di un premio a un prodotto o a un'impresa non costituisce motivo di doglianza, pretesa o richiesta anche a titolo di risarcimento per danni e spese.
15. Per ogni eventuale controversia, Foro competente è il Tribunale di Parma.

La premiazione avverà durante la rassegna, in data ed ora che verrà tempestivamente segnalata, nella *Sala dei 300* dell'Ente Fiere di Parma.

apertura del Centro per 10 mesi all'anno, si ottiene una spesa annua di L. 60.000.000 a costi attuali.

In relazione ai due Centri, disaggregando su base annua il dato per soggetto assistito si hanno i seguenti elementi di costo:
— Centro di Caldarola costo medio a soggetto L. 2.333.000;
— Centro di Gabella costo medio a soggetto L. 9.250.000;

2 — TRASPORTI DISABILI: Il discorso sui trasporti è direttamente connesso a quello sui centri diurni in quanto, data la provenienza dei soggetti dai vari Comuni il servizio di trasporto è condizione indispensabile al funzionamento dei Centri stessi.

Nel primo semestre 1990 la Comunità, valutata la impossibilità di utilizzare i mezzi in dotazione ai Comuni, ha sperimentato l'utilizzo del sistema dell'appalto per i trasporti ai Centri; il sistema ha dato ottimi risultati sotto il profilo della funzionalità ma ha comportato una spesa media mensile piuttosto elevata rispetto alle disponibilità comunitarie, per cui si sta tentando di coinvolgere maggiormente i Comuni in questo tipo di servizio.

Inoltre la Comunità svolge altri servizi di trasporto a favore di singoli soggetti disabili che abbiano necessità riabilitative e che sono inseriti nel programma L.R. 18/82.

3 — ASSISTENZA DOMICILIARE: Anche il servizio di assistenza domiciliare di tipo sociale e domestico si è ulteriormente sviluppato, di fronte alla richiesta che proviene dalla popolazione anziana e disabile. L'aumento delle richieste di assistenza da parte degli utenti testimonia la validità della scelta compiuta con l'istituzione del servizio stesso, prima pressoché inesistente sul territorio, con la sola alternativa per l'anziano e disabile della casa di riposo.

Per la gestione del servizio la Comunità, udito il parere dei Comuni deleganti, ha adottato apposito regolamento che disciplina le modalità di accesso, lo svolgimento del servizio, la contribuzione degli utenti. Considerando i dati dell'ultimo bimestre 89 e dei primi due bimestri 90 sono state erogate circa 1.100 ore mensili di assistenza nei confronti di circa 60 utenti. Il servizio si dimostra tuttavia in lievitazione di circa il 20% a bimestre.

I contributi degli utenti si attestano a coprire mediamente, e con situazioni differenziate a livello di singoli Comuni, poco più del 12-15%.

L'obiettivo di un prossimo futuro è quello di integrare l'assistenza domiciliare di tipo sociale promossa dalla Comunità con quella sanitaria, impegnando allo scopo il personale della USL.

4 — ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA SCOLASTICA A DISABILI: Il servizio, concepito per colmare le lacune del personale statale in materia di inserimento scolastico dei portatori di handicaps, è passato dai 3 soggetti assistiti nel 1989 a ben 9 soggetti dal gennaio 90, per 158 ore settimanali di assistenza.

Il servizio è stato fino ad ora gestito mediante convenzioni con singole operatrici (una per soggetto) a compensi orari forfettari, finanziati al 50% dai Comuni ed al 50% dalla Comunità. La incertezza sotto il profilo giudirico e contributivo dei rapporti convenzionali di cui sopra ha indotto tuttavia la Comunità dall'anno scolastico 90/91 ad affidare la gestione del servizio stesso a cooperativa locale che disponga di personale idoneo.

5 — SOGGIORNI PER ANZIANI E MINORI: Prima che il servizio venisse delegato alla Comunità montana, sul territorio si verificavano situazioni diversificate. Infatti alcuni Comuni che disponevano di gruppi consistenti di anziani organizzavano in proprio il soggiorno marino, mentre altri i cui anziani aderenti erano in numero esiguo, per questione di costi generali, non promuovevano il soggiorno. Una volta ricondotto su ambito comunitario, del servizio hanno potuto usufruire gli anziani di tutti i Comuni, indipendentemente dal numero di soggetti aderenti per singolo Comune.
Inoltre il servizio è stato progressivamente potenziato. Infatti per il 1990 oltre il tradizionale soggiorno marino svoltosi con successo nel mese di giugno che ha registrato la presenza di circa 70 anziani è stato organizzato il soggiorno termale per anziani nel mese di ottobre a cui hanno aderito altri 36 anziani.

Per ciò che concerne i minori la Comunità ha invece promosso ormai da tre anni un'iniziativa particolarmente innovativa per il territorio consistente in un soggiorno marino residenziale di due settimane per ragazzi frequentanti la scuola dell'obbligo nel periodo fine agosto inizio settembre, presso un villaggio turistico della costa marchigiana, con alloggio in bungalows e pensione completa. I ragazzi sono assistiti da personale selezionato dalla Comunità e svolgono attività varie sportive e di animazione oltreché di spiaggia.

6 — ALTRI SERVIZI: Altri servizi istituiti sono:
A = Tirocinio volontario di disabili presso Enti pubblici: il programma di inserimento è stato avviato già dall'89 ed ha previsto l'inserimento periodico di soggetti disabili in vari enti pubblici tra cui la stessa Comunità montana.

Il programma ha tuttavia incontrato indubbie difficoltà sia per la particolarità dei soggetti, sia per difficoltà ambientali oggettive. La Comunità corrisponde ai soggetti che frequentano i luoghi di lavoro a scopo di socializzazione un contributo mensile e la copertura assicurativa.
B = Sostegno finanziario a coop. e società che impieghino soggetti disabili:
C = Contributi a disabili per attrezzature e meccanismi di automazione.
È da sottolineare in chiusura che lo sviluppo ed il buon andamento dei servizi sopra evidenziati è stato dovuto in buona parte alla fattiva collaborazione instauratasi con la USL 19, coincidente con la Comunità montana ed in particolare con le assistenti sociali operanti nei distretti sociosanitari che operando sul territorio si sono rese protagoniste dei rapporti con i soggetti assistiti valutando le diverse necessità ed operando in stretta connessione con gli organismi comunitari. ■

INNOVAZIONI NEL SISTEMA AGRICOLO
Costituito dal CNR il Consiglio degli Utenti

Il Presidente dell'UNCEM, Dr Edoardo Martinengo, è stato chiamato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche a partecipare, in qualità di componente effettivo, al Consiglio degli Utenti, istituito nell'ambito del Progetto Finalizzato « Ricerche avanzate per innovazioni nel sistema agricolo » (RAISA).

Il Consiglio degli Utenti è presieduto dal Prof. Giovanni Cannata, docente di Economia e Politica agraria presso l'Università LUISS di Roma.

Domenico Rizzo

DALLA SICILIA UNA NUOVA RIPRESA ORGANIZZATIVA

L'abolizione delle Comunità montane in Sicilia ha eliminato un utile strumento per la programmazione territoriale degli interventi dei singoli comuni. La legge regionale n. 9/86 aveva previsto una serie di interventi, finora disattesi; questo clima ha influito negativamente sulla rappresentanza siciliana dell'UNCEM. Dopo contatti della presidenza volti a ripristinare un canale con la regione il vicepresidente della delegazione, formalmente ancora funzionante, l'on. Domenico Rizzo, è stato incaricato di coordinare alcuni tentativi volti a dare una nuova struttura della delegazione in vista del Congresso nazionale. L'intervento che segue è una prima testimonianza di tale sforzo.
(m.ch.)

La funzione della valorizzazione delle zone montane prevista dalla legge 1102 è esercitata in Sicilia dalla Provincia Regionale, ai sensi dell'art. 45 della legge 9/86, previo parere dell'Assemblea consultiva dei Comuni montani, avente sede presso ciascuna provincia, ed eletta, dai Comuni interni ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 38/74.

L'assemblea consultiva, *dovrà strutturarsi con propri organi*, per poter funzionare, così come previsto dal 3° comma dell'art. 45 della legge 9/86, ed ha 30 giorni di tempo per rendere il parere dalla richiesta della Provincia regionale.

Ogni anno il Presidente della Provincia, ai sensi del comma 4 del citato art. 45, dovrà comunicare per le relative valutazioni all'assemblea consultiva, appositamente dallo stesso convocata, le risultanze della programmazione provinciale.

L'Assemblea dovrà organizzare la propria attività nel corso di tutto l'anno per poter esprimere, compiutamente, il parere richiesto sulla parte del piano di sviluppo economico riguardante le aree montane della provincia.

Bisogna stabilire gli indispensabili raccordi con gli enti pubblici che operano nell'area interessata, prima con chi ha il compito di predisporre un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatbili nell'ambito del parco (art. 19 l.r. 98/81).

Si deve anche tener presente che la legge n. 14/88, nei commi 4 e 9 dell'art. 24, prescrive che, per quanto riguarda le aree dei tre parchi regionali: (comma 4) dalla costituzione dell'Ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti, relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale, è subordinata al preventivo nulla-osta dell'Ente parco (comma 9). La progettazione relativa ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi da parte di soggetti pubblici nelle zone comprese entro il perimetro del parco può essere avviata previa intesa con l'Ente parco che verifica le compatibilità degli interventi proposti con le finalità istitutive.

In tale situazione per le zone montane, dove operano gli enti parco, questi ultimi assolvono gli stessi compiti che la legge 9 assegna alla Provincia regionale con l'art. 45. È opportuno ed urgente che il legislatore regionale metta ordine in tale materia (la soluzione più logica sembra essere quella di trasferire funzioni e mezzi finanziari previsti per le aree interessate dalla Provincia regionale all'Ente Parco).

Ma ci sono altri enti che operano, sempre, nell'area montana. Mi riferisco all'Ente di Sviluppo Agricolo che elabora i piani di sviluppo agricolo nelle zone 12-13 e 15, ricadenti nella nostra zona montana; all'Assessorato Agricoltura e Foreste che, attraverso l'apposito Comitato Scientifico, elabora il *« piano generale di massima degli interventi pluriennali in materia di boschi, di difesa del suolo e conservazione della natura, come previsto dalla legge regionale n. 52/84 ».*

E ancora; è in avanzato stato di elaborazione lo schema di progetto di sviluppo delle zone interne, previsto dalla l.r. 9 agosto 1986, n. 26.

Naturalmente tale confusa situazione normativa e legislativa non dovrà impedire che si inizino ad elaborare ed attuare, in tempi brevi, specifici obiettivi di sviluppo programmato del territorio, che rispondano, puntualmente, alle esigenze avanzate dall'area montana, vasta ed eterogenea, storicamente depressa ed identificata dalla CEE e dalla Regione, come zona agricola svantaggiata.

Tali importanti obiettivi potrebbero essere attuati dalla Provincia regionale che ha il compito di valorizzare le zone montane, solo se funzionerà le assemblee consultive dei Comuni montani, come previsto dalla legge 9/86, e che, a distanza di oltre 4 anni, non sono state ancora insediate. ■

L'autore è Coordinatore della Delegazione Regionale dell'UNCEM - Sicilia

APPUNTAMENTO A PARMA PER "QUOTA '600" EDIZIONE 1991

Ritorna da 21 al 24 marzo 1991, con la propria settima edizione, « *Quota '600* », il salone nazionale della montagna organizzato dalla Fiera di Parma col patrocinio dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni e Comunità montani), che in questa circostanza sarà abbinato alla seconda edizione del salone « *Natura* ».

« *Quota 600* », nata nel 1984 come rassegna dedicata principalmente alla valorizzazione delle attività dell'Appennino, col tempo si è guadagnata uno spazio sempre maggiore a livello nazionale, ampliando il proprio raggio d'azione a tutta la montagna italiana e comprendendo nel corso degli anni specifiche sezioni dedicate all'agricoltura e al trekking che saranno riproposte anche nel 1991.

In particolare vi sarà una « *Speciale sezione trekking* », dove si potrà trovare veramente tutto per quanto riguarda il turismo all'aria aperta. « *Quota 600* » è l'unica manifestazione nel nostro paese a dedicare uno spazio specifico a questa particolare forma di turismo e questo farà sì che alla rassegna della Fiera di Parma siano presenti tutte le ditte maggiormente specializzate del settore con proposte e novità che non mancheranno di stuzzicare la curiosità degli appassionati.

Per quanto riguarda poi l'economia montana, a « *Quota '600-Natura* » si potrà trovare veramente un panorama completo di espositori, in quanto, oltre agli enti istituzionali come le Comunità montane, saranno presenti anche numerosissimi operatori commerciali e industriali che svolgono la loro attività nei territori montani e collinari. Vi saranno così numerosi stand dedicati alla valorizzazione dei prodotti agro-alimentari e gastronomici della montagna, con la possibilità di confronto tra le diverse realtà montane del nostro paese. Nel carnet della prossima edizione saranno inoltre proposte « *Settimane Verdi* », « *Vacanze Salute* », « *Agriturismo* » e tante altre proposte ancora legate allo sviluppo turistico delle zone montane e collinari. La rassegna fieristica parmense non sarà però imperniata solo su turismo e gastronomia: nei padiglioni delle Fiere di Parma si potranno infatti trovare in esposizione anche apparecchi per la manutenzione e lo sgombero della neve, tecniche costruttive per l'edilizia montana, sistemi e mezzi di sicurezza per il soccorso alpino, attrezzature specifiche per la silvicoltura e la forestazione, iniziative per la salvaguardia ambientale, sport e abbigliamento sportivo per sci e alpinismo, e tutte le novità per quanto riguarda l'economia montana.

Nel salone « *Natura* », inoltre, verranno create sezioni apposite dedicate alla protezione e alla salvaguardia del territorio montano e alla sua tutela ambientale.

Quest'anno, inoltre, verranno assegnati nell'ambito della Fiera ben tre premi, per concorrere ai quali bisogna rivolgersi alla segreteria organizzativa, e che rappresentano sicuramente un'importante novità in un panorama di iniziative per la montagna spesso povero di idee: si tratta di « *Targa d'oro Quota '600* », assegnato alla migliore iniziativa imprenditoriale realizzata in territorio montano e istituito dalla Camera di Commercio di Parma e dalla Cassa di Risparmio di Parma; « *Oscar al prodotto alimentare di montagna* », che invece, premierà le produzioni alimentari più qualificate che verranno presentate a « *Quota '600* » e sarà attribuito dall'Ente Fiere di Parma.

Infine, ci sarà il « *3° Premio Nazionale Nuovi Sentieri* », che verrà assegnato alla miglior pubblicazione editoriale o produzione televisiva e cinematografica dedicata al trekking.

A questo ricco panorama si affiancheranno poi anche iniziative di altro genere, quali manifestazioni folkloristiche allestite all'interno della fiera oltre a numerosi e qualificati convegni sui problemi e le prospettive di sviluppo del territorio montano ai quali parteciperanno importanti rappresentanti del mondo dell'imprenditoria e della politica unitamente ad economisti specializzati nei problemi del territorio montano.

« *Quota '600* », dunque, rappresenta un'occasione da non perdere per tutti coloro, e sono tanti, che amano la montagna e la natura, in quanto offre un panorama completo di tutte le iniziative che possono collegarsi a questa importante realtà territoriale, mentre nel contempo garantisce anche la possibilità di scegliere interessanti proposte per un turismo rispettoso dell'ambiente. Una rassegna che l'anno scorso ha visto la partecipazione di oltre 200 espositori e di 20.000 visitatori a conferma di un interesse sempre maggiore attorno ai problemi e alle attrattive di un territorio ricco di fascino come quello montano-collinare.

« *Quota '600-Natura* » si terrà dal 21 al 24 marzo 1991 e l'orario di apertura al pubblico è tutti i giorni dalle 10 alle 23 (continuato) ■

Comuni e Comunità montane

inviate alla redazione di "Montagna Oggi" informazioni e articoli sulla vostra attività.

Le pagine della rivista possono consentire un utile confronto di esperienze.

a cura di Massimo Bella

ITER DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI INTERESSE PER LA MONTAGNA

(aggiornamento al 18 dicembre 1990)

CAMERA

1964 (e abbinati) - Testo unificato **Legge quadro sulle aree naturali protette (parchi e riserve naturali).**
Assegnato all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede legislativa, relatore CILIBERTI, ultima seduta il 6/12/90. Presentato un nuovo testo unificato. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

817 (e abbinati) - pdl Crescenzi ed altri del 10/7/87 - **Disposizioni in materia di usi civici.**
Assegnato il 19/4/88 alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore BRUNI, ultima seduta il 21/2/90. Costituito Comitato ristretto.

747 (e abbinati) - pdl Lodigiani ed altri del 9/7/87 - **Nuove norme sull'edificabilità dei suoli.**
Assegnato (il 6/4/88 in sede referente e trasferito il 9/5/89 alla sede legislativa) alla VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, relatore FERRARINI, ultima seduta il 2/8/89.

5036 - Testo unificato approvato dall'Assemblea del Senato il 31/7/90 - **Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità.**
Assegnato all'VIII^a Comm. Ambiente prima lettura, sede referente, relatore D'ANGELO, ultima seduta il 4/12/90

3117bis - ddl governativo del 18/5/89 - **Nuove disposizioni sul Ministero dell'Ambiente.**
Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede legislativa, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

3578 (e abbinati) - ddl governativo del 27/1/89 - **Legge quadro per il settore della bonifica.**
Approvato dalla XIII^a Comm. Agricoltura, il 26/7/90, prima lettura, sede referente, relatore PELLIZZARI. In stato di relazione per l'Aula. L' UNCEM ha proposto emendamenti.

3097 (e abbinati) - ddl governativo del 4/8/88 - **Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica.**
Assegnato il 15/3/90 alla VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede legislativa, relatore FERRARINI, ultima seduta il 31/7/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

4228ter - ddl governativo - **Disposizioni in materia di acquedotti.**
Approvato dall'VIII^a Comm. Ambiente, il 2/8/90, prima lettura, sede referente, relatore GALLI. In stato di relazione per l'Aula. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

3464 (e abbinati) - ddl governativo del 19/12/88 - **Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali e istituzionali.**
Assegnato (prima in sede referente ed ora in sede legislativa) alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, relatore SODDU, ultima seduta il 25/7/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

5285 - ddl di conversione del D.L. 24/11/90, n. 344 (ex D.L. n. 264/90 decaduto e reiterato) concernente **la corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-90.**
Approvato alla XI^a Comm. Lavoro, prima lettura, sede referente, relatore GELPI, ultima seduta il 4/12/90. Scade il 23/1/91.

5295 - ddl di conversione del D.L. 1/12/90, n. 355 concernente la **gestione transitoria delle USL.**
Assegnato alla XII Comm. Affari Sociali, prima lettura, sede referente, relatore ARTIOLI, ultima seduta il 18/12/90/. Scade il 31/1/90.

3107 - pdl Franza ed altri - **Modifiche ed integrazioni alla legge 23/4/81, n. 154, concernente nor**me in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale...
Assegnato il 13/9/88 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura (già approvato dal Senato il 2/8/88), sede referente, relatore CARDETTI. Non ancora iniziato l'esame.

2869 (e abbinati) - pdl Botta, Coloni del 10/6/88 - **Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino.**
Assegnato il 10/10/88 alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore TARABINI, ultima seduta il 13/4/89. Costituito un Comitato ristretto.

720 - pdl Righi ed altri del 9/7/87 - **Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.**
Assegnato il 24/3/88 alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore ZAMBON, ultima seduta il 5/12/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

3506 - pdl Patria ed altri del 10/1/89 - **Istituzione della Cassa regionale per opere straordinarie di pubblico interesse nei territori montani.**
Assegnato il 29/6/89 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

356 - pdl Tealdi del 2/7/87 - **Istituzione di un sovraccanone a favore di comuni e comunità montane in relazione alla realizzazione di serbatoi artificiali a fini irrigui.**
Assegnato il 29/9/87 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

2311 - pdl Zaniboni ed altri del 5/2/88 - **Disposizioni relative al ruolo attivo del sistema agricolo nella tutela dell'ambiente naturale.**
Assegnato il 3/6/88 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore ZANIBONI, non ancora iniziato l'esame.

■ **1522** - pdl Mazza ed altri del 23/9/87 - **Istituzione di un corso post-universitario per la formazione di specialisti del territorio montano.**
Assegnato il 29/9/88 all'VIIIª Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2528** - pdl Fincato ed altri del 25/3/88 - **Agevolazioni tariffarie per il servizio idrico dei comuni montani.**
Assegnato il 18/10/88 alla Xª Comm. Attività Produttive, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **4752** - pdl Monello ed altri del 12/4/90 - **Norme di finanziamento per la gestione e l'istituzione di servizi per gli anziani da parte dei comuni, consorzi di comuni e Comunità montane.**
Assegnato il 14/6/90 alla XIIª Comm. Affari Sociali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **4825** - pdl Martinat del 17/5/90 - **Provvidenze a favore dei comuni montani con meno di mille abitanti.**
Assegnato l'11/6/90 alla VIª Comm. Finanze, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **5107/B** - ddl governativo del 29/9/90 - **Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93** (di accompagnamento alla legge finanziaria 1991).
Approvata il 17/12/90 dalla Vª Comm. Bilancio, seconda lettura, sede referente, relatore ZARRO. In stato di relazione per l'Aula.

■ **395/E** - ddl Balestracci del 27/3/90 - **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.**
Approvato definitivamente alla Camera, in seconda lettura, il 31/7/90. Rinviato il 15/8/90 all'esame del Parlamento dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato. Approvato il 17/10/90 dalla Iª Comm. Affari Costituzionali, relatore LABRIOLA. In stato di relazione per l'Aula.

■ **5063** - ddl governativo del 29/8/90 - **Disposizioni specifiche per il personale degli Enti locali e del SSN.**
Assegnato alla XIª Comm. Lavoro, prima lettura, sede referente, relatore NUCCI Mauro. Non ancora iniziato l'esame.

■ **5276** - ddl di conversione del D.L. 31/10/90, n. 310, recante **disposizioni urgenti in materia di finanza locale** (sostitutivo del D.L. n. 269/90).
In stato di relazione per l'Aula. Scade il 1°/1/91.

■ **5319** - ddl di conversione del D.L. 13/11/90, n. 326, recante **disposizioni urgenti per l'attuazione di rinnovi contrattuali del triennio 1988/90.**
Approvato dal Senato il 13/12/90. Non ancora assegnato. Scade l'11/1/91.

SENATO

■ **1895 (e abbinati)** - ddl governativo del 30/9/89 - **Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli Enti locali.**
Assegnato alla VIª Comm. Finanze e Tesoro, prima lettura, sede referente, relatore MARNIGA, ultima seduta il 12/12/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **1896** - ddl governativo del 30/9/89 - **Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale.**
Assegnato alla Vª Comm. Bilancio, prima lettura, sede redigente, relatore CORTESE, ultima seduta il 9/10/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **2375** - ddl governativo del 30/9/89 (ex atto Camera n. 4227) - Testo unificato approvato dalla Camera il 18/7/90 - **Riordinamento del Servizio Sanitario nazionale e misure di contenimento della Spesa Sanitaria.**
Assegnato alla XIIª Comm. Sanità, prima lettura, sede referente, relatore ZITO, ultima seduta il 22/12/90.

■ **183** - ddl Carlotto ed altri del 9/7/87 - **Provvedimenti in favore dei coltivatori diretti delle zone montane in materia di tariffe telefoniche.**
Assegnato il 10/11/87 all'VIIIª Comm. Lavori Pubblici, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **750** - ddl governativo del 29/12/87 - **Ordinamento dei servizi pubblici degli Enti locali.**
Assegnato alla Iª Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede redigente, relatore MURMURA, ultima seduta il 26/6/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **1256** - ddl Mazzola ed altri del 28/7/88 - **Norme per l'utilizzazione delle residue risorse idrauliche in ambiente montano.**
Assegnato l'8/11/88 alla Xª Comm. Industria, Commercio, Turismo, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2428** - ddl governativo del 3/9/90 - **Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.**
Assegnato alla IXª Comm. Agricoltura, prima lettura, sede deliberante, relatore MICOLINI, ultima seduta il 14/11/90. Costituito un Comitato ristretto. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **2326** - ddl Portatadino ed altri del 17/9/87 - **Disciplina dei voli turistici in zone di montagna.**
Assegnato alla VIIIª Comm. Lavori Pubblici (già approvato dalla Camera), prima lettura, sede deliberante, relatore GOLFARI, ultima seduta il 18/7/90.

■ **2554** - ddl di conversione del D.L. 6/12/90, n. 367 (ex D.L. n. 270/90 decaduto e reiterato) recante **misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità 1989-90.**
In stato di relazione per l'Assemblea. Scade il 3/2/91.

■ **2546** - ddl governativo del 29/9/90 - **Legge finanziaria 1991.**
Approvato dalla Camera - Approvato in Comm. Bilancio del Senato. All'esame dell'Assemblea. Ultima seduta il 18/12/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **2293** - ddl governativo del 28/5/90 - **Misure di contenimento in materia di finanza pubblica.**
Assegnato alla Vª Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore CORTESE, ultima seduta il 6/11/90.

Marco Agliata, Pier Maria Piacentini

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Maggioli Editore, Rimini, giugno 90
pp. 280 - lire 32.000

La direzione dei lavori negli appalti privati e pubblici è caratterizzata da una serie di implicazioni certamente molto complesse. Per il suo carattere estremamente pratico ed i suoi contenuti realmente destinati ad un uso corrente, quest'opera è indirizzata principalmente ai professionisti ed agli addetti ai lavori che si trovano ad operare nella fase esecutiva e che sentono la necessità di una conoscenza approfondita degli atti e dei contenuti tecnico legali che cazatterizzano questo compito. Il lavoro è composto da una parte iniziale in cui è descritta la funzione della direzione lavori, con tutte le sue implicazioni di carattere legale e procedurale e da una seconda parte, con contenuti prettamente tecnici ed operativi, che esamina dettagliatamente tutti gli adempimenti previsti per il direttore dei lavori sia prima che durante la realizzazione dell'opera.

Agostino Tabarrini

LA GESTIONE DEI CONTRATTI NEGLI ENTI LOCALI

Gli adempimenti dell'ufficiale rogante dalla stipula all'esecuzione
Maggioli Editore, Rimini 1990
pagg. 464 - lire 60.000

La consapevolezza delle difficoltà in cui possono trovarsi gli addetti ai lavori, sia in conseguenza di una legislazione caotica ed in continua evoluzione, sia per la delicatezza della materia da trattare, ha indotto l'autore a puntualizzare, con il presente lavoro, gli adempimenti cui deve essere assoggettato il contratto dalla fase della stipula a quella del perfezionamento e della esecutività del contratto stesso, accordando la preferenza agli aspetti pratici su quelli teorici, convinto assertore che è questa la parte della materia ritenuta di maggior interesse, per chi, concretamente, è chiamato in prima persona ad intervenire.

Si tratta, quindi di un testo destinato a fornire un ausilio agli ufficiali roganti, che debbono muoversi all'interno di una normativa poco chiara e spesso complicata da interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali, per compiere adempimenti senza incorrere in quegli errori, sviste ed anomalie delle quali sono chiamati a rispondere tanto sotto l'aspetto disciplinare che economico.

L'opera tratta le seguenti tematiche: Concetto di contratto e di stipulazione; Funzione notarile ed attività di rogito; Atti che il funzionario rogante può stipulare; Competenze dell'ufficiale rogante; Gli adempimenti preliminari alla stipula; Gli adempimenti nella fase della stipula; La formale stipula del contratto - competenze del segretario; La scritturazione degli atti a macchina; I reati nei quali l'ufficiale rogante può incorrere ovvero: la responsabilità civile, penale ed amministrativa; L'imposta di bollo sui contratti; Il visto sui contratti; La registrazione; La voltura catastale; La trascrizione; I diritti di rogito; La denuncia obbligatoria agli Uffici delle imposte dirette; Le copie autentiche ed il rilascio delle copie; Il notiziario degli appalti; Le anticipazioni.

VALLI MONREGALESI

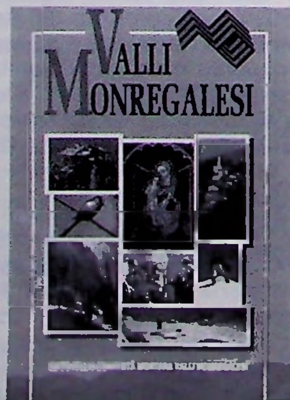
edito dalla Comunità montana Valli Monregalesi
pp. 112 - 1990

(*f.b.*) Ideata e realizzata da Angelo Ricca e Gerardo Unia con il coordinamento editoriale di Luigi Sostegni, la pubblicazione illustra la storia, l'arte, il paesaggio, la flora, la fauna e le attrattive ambientali del territorio della Comunità montana delle Valli Monregalesi, che ha sede a Vicoforte Mondovì (Cuneo).

Un territorio — dice la Comunità montana nella presentazione — che « *rappresenta un piccolo angolo di Piemonte che fa a sè, incorniciato com'è dalle Alpi che si affacciano sul Mar Ligure e dalle colline che si elevano in lenta ondulazione, ed è come uno scrigno che racchiude e conserva intatta la natura nelle sue realtà più genuine* ».

Il volume apre questo scrigno, e lo fa anche con un'ottima veste grafica e bellissime fotografie, molte delle quali sono di Gerardo Unia, che della Comunità montana monregalese è il Direttore.

Sfogliando le pagine del libro si vedono sfilare i tanti paesi piccoli e grandi della zona, tutti con la loro storia millenaria pietrificata sui muri delle case, i sentieri fra le colline fitte di boschi, i centri per le attività turistiche e sportive invernali ed estive, i richiami culturali e gastronomici di una solida e tradizionale cucina basata sui prodotti locali (funghi, tartufi, prodotti lattiero-caseari e del bosco).



Molto curati, anche dal punto di vista scientifico, i testi (presentati anche in inglese e francese) e buono l'insieme di informazioni e consigli per il soggiorno: un bel volume, che colma un vuoto ed invita a conoscere meglio una delle zone più interessanti della montagna cuneese e che, pur avendo dichiaratamente fini divulgativi, è stato realizzato con uno « *stile* » ed un « *livello* » ottimi, grazie anche all'apporto dei numerosi appassionati e preparatissimi collaboratori.

Un merito in più per la Comunità montana delle Valli Monregalesi che lo ha voluto e prodotto.

PROGETTO ARCHINGEO

Una iniziativa Maggioli Editore dedicata ad Architetti, Ingegneri, Geometri; 170 volumi e 8 riviste in materia di Ambiente Territorio Edilizia Urbanistica

« *Progetto Archingeo* », una Collana di volumi denominata Ambiente Territorio Edilizia Urbanistica è il progetto della Maggioli Editore per il 1990 « *inventato* » con l'intento di far conoscere e diffondere il meglio della produzione tecnico-giuridica in materia di ambiente, territorio, edilizia ed urbanistica. Cultura e tecniche di intervento sul territorio; rispetto dell'ambiente; informazione normativa; tutto questo è « *Progetto Archingeo* »: 8 riviste specializzate, 170 volumi di cui 120 già disponibili e 50 titoli novità previsti per l'anno 1990.

Un programma editoriale completo ed aggiornato, elaborato da una Casa Editrice che da 10 anni opera nel settore, con la pubblicazione di strumenti di informazione e aggiornamento rivolti ai professionisti e alle imprese e che conosce, come tale, le problematiche legate alle attività dei professionisti dell'edilizia e dell'urbanistica: architetti, ingegneri, geometri (di qui l'acronimo « *Archingeo* »), siano essi liberi professionisti o dirigenti e funzionari degli uffici tecnici degli enti locali. È proprio a questo pubblico che « Progetto Archingeo » si rivolge, a chi sente la necessità di un'informazione professionale sempre aggiornata e che costituirà per qualunque professionista un valido ed indispensabile strumento di lavoro.

Adriano Ciaffi

IL CAMMINO DELLA RIFORMA

comuni e province
collana editoriale ANCI
ed. CEL 1990 - pagg. 166

(m.ch.) Questo primo libro — vero *« istant book »* — si potrebbe definire *« la legge 142, minuto per minuto »*. L'autore, l'on. Adriano Ciaffi, deputato marchigiano e già presidente della Regione Marche, è stato prima sottosegretario al Ministero dell'interno e poi, nominato relatore del progetto di legge alla Camera, lo ha seguito fin nelle virgole; a lui dobbiamo in gran parte un testo, frutto del lavoro di un decennio, che alla prova dei fatti si presta ad interpretazioni, denuncia lacune ma che sostanzialmente innova un quadro politico-amministrativo ormai superato dai tempi. Ciaffi è quindi l'interprete più attendibile della legge 142 e riesce a dare interpretazioni che vanno oltre la lettera con un gioco di rimandi che nessun altro testo, finora, è in grado di presentare. Nella prima parte si fa la storia del provvedimento, nella seconda Ciaffi commenta ogni singolo articolo. Nella ultima parte è presentato lo scadenziario, le fonti normative ed il testo di legge. Nella introduzione l'autore scrive: *« Ho ascoltato tante voci, ho scritto e riscritto gli articoli della legge, cercando di costruire ed arricchire il senso complessivo della riforma attraverso molteplici esperienze all'interno ed all'esterno del Parlamento. Questa memoria desidero metterla a disposizione di quanti si accingono ad attuare la legge, nella speranza che sia di qualche utilità »*. Caro Ciaffi, il tuo profondo radicamento all'ente locale è una garanzia di serietà per quanto hai fatto: vale l'intenzione; questo libro lo testimonia.

a cura di
D. Davoli, C. Ceino, W. Anello

GUIDA RAGIONATA ALL'ELABORAZIONE DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI

collana Come Fare
edizioni delle autonomie 1990
pagg. 188

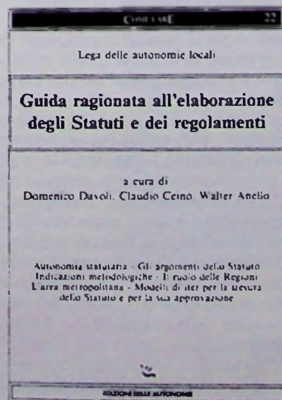
(m. ch.) Molti amministratori, soprattutto dei comuni, sono preoccupati per la formulazione dello Statuto comunale, documento basilare che dovrà darsi ogni ente. La legge 142 individua lo statuto come lo strumento per la democrazia di una società matura, fondata sulla libertà e sul pluralismo che presuppone un sistema istituzionale articolato e flessibile nel quale l'ordinamento si limita a dettare le regole e le condizioni di contesto entro cui crescono i cittadini e le comunità. Con la legge del 1934 non era certamente possibile una visione che è stata dettata solo con la Legge Fondamentale del 1948 e quindi la stesura dello Statuto risponde, con quarant'anni di ritardo, ad una esigenza di fondo che è l'autonomia degli enti territoriali. Disporre di una guida che indichi le fonti, lo schema, i temi che contribuiscono a rappresentare ed amministrare una comunità locale sarà certamente utile anche per fare riflettere tanta classe amministrativa, soprattutto quella nuova, alla rappresentanza degli interessi primari dei cittadini.

a cura di A. Bianco,
F. Clementi, A. Piraino, F. Pizzetti

GLI STATUTI COMUNALI

guida alla formazione
casa editrice CEL - collana editoriale ANCI - 1990 - pagg. 240

(m. ch.) In vista dell'attuazione della 142, nella parte che prevede la stesura dello Statuto si formò un gruppo di lavoro tra l'ANCI e l'UNCEM al fine di preparare una guida per questo importante documento. Consentire a ciascun ente la deliberazione del proprio statuto significa consacrare il principio costituzionale secondo cui non è lo Stato che regola autoritativamente ed uniformemente la vita delle amministrazioni elettive ma sono queste che, nell'ambito loro riconosciuto, si dotano di strumenti di autogoverno, adattando la propria struttura gestionale alle peculiarità del contesto sociale che sono chiamate ad interpretare. Lo statuto comunale, per quanto riguarda la *« rete »* connessa con le Comunità montane, deve prevedere un rapporto stretto tra l'uno e l'altro ente, sia per i servizi che si possono attuare, sia per le funzioni individuate dalla stessa legge agli art. 28 e 29. Questa guida è stata concepita come traccia per lo Statuto, rivolta sì ad amministratori e *« chierici »*, ma anche ai *« laici »* di tutta quanta la società civile. Strumento importante che non può mancare in nessun scaffale di un amministratore pubblico e nemmeno per chi voglia conoscere il nuovo indirizzo della pubblica amministrazione.



Luciano Vandelli

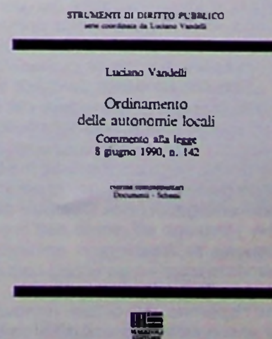
ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Commento alla legge
8 giugno 1990, n. 142
Maggioli Editore
Rimini, settembre 1990
pagg. 448 - Lire 58.000

(m.b.) Tra le pubblicazioni prontamente date alle stampe in questi ultimi mesi, riferite alla nuova disciplina ordinamentale delle Autonomie locali dettata dalla legge n. 142/90, suscita particolare interesse lo studio curato dal Prof. Vandelli, straordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.

Il volume, nel commentare puntualmente articolo per articolo la legge di riforma, sottolinea gli aspetti di mutamento rispetto alla disciplina previgente, segnala i problemi interpretativi, offre indicazioni operative per l'applicazione delle nuove norme.

Con particolare riferimento al Capo IX sulle Comunità montane, l'Autore sottolinea l'importante ruolo assegnato adesso dal Legislatore, segnatamente con riguardo all'ampliamento ed alla definizione delle funzioni spettanti, attributive e delegate. Di notevole utilità pratica per comprendere ed applicare la riforma, sono infine le Appendici.



AMBIENTE: 20 MILIARDI PER REDAZIONE CARTA GEOLOGICA D'ITALIA

Roma. Per la redazione della carta geologica d'Italia sono stati ammessi ai finanziamenti 15 progetti di università, centri di ricerca, regioni per una somma complessiva di 20 miliardi. Lo stabilisce un decreto del ministero dell'ambiente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il contributo maggiore lo riceve il CNR, quattro miliardi e 929 milioni, seguito dalla regione Emilia Romagna (tre miliardi e 240 milioni), dalla Lombardia (due miliardi e 655 milioni) e dall'Università di Pisa (un miliardo e 800 milioni). Sono stati inoltre finanziati l'Istituto per la geologia marina di Bologna (un miliardo e 280 milioni), l'Università di Siena (un miliardo e 80 milioni), l'Università di Palermo (705 milioni), l'Università di Bologna (345 milioni), l'Università di Bari (240 milioni), l'Università di Urbino (360 milioni), l'Università di Salerno (360 milioni), la regione Basilicata (un miliardo e 776 milioni), la Toscana (360 milioni), il Veneto (210 milioni), la Sardegna (660 milioni).

100 MILIARDI PER SEDI COMUNITÀ TERAPEUTICHE

Roma. Per la costruzione, l'ampliamento, o il recupero di immobili destinati ad ospitare comunità terapeutiche il ministero dei lavori pubblici ha ripartito, con un decreto, i 100 miliardi previsti per il 1990. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della riserva prevista a favore del mezzogiorno assegna circa quaranta miliardi alle regioni del sud. Il ministero stabilisce inoltre che sono i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi o associazioni di Comuni e i servizi pubblici per le tossicodipendenze, gli enti che hanno diritto ad avanzare richiesta di contributi.

Il ministero ha così ripartito i finanziamenti (in miliardi) tra le regioni:
Piemonte: 9,217; Valle d'Aosta: 0,100; Lombardia: 14,045; Trentino Alto Adige: 1,220; Veneto: 4,677; Friuli Venezia Giulia: 1,230; Liguria: 4,123; Emilia Romagna: 9,024; Toscana: 6,052; Umbria: 2,450; Marche: 2,110; Lazio: 5,752; Abruzzo: 1,720; Molise: 0,100; Campania: 6,852; Puglia: 18,358; Basilicata: 0,570; Calabria: 2,300; Sicilia: 5,110; Sardegna: 4,990.

ENERGIA: ESPERTO USA SU RISPARMIO E FONTI RINNOVABILI

Roma. Un impiego maggiore del gas naturale e di altre fonti rinnovabili può portare nel giro di 15 anni ad una riduzione del 20% circa delle emissioni di anidride carbonica. Per arrivare ad un abbattimento dei livelli di C02 pari al 50%, bisognerà procedere nel lungo periodo ad una ritrutturazione della nostra società mettendo in pratica notevoli cambiamenti nello stile di vita, sono alcune delle indicazioni avanzate da Howard Geller, esperto USA di problemi energetici (Vice Direttore del Comitato per l'impiego efficiente dell'energia), che ha risposto da Washington, nell'ambito di una « *teleconferenza* » organizzata contemporaneamente a Roma, Toronto e Colonia, a domande su risparmio, uso di fonti rinnovabili e politiche energetiche a breve e lungo termine. Geller non scarta l'ipotesi di un cambiamento dei « *costumi* » di vita occidentali causato da cause di forza maggiore, energetico-ambientali: « *In molti casi* — sostiene — *i consumatori sono più oculati dei politici: alcuni sondaggi fatti negli USA dimostrano infatti che gran parte dei consumatori è disposta a pagare di più energia e prodotti che non danneggino l'ambiente* ». Autore di testi sull'impiego efficiente dell'energia , Geller è convinto della necessità di procedere su due fronti: da un lato l'uso di incentivi finanziari (aumento imposte su elettricità e benzina) che scoraggino i « *facili consumi* » e dall'altro l'obbligo di uniformare i prodotti (automobili, elettrodomestici) ai nuovi standard di efficienza energetica.

SANITÀ: "MODELLO ITALIANO FARMACIE IL MIGLIORE IN EUROPA"

Bari. Il modello italiano della farmacia è « *tra i più validi* » in Europa: si tratta solo « *di affinarlo senza stravolgerlo importando acriticamente soluzioni pur vigenti in altri Paesi europei, che sono però lontane dalla realtà italiana* ». Lo ha sottolineato il presidente nazionale della Federfarma, Ambreck, intervenuto a Bari alla sessione inaugurale di « *farmacia Levante* », due giorni nazionale organizzata dalla federazione dei titolari di farmacie per esaminare gli impegni negli anni '90 delle organizzazioni di categoria. Aprendo i lavori, il presidente della federazione degli ordini dei farmacisti, Giacomo Leopardi, ha richiamato invece l'attenzione sullo spessore culturale e professionale che distingue i farmacisti da quanti « *tendono ad occupare spazi che sono nostri* — ha detto — *per tradizione e specificità di prestazione* ».

Ambreck ha comparato il modello italiano di farmacia con quello degli altri paesi della CEE facendo considerare alcune variabili: il monopolio di vendita, il margine di percentuale fissa sul prezzo di vendita, la ripartizione geografica e demografica delle farmacie, i livelli di redditività. In base a queste considerazioni, nel corso dei lavori sono stati discussi i problemi che riguardano la categoria: la distribuzione intermedia dei prodotti, le farmacie rurali, le questioni previdenziali, la qualificazione professionale.

Mantenere alla farmacia italiana le sue caratteristiche tradizionali e incrementare i fondi stanziati per il servizio sanitario nazionale per ripartire « *più equamente* » queste somme tra le diverse regioni sono i due obiettivi prioritari indicati da Ambreck nella sua relazione. Tuttavia la Federfarma intende intervenire anche affinché — in mancanza di fondi sufficienti — siano previsti meccanismi di agevolazione finanziaria come quello della « *Credifarma* ». Il presidente dell'ordine Leopardi , ha sollecitato il recupero ed il rispetto dei valori deontologici « *ribaltando la "esclusività commerciale" in "esclusività professionale": meno mercantilismo* — ha detto — *e più farmacia, in un mondo in cui la gente si attende specializzazioni e certezze* ». A proposito delle specializzazioni, i presidi delle facoltà di Farmacia di Torino, Alberto Gasco, e di Bari, Vincenzo Tortorella, hanno illustrato vantaggi e rischi dei nuovi ordinamenti didattici universitari che prevedono la « *laurea breve* ». *Per evitare* « *vuoti occupazionali* », a Torino il diploma intermedio si riferirà agli indirizzi erboristico, cosmetico e tossicologicoambientale; a Bari invece a quello della formazione scientifica.

AUTONOMIE LOCALI: INCONTRO FRA ANCI E PRESIDENTI REGIONI

Roma. Un primo, « *importante* » momento di raccordo: così il Presidente di turno della Conferenza dei Presidenti delle Regioni Italiane, Biasutti, ha definito l'esito dell'incontro fra una delegazione della Conferenza ed una dell'Associazione dei Comuni Italiani (ANCI), guidata dal presidente Riccardo Triglia. « *Nel corso del colloquio* — ha detto Biasutti — *abbiamo discusso ed approfondito i temi relativi ai settori della sanità, delle aree metropolitane, dei trasporti, dell'ambiente e della difesa del suolo, con l'intenzione di coinvolgere al più presto su questi temi anche i rappresentanti delle Province e delle Comunità montane per avviare una iniziativa congiunta nei confronti di Governo e Parlamento* ». Dal canto suo l'ANCI si è detta disponibile ad ulteriori approfondimenti; i primi appuntamenti comuni dovrebbero riguardare i temi della sanità e delle aree metropolitane.

ENTI LOCALI: AREE METROPOLITANE, AMMINISTRATORI PROVINCIALI

Roma. I problemi relativi alla costituzione delle aree metropolitane, prevista dal nuovo ordinamento delle autonomie locali, sono stati al centro di un incontro svoltosi presso l'UPI (Unione Province Italiane) tra i rappresentanti delle amministrazioni provinciali interessate al progetto. Nel corso dei lavori, i rappresentanti di Roma, Milano, Torino, Genova, Napoli, Venezia, Bari, Firenze, Bologna e Cagliari hanno « *ribadito che l'individuazione dell'area metropolitana non può che essere dimensionata sul territorio provinciale* ». Secondo gli amministratori la dimensione da dare all'area « *non è un'astratta pretesa ma viene fuori in modo abbastanza nitido dall'attribuzione di funzioni e dal ruolo* » assegnato dalla legge. Per il Presidente dell'UPI, Alberto Brasca, non va « *sottovalutato il problema relativo alla redazione degli Statuti in queste aree* ». I rappresentanti delle future aree metropolitane hanno inoltre deciso « *di istituire presso l'UPI un Comitato permanente che segua e coordini l'attuazione* » della legge per quanto riguarda l'istituzione delle aree metropolitane, « *In vista di un confronto con gli altri interlocutori interessati, la Conferenza dei presidenti delle Regioni, l'ANCI e l'UNCEM.*